

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

282° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	24
2 ^a - Giustizia	»	27
4 ^a - Difesa	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
10 ^a - Industria	»	72
11 ^a - Lavoro	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	79

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	82
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	86
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	99
Informazione e segreto di Stato	»	101
Assistenza sociale	»	102
Riforma fiscale	»	108
Riforma amministrativa	»	130

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	165
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	»	166

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	167
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 21, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore

(R135 000, C21ª, 0055º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 10 marzo 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il dottor Gianni De Michelis, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, GRECO, CALLEGARO, PASTORE, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* ed incarica il senatore Greco di redigere la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna

(R135 000, C21ª, 0048º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1997 e proseguito nelle sedute del 27 gennaio, 17 e 19 febbraio 1998.

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 12 marzo 1998, il senatore Filograna ha fatto presente che la Procura di Milano ha attestato l'archiviazione in fase istruttoria del reato di cui all'articolo 416 del codice penale contestato alla cooperativa C.S.M.L..

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, il quale propone che il Senato dichiari che la perquisizione ed il sequestro eseguiti nell'ufficio del senatore Eugenio Filograna sono avvenuti in violazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, in quanto non preceduti da autorizzazione del Senato, GRECO, BERTONI, PASTORE, CALLEGARO, FASSONE, VALENTINO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene infine con la proposta avanzata dal senatore Russo, che è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C59ª, 0002º)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, C59ª, 0001º)

Il senatore PACE, illustra la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,
premessò:

che il «Patto per il Lavoro», definito nel 1996 con i sindacati, non ha prodotto alcun esito;

che le misure previste del «pacchetto Treu» si sono rivelate del tutto insoddisfacenti ed inadeguate a promuovere lo sviluppo e l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;

che l'annunciata e mai realizzata conferenza sul lavoro, prevista nel settembre del 1996 a Napoli, ha dimostrato il più totale disimpegno da parte del Governo rispetto alla maggiore emergenza nazionale: il lavoro;

che la drammatica situazione italiana (2 milioni 809 mila disoccupati - dato ISTAT gennaio 1997 -), resa evidente da un tasso di disoccupazione del 12,4 per cento (che arriva al 34 per cento per i giovani e all'8,1 per cento per i disoccupati di lunga durata) accresciutosi anche in quest'ultimo anno, è il risultato del fallimento delle politiche del lavoro attivate da parte di alcuni governi o completamente disattese da parte di altri, quale l'attuale, in modo particolare nel Mezzogiorno;

che il mancato sviluppo nel Mezzogiorno è riassumibile nei seguenti elementi:

a) il declino dell'investimento pubblico in capitale fisso che accentua il ritardo nelle infrastrutture di questa parte del Paese;

b) la mancata bonifica dell'ambiente in molte aree del Mezzogiorno dal pericolo della criminalità;

c) il sistema fiscale che scoraggia la nascita e lo sviluppo delle PMI;

d) il ritardo delle prospettive di crescita e la mancata valorizzazione dell'enorme capitale umano e delle ingenti risorse naturali ed ambientali presenti sul territorio;

che il rilancio delle politiche del lavoro non può che porsi quale obiettivo la creazione di opportunità di lavoro. Più che di politiche per l'occupazione occorre parlare, nel nostro tempo, di politiche del lavoro, politiche cioè capaci di creare opportunità, condizioni, fattori in grado di suscitare nuove iniziative, sistemi articolati di occasioni coerentemente con le nuove caratteristiche del lavoro. In questa prospettiva va ripensato il sistema regolativo del mercato del lavoro, la riforma del sistema di formazione professionale e dei servizi per l'impiego;

che per il Sud sarà necessario:

a) consolidare l'apparato produttivo, sostenendo la competitività delle imprese, alleggerendo il costo delle retribuzioni attraverso il potenziamento e l'allungamento dei termini dei contratti di formazione lavoro e dell'apprendistato;

b) intervenire in tema di politica del credito che oggi costituisce un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle PMI;

c) favorire l'opportunità per il Sud d'inserirsi pienamente nei processi di cooperazione del Mediterraneo con strategie di sviluppo e di politiche coordinate da parte delle regioni meridionali a sostegno anche del privato, orientando le opportunità d'intervento su tali paesi;

che sarà necessaria una legislazione avanzata che, sulle orme di quelle vigenti in ambito internazionale, promuova e sostenga le collaborazioni economiche e le società miste, congiuntamente al potenziamento

del ruolo dello Stato in materia di ordine pubblico; tutto ciò costituirebbe una forte leva nel sistema delle scelte allocative dell'imprenditoria più dinamica del Paese, finalmente portata a pensare il Mezzogiorno come area di interessanti iniziative imprenditoriali, disponendo già di aree industriali attrezzate, di manodopera, di risorse energetiche, naturali ed ambientali a tutt'oggi poco valorizzate,

impegna il Governo:

a predisporre un testo organico in materia di interventi di sostegno alle politiche del lavoro, procedendo all'abrogazione di quelle superflue ed alla razionalizzazione di quelle che hanno garantito i migliori risultati;

ad attribuire alle regioni il ruolo di riferimento privilegiato della programmazione degli interventi e del coordinamento delle iniziative di sostegno al lavoro sul territorio di riferimento, riservando agli organismi statali la scelta circa l'assunzione delle risorse finanziarie disponibili, l'intervento sostitutivo in caso di inadempienze regionali, il monitoraggio e la valutazione sull'efficacia delle azioni svolte con l'utilizzo dei fondi statali;

ad intervenire per l'immediata semplificazione dei livelli decisionali in tema d'interventi di programmazione negoziata, attribuendo ad un solo organismo statale il potere di determinare l'ammontare dei fondi, assicurando così certezza di risorse ed assegnando ad ogni regione la decisione circa l'approvazione in via definitiva di ogni iniziativa, eliminando ogni ulteriore diaframma decisionale;

ad adottare chiare disposizioni che semplifichino le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie dei fondi statali alle regioni e che consentano a queste ultime di poter contare sulla certezza della data di disponibilità dei fondi anche con la fissazione di termini perentori per il trasferimento che potrebbero decorrere dalla comunicazione regionale di approvazione degli strumenti di programmazione nazionale;

ad evitare il meccanismo di risorse attivate tramite l'assunzione di mutui da parte dello Stato, che hanno causato e causano gravi ritardi nell'attuazione dei progetti, adottando misure idonee a consentire l'immediato accredito delle risorse tramite le finanziarie regionali ed il sistema bancario;

a facilitare la concorrenza tra i soggetti che operano nel campo della progettazione e della assistenza alle azioni di sviluppo, prevedendo la possibilità per le regioni di affidare direttamente, anche ad istituti bancari, secondo procedure di evidenza pubblica, il compito di concorrere alla realizzazione ed alla gestione di interventi sul territorio;

ad operare per trasferire al sistema bancario il finanziamento agevolato per consentire così un maggiore coinvolgimento dello stesso nelle azioni di sviluppo, anche tramite la conclusione d'intese convenzionali che prevedano, da parte degli istituti, comportamenti volti ad agevolare la libera iniziativa;

ad evitare iniziative come quella sulla riduzione dell'orario di lavoro che rendono più difficile la creazione di attività imprenditoriali in aree disagiate e già fortemente penalizzate;

a promuovere la contrattazione territoriale ed aziendale come ulteriore opportunità per la realizzazione di nuove iniziative consentendo margini di maggiore libertà rispetto al contenuto dei contratti nazionali e ad eliminare i vincoli normativi sui nuovi rapporti di lavoro per tutte le piccole imprese, secondo la definizione utilizzata per gli aiuti comunitari alle attività industriali;

a procedere entro 60 giorni, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, alla razionalizzazione degli enti e società di promozione delle aree depresse, anche attraverso l'eventuale scioglimento o liquidazione degli stessi laddove la loro funzione istituzionale risultasse esaurita o assorbita;

a favorire, in un quadro di sempre maggiore valorizzazione delle autonomie, il protagonismo istituzionale ed associativistico, imprenditoriale, culturale, incentivando il sorgere di agenzie di programmazione regionale che coinvolgano il sistema bancario, le finanziarie regionali, i centri del sapere sul territorio (università, enti di ricerca e di formazione) ed il diffuso mondo associativo in un quadro di effettiva democrazia economica che, abbandonato per sempre l'assistenzialismo dei vecchi e nuovi strumenti di intervento, determini occasioni di sviluppo produttivo del Mezzogiorno;

ad agevolare una organizzazione del lavoro «reticolare e innovativa» individuando strumenti di coesione sociale fra soggetti locali;

a potenziare strutture di supporto, anch'è interregionale, finalizzate ad aumentare il livello di utilizzo delle risorse comunitarie;

a promuovere, in sede di Unione europea, lo snellimento e la velocizzazione delle procedure comunitarie, nonchè a rinegoziare l'istituzione di incentivi di natura fiscale, finanziaria e contributiva che consentano di affrontare con la gradualità di un regime transitorio l'esclusione delle regioni meridionali dall'obiettivo 1, a ridisegnare infine la nuova PAC prestando grande attenzione alle colture mediterranee e, dunque, alle politiche dei settori agroalimentari ed agroindustriali;

a dismettere azioni meramente repressive del lavoro nero per procedere alla definizione di una politica di «annessione» dello stesso attraverso i «patti di annessione» che prevedono una moratoria complessiva, penale e civile, oltre che convenienze e benefici certi:

a prevedere per le piccole e medie imprese «bonus» di formazione, di servizi finanziari, di consulenza progettuale, di assistenza tecnica, di ricerca applicata da spendere con imprese, anche pubbliche, e servizi presenti nel libero mercato;

ad incentivare gli enti locali all'offerta di aree attrezzate per gli insediamenti di piccole e medie imprese.

4. MACERATINI, CURTO, PACE, PONTONE, TURINI, DEMASI,
COLLINO, MULAS, BONATESTA, FLORINO

Evidenzia l'estremo disagio esistente nelle aree meridionali, causato dalla grave situazione occupazionale di fronte a cui si registrano posizioni differenziate all'interno della maggioranza e un atteggiamento di attesa dell'Esecutivo; in un momento, peraltro, in cui la questione della

riduzione dell'orario di lavoro costituisce un elemento di rottura tra le parti sociali e il Governo. La maggioranza vorrebbe pervenire ad una proposta di risoluzione unitaria, ma tale risultato appare estremamente difficile, in considerazione delle diverse impostazioni che sembrano emergere. Rilevando, peraltro, l'evidente fallimento delle politiche per lo sviluppo fin qui attuate, sottolinea che un rinvio ulteriore nella adozione di interventi incisivi potrebbe pregiudicare in modo definitivo la possibilità di soluzione per i problemi meridionali. Ricorda che esistono alcune condizioni necessarie affinché si configuri un contesto economico in grado di risolvere la disoccupazione diffusa: esse sono sostanzialmente individuabili nel rafforzamento della sicurezza pubblica – attraverso un maggiore controllo del territorio – nello sviluppo di ampie reti infrastrutturali, nella riduzione della pressione fiscale sull'attività di impresa, nell'intervento per portare il costo del denaro al livello delle altre aree del paese e infine nella ricerca di una maggiore flessibilità del lavoro dipendente. Osserva che la realizzazione di alcuni di questi obiettivi è di competenza del Governo, mentre per altri è indispensabile l'azione di regioni, enti locali e grandi enti di gestione.

Fa presente, peraltro, che il Paese ha bisogno dell'adozione di politiche dell'occupazione, cioè di interventi destinati a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro e agevolare la mobilità sul mercato del lavoro, mentre, a suo avviso, gli strumenti adottati, per esempio il «pacchetto Treu» e l'accordo sul lavoro del 1996, sono sostanzialmente falliti. A tali politiche è necessario contrapporre interventi alternativi, che consentano la valorizzazione delle caratteristiche dell'economia del Meridione, eliminino in modo definitivo la criminalità organizzata e l'usura e rimuovano i vincoli e le lentezze attualmente esistenti. Propone, quindi, un intervento che si basi su una maggiore responsabilizzazione degli enti locali e delle regioni, superando l'impostazione centralistica tipica delle forze che sostengono la maggioranza, conservando a livello centrale esclusivamente la definizione dell'ammontare di risorse, alcuni poteri di monitoraggio e di valutazione dei risultati ed eventuali poteri sostitutivi. Il ruolo fondamentale delle regioni nella definizione e nell'attuazione delle politiche per l'occupazione si realizza con l'istituzione di agenzie di programmazione regionale, cui è assolutamente necessario affiancare le espressioni del mondo associativo, che in quanto vitali elementi per lo sviluppo economico, devono essere opportunamente valorizzate. Sottolinea, infine, la necessità di promuovere una velocizzazione delle procedure comunitarie e di negoziare una fase di transizione che consenta di fronteggiare l'uscita delle regioni italiane dall'obiettivo 1 e la conseguente perdita di risorse comunitarie.

Il senatore RIPAMONTI illustra la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,
premessi che:

il Mezzogiorno non ha superato le difficoltà del passato e vi sono segnali evidenti dell'aumento del divario con il resto d'Italia e le zone forti d'Europa;

all'interno di quest'area si sono create notevoli disparità con evidenti situazioni di gravissimo malessere economico e sociale;

con gradazioni differenti, l'intervento straordinario attraverso la Cassa per il mezzogiorno e l'Agenzia, può essere definito un fallimento per quanto riguarda la capacità di innescare processi di sviluppo reale essendosi limitato a sostenere il reddito di queste zone attraverso lo spostamento di grandi masse finanziarie;

ciò ha comportato:

a) una grave carenza di qualità delle opere realizzate, discutibili anche in termini di opportunità e di utilità dei lavori;

b) un mancato autonomo sviluppo dell'imprenditoria locale spesso soltanto terminale di soggetti molto più consistenti che, in qualche occasione, non hanno disdegnato rapporti con la criminalità organizzata;

c) la crescita di una pubblica amministrazione qualificatasi più come soggetto di gestione clientelare di risorse che come titolare di un obbligo per il raggiungimento di obiettivi di utilità sociale;

d) la stagnazione delle capacità produttive in settori decisivi rispetto alla struttura del territorio, quali ad esempio il turismo, la valorizzazione dell'ambiente e Le energie alternative;

e) l'abbandono di iniziative economiche produttive, soprattutto in agricoltura, a causa dell'anomalo sistema di aiuti ed incentivi;

da qualche tempo, grazie ad una nuova classe di amministratori locali, in alcune aree del mezzogiorno si è avviata una nuova assunzione di responsabilità con un conseguente sviluppo dal basso di imprenditorialità e di forze sociali che concorrono, seppure con fatica, alla creazione di opportunità di lavoro e di crescita dell'economia: considerato inoltre che:

il concetto di sviluppo del Mezzogiorno deve essere considerato come una fattore assolutamente imprescindibile dal suo territorio interrogandosi sul modo migliore di utilizzare le sue peculiari risorse naturali a fini di produzione di beni e servizi e di creazione di lavoro, su come si intendano valorizzare nell'assoluto rispetto dell'ambiente, le vaste aree delle colline interne, oggi in gran parte spopolate, capaci di ospitare nuove forme di allevamento, di industria forestale, di turismo escursionistico;

esiste la necessità di intraprendere strategie per dotare il territorio del Sud di Italia di risorse idriche nonchè adottare economie, produttive e di servizi da sviluppare intorno alla tutela del mare e attraverso l'opera di risanamento ambientale dei fiumi e di contrasto dei fenomeni di erosione delle coste attraverso il recupero dell'equilibrio territoriale e l'incentivazione dei contratti di quartiere da allargare anche all'edilizia privata attraverso forme di convenzione con i comuni,

impegna il Governo:

a provvedere, di concerto con le regioni interessate, alla creazione di Agenzie regionali le quali, avvalendosi delle potenzialità espresse

delle Università, svolgano funzioni di servizio alla progettualità locale la fine di apportare un supporto qualificato sia al pubblico che al privato per migliorare la qualità e il grado di esecutività dei progetti, garantendo alle regioni la responsabilità della spesa;

a provvedere alla creazione di una struttura di coordinamento centrale superleggera con funzioni di servizio alla progettualità locale, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, con compiti di sussidiarietà come ad esempio viene fatto nell'attuazione dei fondi strutturali della Comunità;

ad impegnarsi alla dismissione delle attuali strutture esistenti (Ipi, Spi, Enisud, Insud, Igi, Itainvest, eccetera) che spesso operano sovrapponendosi le une alle altre;

a provvedere affinché i fondi già a disposizione dell'esecutivo, nonché quelli provenienti dalla dismissione delle strutture soppresse, vengano investiti per interventi rivolti alla sicurezza e alla lotta alla criminalità, alla realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo (ferrovie, acquedotti, telecomunicazioni) ragionando in termini di economicità, di compatibilità con l'ambiente e di ritorno in forze di lavoro occupate, incentivando la capacità locale di «fare impresa»;

a dare priorità agli interventi sulle infrastrutture esistenti al fine di renderle funzionanti ed in grado di rispondere alle esigenze per cui sono state realizzate procedendo all'ammodernamento delle linee ferroviarie ed alla messa in sicurezza della Salerno-Reggio Calabria e della 106 Ionica, affrontando il problema dell'attraversamento dello stretto di Messina mediante la verifica della fattibilità dello spostamento sul porto di Gioia Tauro del traffico pesante da indirizzare direttamente su Palermo laddove sia diretto al Nord della Sicilia;

ad adottare le misure idonee a recuperare l'efficienza del sistema bancario e creditizio del Mezzogiorno in modo da superare l'attuale situazione di crisi e di forte penalizzazione dei privati nel rapporto con il sistema bancario anche a causa dell'elevato costo del denaro;

a valorizzare l'agricoltura di qualità e a promuovere la riduzione della presenza della chimica in tale settore recuperando le produzioni tipiche locali, nonché a sostenere, soprattutto nelle tre regioni (Calabria, Campania e Puglia) soggette a Commissariamento, il superamento dell'emergenza rifiuti favorendo la raccolta differenziata attraverso incentivi alla Cooperazione sociale e la bonifica dei siti delle discariche abusive;

all'attuazione di specifici interventi in campo ambientale con riferimento alla valorizzazione, al risanamento, alla manutenzione e al controllo dell'ambiente quale fonte per il rilancio di investimenti in nuove tecnologie, di creazione di nuova occupazione, di modernizzazione e rilancio di una nuova qualità di sviluppo sostenibile con priorità di intervento nei seguenti settori:

a) collettamento e depurazione delle acque: affrontando le situazioni che presentano i maggiori carichi inquinanti quali le aree metropolitane, i capoluoghi, le aree interessate da forte presenza urbana ed industriale, nonché le aree costiere puntando al completamento, all'am-

piamento e all'adeguamento tecnologico delle opere già avviate, o in corso di realizzazione, nonché, all'attivazione di opere realizzate ma non funzionanti, dando così attuazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE che richiede nuovi e più stringenti interventi per la depurazione degli scarichi e la qualità dei corpi idrici;

b) bonifica dei siti e delle aree inquinate: mediante l'attuazione di un piano nazionale di intervento di riqualificazione e rinaturalizzazione di siti e aree ad elevato rischio ambientale, al fine di garantire e favorire, con l'avvenuta bonifica, una nuova occasione di lavoro di impresa ecocompatibile e tecnologicamente avanzata in ambienti definitivamente risanati, nonché di offrire una prospettiva e una speranza a popolazioni che da generazioni vivono in ambienti inquinati;

c) fonti energetiche rinnovabili: per attuare, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia alla Conferenza di Kyoto, una politica energetica innovativa ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale e realizzare il decollo dell'uso delle fonti rinnovabili come sorgenti di energia, mediante il ripristino di incentivi all'utilizzo delle fonti pulite, quali il solare, l'eolica, la minidroelettrica, le biomasse;

d) recupero e risanamento delle aree urbane: attraverso interventi finalizzati alla salvaguardia, al recupero e al miglioramento delle condizioni insediative sia dei centri storici che degli ambiti periferici delle aree urbane da attuare sulla base di una pianificazione attenta; che consideri la tipologia, gli elementi costruttivi lo stato di conservazione e la riqualificazione delle infrastrutture e delle reti, che individui gli spazi e i luoghi per i servizi e le attività comuni;

e) tutela dei beni culturali, storici e paesaggistico del Mezzogiorno: attuando un consistente programma di interventi finalizzati alla loro tutela, risanamento e riuso compatibile quale occasione irrinunciabile per coniugare iniziative occupazionali di alta professionalità con la possibilità di riqualificarli e valorizzarli;

a realizzare un piano di sostegno delle aree interne dell'appennino attraverso:

a) un sostegno ai servizi pubblici e sociali a favore delle piccole comunità di montagna;

b) una valorizzazione dei parchi nazionali e regionali e delle aree protette attraverso il trasferimento di risorse agli Enti Parco ed all'incentivazione di attività compatibili con le destinazioni delle aree a partire dall'agricoltura biologica nonché con la creazione di centri di assistenza tecnica per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, il recupero di forme collettive di trasporto per le visite turistiche attraverso l'utilizzo di ferrovie dismesse;

c) la realizzazione di parchi geominerari e geovulcanici;

all'attuazione di progetti pilota per la realizzazione nelle isole minori, di attività per la raccolta dei rifiuti, per il risparmio idrico, per il turismo ecocompatibile e per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili;

a sviluppare l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata in una logica di programmazione per progetti, ponendo maggiore

attenzione e nuove energie a tutti gli strumenti di programmazione della spesa e di stimolo dello sviluppo fortemente caratterizzati territorialmente, come ad esempio i patti territoriali che, rappresentano un efficace intervento, a condizione che:

la più volte richiamata «eco-compatibilità» degli interventi sia effettiva;

vengano coinvolte anche esperienze di nuove attività a bassa produttività di capitale ed alta composizione di lavoro, in grado di sviluppare occupazione e coesione sociale;

gli attori dell'intervento non siano solamente i tradizionali protagonisti del patto (imprese, banche, parti sociali) ma che al tavolo di concertazione vengano stimolate a partecipare anche esperienze non tradizionali e innovative;

si snelliscano le pratiche burocratiche di controllo e indirizzo, attraverso percorsi paralleli speciali per le procedure attuative;

nella progettualità territoriale, vi sia spazio e possibilità di sviluppo per interventi speciali per l'occupazione dei giovani.

5.

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PIERONI

Sottolinea l'esigenza che la maggioranza fornisca indicazioni che consentano di affrontare più organicamente il problema del lavoro, rendendo, così, più agevole anche il confronto tra le parti sociali e il Governo. Condivide le critiche delle organizzazioni sindacali per la mancata applicazione del «pacchetto Treu», segnalando, ad esempio, la mancata definizione di agevolazioni per incentivare l'emersione di imprese che operano in nero e sottolinea la rilevanza della recente ripartizione di risorse attuata dal CIPE, che rende immediatamente disponibili risorse già esistenti, assegnandole direttamente ai Ministeri. È auspicabile, peraltro, che nella prossima legge finanziaria sia previsto un ulteriore, sostanziale intervento a favore delle aree depresse, cui potranno aggiungersi le eventuali risorse rese disponibili dalla riduzione dei tassi di interesse, in parte da destinare ad interventi per lo sviluppo e in parte alla riduzione del carico fiscale.

Osserva, inoltre, che il mercato del lavoro, nelle aree meridionali, presenta caratteristiche strutturali specifiche, strettamente collegate al modello di sviluppo fino ad ora in essere; risulta ormai evidente, però, che anche la realizzazione di più elevati tassi di crescita, non comporta automaticamente una riduzione della disoccupazione. Sottolinea, peraltro, la presenza di situazioni molto differenziate nel Mezzogiorno, soprattutto tra fascia adriatica e fascia tirrenica, cui corrisponde da un lato una nuova classe dirigente e una vitale cultura imprenditoriale, dall'altro una scarsa qualità della progettazione, la lentezza burocratica e la sovrapposizione inefficiente di responsabilità tra diversi enti. La considerazione dei citati elementi, evidenzia l'impossibilità di proporre un modello centralistico di decisione delle politiche di sviluppo e, conseguentemente, la necessità di programmare uno sviluppo basato sui poteri locali, con l'istituzione di agenzie regionali, che avvalendosi anche delle potenzialità espresse dalle università, svolgano funzioni di servizio alla

progettualità locale; rileva, inoltre, l'opportunità di provvedere alla creazione di una struttura di coordinamento centrale, anch'essa con funzioni di servizio alla progettualità locale e dotata di poteri sostitutivi e l'esigenza di dismettere gli esistenti enti di promozione.

Osserva, infine, che l'economia meridionale può diventare il laboratorio di un nuovo modello di sviluppo, basato su una politica di recupero ambientale – soprattutto delle periferie e dei centri storici – sull'adozione di fonti energetiche rinnovabili e sulla tutela dei beni culturali storici e paesaggistici del Mezzogiorno, che consenta la creazione di una nuova imprenditorialità con radici profonde nelle comunità locali.

Il senatore GRILLO illustra la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,

premesso che:

gli impegni assunti dal Governo in tema di occupazione si sono tradotti in sterili enunciazioni (l'ormai noto «Patto per il lavoro», al quale sarebbe dovuto seguire una conferenza nazionale sul lavoro sembra non essere mai stato nell'agenda di questo Governo) o in fumosi progetti di sussidio (il «Pacchetto Treu» ha ben presto manifestato i suoi limiti);

la politica di concertazione portata avanti dal Governo Prodi insieme alla grande impresa ed ai sindacati confederali, ha mantenuto le rigidità del mercato del lavoro, creando gravi sperequazioni tra chi ha un posto di lavoro e chi è disoccupato o è costretto al lavoro sommerso, con l'effetto di aggravare la situazione sociale nelle aree meno sviluppate;

i recenti dati macroeconomici relativi alla situazione del Mezzogiorno sono allarmanti e sottolineano come il divario economico tra il Nord e il Sud d'Italia tenda ad aumentare. Il CentroNord nel 1998 dovrebbe registrare una ripresa del prodotto interno lordo (PIL) significativa, raddoppiando la crescita rispetto al 1997, mentre nel Mezzogiorno si dovrebbe avere un incremento minimo;

la situazione del Sud del nostro Paese rimane fortemente condizionata da fattori esterni all'economia come la criminalità organizzata, una piaga devastante che impedisce il formarsi di una iniziativa imprenditoriale in un contesto di ordine pubblico garantito e di controllo del territorio da parte delle istituzioni,

considerato che:

uno dei fattori che ha pesato negativamente nella politica di sviluppo per il Mezzogiorno e le altre aree depresse è stata l'impostazione da «pianificazione centralizzata» che oltre a ridurre l'efficacia dello sforzo finanziario ha determinato una difficile individuazione delle responsabilità in relazione ad iniziative chiaramente fallimentari;

nei più recenti patti territoriali e contratti d'area la funzione dello Stato centrale, seppur mitigata dalla cosiddetta programmazione negoziata, resta rilevante nella sua competenza di controllo e di filtro istruttorio,

constatato che:

la realizzazione di uno Stato moderno ed efficiente passa attraverso la piena applicazione del principio di sussidiarietà con il coinvolgimento primario delle competenze e dell'energia dei privati e con la responsabilizzazione delle istituzioni locali;

la partecipazione delle regioni e degli enti locali alla politica di sviluppo non rappresenta soltanto uno strumento di rafforzamento della democrazia ma, come risulta dall'esperienza di altri Paesi europei, lo strumento più efficace per promuovere uno sviluppo decentrato proveniente dal basso in cui gli attori e i fruitori dei meccanismi di accelerazione degli investimenti finiscono per avere il peso maggiore,

rilevata la necessità di:

promuovere uno sviluppo economico autosostenuto, che produca risorse, beni, servizi e conoscenze in sintonia con i bisogni del territorio;

favorire l'internazionalizzazione dell'economia e accrescere la competitività mediante investimenti in settori tecnologicamente avanzati;

sviluppare le risorse umane attraverso la formazione permanente che elevi e diversifichi i livelli professionali;

attivare il modello del *proJect-financing* nell'ambito di un piano per un rapido potenziamento delle infrastrutture, in particolar modo nei settori del trasporto e dell'intermodalità, della rete informatica e delle telecomunicazioni e delle fonti energetiche,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso strumenti legislativi che possono trovare ampio dibattito e confronto in Parlamento, ad una riorganizzazione delle funzioni di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse, da realizzare attraverso le seguenti modalità:

la cessione sul mercato delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e da enti pubblici in società che operano per la promozione e lo sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale;

la liquidazione degli enti e delle società sopradette nel caso in cui non risultino di interesse economico;

il trasferimento delle attività di promozione e di sviluppo delle aree depresse a società per azioni, operanti, nel territorio regionali, a prevalente capitale privato con la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati;

la predisposizione di adeguate misure che favoriscano l'assorbimento, da parte delle società miste di cui sopra, di quelle professionalità presenti negli attuali enti e società di promozione dello sviluppo;

l'attivazione – in attesa di un'ampia deregolamentazione della fase amministrativa – di zone speciali in grado di attrarre in tempi rapidi investimenti attraverso l'uso di procedure amministrative semplificate nonché della leva fiscale e contributiva,

l'affidamento alle regioni e agli enti locali della redazione di pian socio-economici pluriennali (interessanti i settori primario, seconda-

rio e terziario, compreso il turismo) che definiscano azioni di sviluppo per le aree depresse e nei quali dovranno essere indicati gli obblighi, i parametri e le priorità da soddisfare con gli interventi secondo le modalità stabilite dal CIPE. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dovrà svolgere attività di supporto programmatico, di coordinamento e verifica delle azioni di sviluppo predisposte dalle regioni;

la creazione di un Fondo per lo sviluppo delle aree depresse gestito dal CIPE sulla base dei piani predisposti dalle regioni ed alimentato con risorse derivanti da stanziamenti statali disposti con legge e da delibere CIPE.

6. GRILLO, TAROLLI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, GUBERT, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, GRECO, MANCA, MUNGARI, TRAVAGLIA, NOVI, TONIOLLI

Osserva che si deve registrare il fallimento di tutte le iniziative fino ad oggi annunciate o realizzate dal Governo volte ad affrontare, in particolare, la questione occupazionale nel Mezzogiorno. I dati più recenti indicano, infatti, che la disoccupazione giovanile nelle regioni meridionali ha raggiunto il tasso del 57 per cento e che la ripresa dell'economia in atto riguarda esclusivamente il Nord. Il documento di cui è primo firmatario parte quindi dalla constatazione che i metodi di intervento basati sulla pianificazione centralistica appartengono al passato e non possono essere in alcun modo utilizzati nell'attuale situazione di globalizzazione dell'economia. Inoltre, l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria produce inevitabili conseguenze anche rispetto al limite di risorse finanziarie che lo Stato può direttamente investire. La sottoscrizione del patto di stabilità obbliga, infatti, il Governo a mantenere una linea di contenimento finanziario anche e soprattutto dopo l'avvio del processo di unificazione.

Si sofferma, quindi sulle possibili prospettive del Mezzogiorno, precisando che occorrerebbe impostare le strategie di intervento sulla consapevolezza che le aree non sviluppate del Sud rappresentano un'opportunità per l'intero Paese e non un problema da risolvere attraverso l'impiego straordinario di risorse finanziarie. Non è interessato, quindi al consueto preannuncio di stanziamenti più o meno ingenti a favore del Mezzogiorno, ma alla individuazione delle spese che effettivamente si è in grado di sostenere con risultati efficaci.

I meccanismi della programmazione negoziata hanno costituito un piccolo passo in avanti nella direzione di ridimensionare il ruolo degli apparati centrali nella politica per le aree depresse, ma è indispensabile - a suo giudizio - puntare in modo più netto ad uno sviluppo di tipo endogeno per il quale sembrano esistere le condizioni di base. Nascono infatti molte nuove imprese nel Mezzogiorno e vi è una nuova classe dirigente locale su cui occorre puntare in modo inequivoco, affidando ad essa poteri e responsabilità. In questo quadro, le regioni possono e devono svolgere un ruolo strategico nella individuazione delle priorità di

intervento. Per tale ragione, la sua parte politica ritiene preferibile la istituzione di una agenzia per lo sviluppo in ogni regione, considerando superata l'impostazione volta a prevedere che il coordinamento debba essere comunque esercitato a livello centrale. Le risorse dovrebbero essere comunque distribuite dal CIPE, ma esclusivamente sulla base di quanto indicato dalle regioni.

Appare essenziale inoltre il pieno coinvolgimento dei soggetti privati nelle nuove attività imprenditoriali, sulla base del principio di sussidiarietà e mirando a coinvolgere quei nuovi soggetti privati che possono scaturire dalla riforma in atto sul ruolo delle fondazioni bancarie o attraverso la creazione dei fondi pensione. In tale logica, sembra opportuno prevedere la cessione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e da enti pubblici per favorire la creazione di società miste con maggioranza privata, nonché l'attivazione di zone speciali in grado di attrarre in tempi rapidi investimenti attraverso l'uso di procedure amministrative semplificate, nonché della leva fiscale e contributiva.

Conclude precisando che, in esito alla conclusione dell'esame in corso sarà indispensabile intervenire in via legislativa per realizzare, con il pieno coinvolgimento del Parlamento, quelle modificazioni normative che appaiono indispensabili al perseguimento di una politica realmente innovativa per il Mezzogiorno.

Il presidente COVIELLO annuncia che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione:

premessi che:

rilevato l'alto livello di disoccupazione che nel Mezzogiorno, si assesta nel 1997 al 22.3 per cento, livello tre volte più elevato rispetto al Nord, congiuntamente alla debole ripresa economica in corso che interessa il Mezzogiorno solo marginalmente, ciò anche per l'inefficacia delle misure previste dalla legge n. 127 del 1997 (Bassanini), dalla legge «sblocca cantieri» legge n. 135 del 1997, alla lenta applicazione dei nuovi strumenti d'intervento nelle aree depresse, congiuntamente ai limiti della legge Treu, legge n. 196 del 1997, in cui la crescita dell'occupazione dovrebbe risultare affidata agli automatismi di mercato;

risulta lenta l'applicazione delle leggi, in relazione agli obiettivi 1-2-e Sb a e quelle previste per interventi straordinari dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

lo sviluppo del meridione rimane fortemente compromesso, da fattori ambientali condizionati dalla criminalità organizzata che impediscono il libero sviluppo di iniziative imprenditoriali;

lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere inteso in senso federalista e non centralista e quindi il principio della sussidiarietà deve essere portante per il rilancio dell'intera economia del Mezzogiorno, risolvendo anche i problemi di microeconomia sviluppata in piccoli distretti;

l'individuazione delle attività deve essere rilasciato alle forze imprenditoriali e quindi deve svilupparsi secondo i principi della libera concorrenza, favorendo il libero mercato e creando le condizioni

economiche e finanziarie atte ad incentivare qualsiasi iniziativa idonea a creare posti di lavoro produttivi e duraturi;

in relazione ai problemi del lavoro si devono attuare le «gabbie salariali» al fine di incentivare veramente l'occupazione attivando qualsiasi forma di mobilità e rivedendo i contenuti della busta paga;

per l'impresa è importante eliminare il sostituto d'imposta;

la strategia politica dei grandi enti finalizzata, «non» allo sviluppo del Mezzogiorno, ma all'assistenzialismo di Stato, ha creato un debito pubblico enorme ed una disoccupazione travolgente, specialmente tra i giovani;

la politica attuata dalle grandi banche ha portato alla crisi attuale ed alla bancorotta dei più importanti istituti di credito, per cui è auspicabile una netta inversione di tendenza, riconoscendo il ruolo dell'impresa, quindi la produttività;

la classe dirigente e politica pian piano è diventata dipendente dello statalismo centralista per cui l'obiettivo non è mai stato il profitto o la rendita finanziaria, ma un sopravvivere che ha portato ai risultati attuali;

territorialmente non si sono mai risolti i problemi riconoscendo le diversità regionali del Mezzogiorno, considerando anche i problemi in parallelo delle grandi città metropolitane. Nel sud è infatti difficile poter identificare aree cosiddette «omogene», è quindi importante verificare perchè in alcune realtà locali risulta possibile associare incremento di fatturato, con aumenti di redditività media ed in altre regioni pur aumentando il fatturato si associano decrementi netti nella redditività; da queste poche realtà si deve poter ripartire;

nel Mezzogiorno non sono mai riuscite ad insediarsi le multinazionali le quali penetrano ovunque quando si neutralizzano i rischi d'impresa, quindi è importante ed inderogabile attivare ogni attrattiva economica che richiami questi grandi gruppi permettendo loro di attivare una vera economia di mercato;

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso strumenti legislativi alla riorganizzazione delle funzioni di promozione per lo sviluppo e della progettazione industriale del Mezzogiorno;

a procedere alla privatizzazione e alla cessione di tutte le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e dagli enti pubblici, indirizzando la dotazione verso progetti ben definiti, la cui gestione deve essere a carattere misto con capitale in maggioranza privato;

a favorire la formazione di società con capitale a maggioranza privato, atte ad assumersi il rischio economico tecnico e finanziario di iniziative economica, finanziarie atte a rilanciare l'economia del Mezzogiorno in modo che ci sia in tempi reali, anche un'efficace controllo di tale sviluppo;

a permettere alle imprese che intendono partecipare a tale sviluppo di avere strumenti legislativi chiari e coerenti con la politica economica che si intende rilanciare;

a procedere ad una sostanziale semplificazione burocratica degli *iter*, attuando una forte «deregulation», e contemporaneamente indivi-

duare sistemi di controllo efficienti, in modo di avere in tempi reali l'esatto quadro della situazione;

a favorire con incentivi, sgravi fiscali e oneri contributivi, almeno per i primi anni, solamente gli investimenti produttivi, finalizzati alla creazione di veri posti di lavoro;

a definire in modo chiaro quali sono i settori che dovranno essere prioritari e portanti per lo sviluppo del Mezzogiorno, concedendo per questi, vie preferenziali di accoglimento degli iter previsti;

a riconoscere che le regioni del Mezzogiorno non hanno tutte i medesimi problemi e non possono sviluppare le stesse attività, quindi agire secondo i principi del liberismo federalista, verificando i risultati fin qui ottenuti, in base al fatturato e redditività, ma spingendo subito qui distretti che hanno già dimostrato capacità imprenditoriali;

a dividere le problematiche regionali da quelle delle grandi città metropolitane, quali Napoli - Palermo ed altre grandi realtà, ma pianificare con obiettivi realizzabili e tali da unire le diversità;

a fare in modo che sia il mercato a sviluppare l'economia, accentuando quegli stimoli che lo sviluppo dei distretti esigono e nello stesso tempo cercare di neutralizzare quelle spinte che possono creare una concorrenza sleale che disincentiva lo sviluppo;

a fare proposte innovative atte a richiamare le multinazionali ad operare nel bacino del Mediterraneo, instaurando quelle facilitazioni che ne favoriscono l'inserimento e che diminuiscono il rischio d'impresa;

a preparare piani di sviluppo credibili, per obiettivi, settori e tempi di realizzazione, da proporre all'Unione europea;

a impegnare il sistema bancario ad attivare una seria politica bancarla strettamente finalizzata allo sviluppo economico e basata su proposte concrete e produttive, concedendo finanziamenti in tempi ristretti e favorendo con incentivi fiscali l'inserimento di aziende del Sud nel listino azionario;

a attivare un'agenzia che deve avere solo compiti promozionali e progettuali a maggioranza privata, lasciando la gestione dei progetti alle singole grandi imprese private che ne concretizzeranno le proposte;

a perseguire i principi di meno stato e più impresa, libera concorrenza e tutela del cittadino utente dei servizi e consumatore;

a monitorare lo sviluppo per essere in grado di conoscere in ogni momento, la situazione effettiva di crescita, onde anticipare in tempi reali eventuali correzioni.

7. WILDE, TABLADINI, MANFROI, LAGO, DOLAZZA, MORO, BRIGNONE, ROSSI, PERUZZOTTI, LORENZI

Il Senato,

constatato che:

il Mezzogiorno non ha superato le difficoltà del passato e vi sono segnali evidenti dell'aumento del divario con il resto d'Italia e le zone forti d'Europa;

la politica dell'intervento straordinario non ha colmato il divario del Mezzogiorno con il resto del Paese per la contemporanea riduzione

dell'intervento ordinario che ha fatto venir meno l'aggiuntività dell'intervento pubblico nel Sud;

la politica meridionalistica iniziata nel dopoguerra, al di là dell'ispirazione di fondo, non ha originato un sistema produttivo locale ma è servita a sostenere i consumi per cui di fatto ha alimentato l'apparato produttivo delle Regioni industrialmente forti;

il livello di disoccupazione nel Mezzogiorno, attestatosi ancora nel 1997 al 22,6 per cento conferma, unitamente ad altri indicatori, che la ripresa economica in corso interessa solo marginalmente il Mezzogiorno;

il costo del denaro, più alto rispetto alle altre aree del Paese, non solo non favorisce la nascita di nuove iniziative ma è, in molti casi, fattore non secondario della crisi delle aziende,

l'ampiezza, la capacità e la crudeltà delle organizzazioni delinquenziali, nonostante la più efficace azione di difesa della legalità da parte degli organi dello Stato svolta negli ultimi anni, continuano ad ostacolare la nascita di un apparato produttivo;

il ritardo del Sud, per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale, costituisce elemento di forte penalizzazione per la creazione di nuovi insediamenti produttivi;

sono quindi necessari interventi rilevanti per l'adeguamento ed il miglioramento delle condizioni per quanto riguarda la rete dei trasporti, il sistema energetico, la presenza di acquedotti, la rete fognaria, gli strumenti per la difesa del suolo ed il risanamento urbano, nonché per il potenziamento della rete telematica ed informatica;

è altresì necessaria una qualificata evoluzione nel settore della formazione e della ricerca scientifica;

considerato che:

la politica economica del Governo ha consentito il conseguimento di risultati notevoli sul versante del risanamento dei conti pubblici e rilevanti su quello delle risorse rese disponibili;

la ripresa economica in corso nel Paese offre la possibilità di promuovere un più impegnativo sviluppo imprenditoriale nelle aree depresse e che a questo fine si debba ricercare un più efficiente impegno del Governo;

gli impegni sulle politiche di sviluppo sono stati ribaditi nell'accordo di lavoro, nel documento sul Welfare sociale e per ultimo nella seduta del CIPE del 23 febbraio 1998 e nelle contestuali dichiarazioni del Presidente del Consiglio che lo ha presieduto;

l'integrazione dell'Italia nell'Unione europea sarà più stabile nella misura in cui si favorirà la partecipazione di tutto il Paese al nuovo mercato unico dei paesi membri;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a promuovere una politica coerente e a realizzare un insieme di strumenti in grado di favorire e supportare i processi di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree del Mezzogiorno;

a potenziare misure di sicurezza effettive sul territorio delle regioni meridionali, coordinando il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, coinvolgendo tutto il sistema impegnato nel sociale: dalle istituzioni scolastiche alle associazioni di volontariato, ai privati cittadini;

ad adottare le misure idonee a recuperare, l'efficienza del sistema bancario e creditizio del Mezzogiorno, in modo da superare l'attuale situazione di crisi e di forte penalizzazione dei privati nel rapporto con il sistema bancario, anche a causa dell'elevato costo del denaro;

a sollecitare una maggiore diffusione dei consorzi fidi attraverso la partecipazione pubblica al capitale di rischio in modo da rendere possibile la riduzione dei tassi per gli affidamenti destinati alla produzione;

a valutare l'opportunità di consolidare le esposizioni aziendali dei settori economici in crisi con la concessione di mutui agevolati;

a semplificare e riordinare il sistema degli incentivi per il lavoro e la produzione attraverso procedure rapide e chiare e contemporaneamente a individuare sistemi di controllo efficienti;

ad individuare misure di flessibilità ed incentivazione fiscale utili per gli insediamenti di attività produttive e l'aumento di occupazione nelle regioni del Mezzogiorno;

a semplificare le procedure degli strumenti della programmazione negoziata, (contratti d'area e patti territoriali), soprattutto perfezionando l'istituto dello sportello unico, attivando in queste zone procedure amministrative semplificate, leva fiscale e contributiva al fine di attirare nuovi investimenti;

a favorire patti di gemellaggio tra distretti industriali del Centro-Nord e le aree del Mezzogiorno, per agevolare il trasferimento di imprese;

a rinegoziare in sede comunitaria i nuovi parametri che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali, in modo da affrontare con gradualità l'esclusione di alcune regioni meridionali dall'obiettivo 1, a ridisegnare infine la nuova PAC, prestando grande attenzione alle colture mediterranee e, dunque, alle politiche dei settori agro-alimentari ed agro-industriali;

a definire in modo chiaro i settori che dovranno essere prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno, fissando già nel DPEF 1999-2001 le decisioni di finanziamento e i flussi di pagamento;

ad attivare il modello del *project financing* per un rapido potenziamento delle infrastrutture, soprattutto nei settori del trasporto, delle risorse idriche, della rete informatica e delle telecomunicazioni e delle fonti energetiche, e nella riqualificazione delle periferie urbane e dei centri storici, concentrando in essa una quota di fondi comunitari;

a prevedere un'agenzia di dimensioni ridotte con il ruolo di coordinamento degli enti e delle società nazionali di promozione nel Sud;

a provvedere contestualmente alla riorganizzazione di tali enti e società, facendo precedere il riordino da una attenta ricognizione dei risultati conseguiti, delle risorse disponibili e delle procedure da utilizzare;

a prevedere l'utilizzo di strutture regionali delle società o degli enti sopra riportati, cui affidare il compito di promuovere e valorizzare i

progetti di rilevanza locale regionale, in collegamento con le iniziative interessate ai patti territoriali ed ai contratti d'area;

a creare un fondo per lo sviluppo delle aree depresse gestito dal CIPE ed alimentato con risorse derivanti da stanziamenti statali, in modo da consentire un coordinamento della spesa e della ripartizione dei fondi alle Regioni interessate.

8. MARINI, MANIERI, IULIANO, DEL TURCO, BESSO CORDERO

Il presidente COVIELLO, conclusasi la fase di illustrazione delle proposte di risoluzione fino ad ora presentate, dichiara aperta la discussione.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE osserva che la presenza di aree limitate di sviluppo anche nel Mezzogiorno può essere vista, in termini positivi, come un primo segnale di inversione di tendenza nella situazione economica delle regioni meridionali o viceversa, in termini negativi, come la difficoltà di determinare le condizioni per uno sviluppo di carattere strutturale e permanente.

Esprime quindi la propria preoccupazione per l'ottica con cui il Governo continua a voler affrontare i gravi problemi delle aree depresse. Gli strumenti che fino ad ora sono stati messi a punto o di cui si prefigura la istituzione, sono volti, essenzialmente, a migliorare l'offerta di lavoro, mentre non sembra esservi piena consapevolezza dell'esigenza di agire contestualmente anche sul fronte della domanda di lavoro. A questo fine, non appare sufficiente sperare che da un incremento del PIL possano automaticamente derivare nuovi posti di lavoro: è necessario, invece, rimuovere gli ostacoli che impediscono una reale crescita dei consumi privati. Non vi è dubbio che solo da ciò potrà scaturire l'interesse per le imprese ad investire nel Mezzogiorno, ma l'elevato tasso di fiscalità presente in Italia e la forte propensione al risparmio costituiscono elementi decisivi di freno che non possono in alcun modo essere superati attraverso una mera politica di investimenti pubblici.

Il senatore TURINI osserva che dopo decenni di intervento straordinario per il Sud d'Italia i ritardi appaiono ancora oggi molto rilevanti: il divario economico fra Nord e Sud tende, anzi, ad aumentare. Peraltro, la situazione del Mezzogiorno rimane fortemente condizionata anche da fattori esterni; le carenze infrastrutturali non si limitano alla minore dotazione di reti di trasporto e comunicazione o di opere pubbliche, ma investono l'organizzazione della vita civile, l'ordine pubblico, la disponibilità dei servizi necessari per accrescere sia la qualità della convivenza, sia la competitività delle imprese; in definitiva, il funzionamento delle istituzioni.

Di particolare evidenza è la trasversalità della situazione meridionale rispetto per esempio ai problemi della cultura, delle relazioni industriali, della finanza e della pubblica amministrazione. Ma uno dei fattori che ha più pesato negativamente nella politica di sviluppo per il Mezzogiorno è stata l'impostazione di pianificazione centralizzata che, oltre

a ridurre l'efficacia dello sforzo finanziario, determinava una difficile individuazione delle responsabilità in relazione ad iniziative chiaramente fallimentari.

A suo avviso, anche nei più recenti patti territoriali e contratti d'area la funzione dello Stato centrale resta rilevante. Occorre cambiare e conferire piena autonomia e responsabilità alle regioni e agli enti locali, determinando così un processo alimentato dal basso ed evitando tutti quegli inconvenienti prodotti da anni di centralismo e dirigismo che la creazione di una nuova agenzia finirebbe per perpetuare. A suo giudizio, non si tratta quindi semplicemente di riordinare gli enti di promozione esistenti, ma di liquidarli; sostituendoli con strutture societarie miste, con la partecipazione delle regioni e degli enti locali, a prevalente capitale privato. In questo ambito, il ruolo dello Stato resta importante, ad esempio, nella definizione delle politiche del credito e del costo del lavoro.

Ritiene, infine, che il pieno coinvolgimento delle regioni nella politica di sviluppo non rappresenti soltanto uno strumento di rafforzamento della democrazia ma, come risulta dall'esperienza di molti Paesi europei, il modo più efficace per promuovere uno sviluppo decentrato in cui gli attori e i fruitori dei meccanismi di accelerazione degli investimenti finiscono per avere il peso maggiore. L'impostazione descritta è alla base delle iniziative legislative della sua parte politica e della proposta di risoluzione già illustrata dal senatore Pace.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

231^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(3075) CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Parere alla 8^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il sottosegretario LAURIA ricorda che il disegno di legge del Governo origina da un ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati da tutti i Gruppi nel corso della precedente sessione di bilancio, nel quale si prescriveva una procedura di gara per l'affidamento del servizio. Il Governo è convinto che la tematica non sia riconducibile alla normativa europea in materia di appalto di servizi, bensì piuttosto all'articolo 21 della Costituzione con le connesse implicazioni. Segnalato poi che la disciplina prevista ha un carattere transitorio, si sofferma sul contratto di servizio stipulato con la RAI, assicurando che il testo del disegno di legge è suscettibile di quei miglioramenti che dovessero rendersi opportuni in relazione all'andamento dei lavori parlamentari. In merito alle osservazioni svolte dall'Autorità garante, ritiene che si tratti di un contributo da valutare con attenzione nell'autonomia dei rispettivi ruoli, per quanto siano state tenute presenti più l'esigenza di determinare un regime di concorrenza che quelle legate all'imparzialità e al pluralismo informativo.

Il senatore ELIA sostiene che la pubblicità delle sedute parlamentari, prescritta dall'articolo 64 della Costituzione, apparirebbe in contrasto con lo stabile affidamento delle trasmissioni ad un singolo operatore, senza nemmeno la previa esplicitazione di una gara. Viene inoltre in questione la nozione stessa di servizio pubblico, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, per cui è opportuno approfondire alcuni aspetti del disegno di legge, che trascendono anche le intese intervenute tra il Governo e le parti politiche.

Il senatore LISI manifesta forti perplessità circa la costituzionalità della normativa prevista in relazione alle modalità di gara, con riferimento soprattutto al comma 2, lettere *c*) e *d*). In tale procedura appare evidente che la concessionaria pubblica parte nettamente favorita, una volta che si considerino la sua potenzialità economica ed il *budget* pubblicitario. Dovrebbe essere quanto meno precisato che per investimenti effettuati si intendono quelli rivolti specificamente al settore radiofonico. Non sono nemmeno soddisfacenti il criterio del sessanta per cento del numero di ore complessive, da dedicare alla sedute di Assemblea, nè quello successivo relativo alle interruzioni pubblicitarie, il quale ultimo soprattutto nella gara favorisce gli operatori che dispongono di più rilevanti risorse pubblicitarie. Occorre altresì stabilire necessari controlli sull'imparziale gestione del servizio, dicendosi egli dubbioso dell'effettività di una vigilanza svolta dai Presidenti di Assemblea oppure da una Commissione parlamentare. Conclude ritenendo indispensabile un ulteriore approfondimento riguardo ai problemi di costituzionalità appena segnalati.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto, che potrà proseguire in una successiva seduta, tenendo conto dell'andamento dei lavori dinanzi alla Commissione di merito.

IN SEDE REFERENTE

(983) PELELLA. – *Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale*

(2312) CORTIANA. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2448) BIANCO ed altri. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale*

(2510) BOSI ed altri. – *Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore PARDINI, relatore sui disegni di legge in titolo, reputa opportuna una fase di ulteriore approfondimento e di verifica del testo da lui predisposto, da esperire in via informale anche alla luce degli emendamenti presentati e al fine di aggiornare la

formulazione della normativa, eventualmente per una successiva discussione in sede deliberante.

Il sottosegretario VIGNERI, a nome del Governo, conviene sull'opportunità del metodo indicato dal relatore.

Il senatore ROTELLI, premesso che la presenza del Sottosegretario per l'interno non è irrilevante per le valutazioni inerenti ai disegni di legge in titolo, si riserva di pronunciarsi nel merito una volta compiuta l'ulteriore elaborazione del testo da parte del relatore, di cui riconosce l'opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

249^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo 1998.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del provvedimento in titolo.

Il relatore CALLEGARO modifica l'emendamento 1.5 nell'emendamento 1.5 (Nuovo testo) evidenziando come tale ultima formulazione tenga conto delle indicazioni emerse nell'ambito dei lavori svoltisi in sede di Comitato ristretto e corrisponda in modo, a suo avviso, adeguato all'esigenza di una maggiore tipizzazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 241 del codice penale.

Il senatore BERTONI condivide la prospettazione del relatore per la parte relativa all'esigenza di circoscrivere le tre fattispecie di reato contenute nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 241 del codice penale avuto riguardo alla esistenza della violenza e della minaccia. Nell'ambito della medesima logica tali requisiti potrebbero, anzi, ancora meglio essere precisati facendo riferimento al fatto violento o intimidatorio.

D'altra parte, nella storia repubblicana, nei limitati casi riferiti agli episodi di terrorismo messi in atto in Alto Adige, in cui l'articolo 241 è

stato applicato, l'esistenza del requisito della violenza era chiaramente presente. Ritiene inoltre preferibile far riferimento al compimento di fatti, in luogo della proposta espressione degli atti idonei, in quanto tale espressione gli appare, alla luce dell'elaborazione data dalla dottrina e della giurisprudenza, più idonea a contenere le diverse possibili modalità di manifestazione del reato anche se, ricorda, il requisito della idoneità fu tuttavia messo in dubbio in una delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione in merito agli episodi di terrorismo in Alto Adige.

Il senatore RUSSO ribadisce l'esigenza di mantenere il riferimento al fatto inteso in senso tecnico, rilevando che la sostituzione di tale espressione con quella di atti prefigurata dal relatore non contribuirebbe a rendere più determinata la fattispecie in oggetto, mentre non sarebbe contrario al mantenimento del requisito della idoneità e invita inoltre la Commissione a valutare se non sia il caso di integrare la previsione della violenza e della minaccia con l'ipotesi dell'eccitamento alla violenza. Invero, gli aspetti più problematici appaiono al senatore Russo quelli relativi alla definizione della pena: pur non avendo obiezioni di fondo sulla scelta dei limiti da cinque a quindici anni, non si dovrebbe – a suo giudizio – prescindere dalle conseguenze che un possibile intervento come quello proposto sul solo articolo 241 determina sul sistema complessivo delle pene e, in particolare, ciò potrebbe creare squilibri rispetto ad altri reati, come quello di cui all'articolo 255 relativo alla sospensione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, i quali sarebbero sanzionati con pene superiori.

Prende quindi la parola il senatore BATTAGLIA il quale, pur ritenendo in linea di principio necessario affrontare il problema di una ridefinizione della fattispecie di cui all'articolo 241 del codice penale, osserva come non sia possibile non tener conto delle implicazioni derivanti dalla presenza, in questo specifico momento storico, di un partito come la Lega Nord – Per la Padania indipendente, che in tutti i modi sta cercando di mettere in discussione l'unità dello Stato italiano. Più in particolare l'oratore rileva che, anche se i fatti fino ad oggi posti in essere dagli attivisti della Lega non appaiono in grado di determinare una disgregazione dell'unità statale, è però indubbio che prevedere per l'attentato all'unità dello Stato una pena da cinque a quindici anni rischierebbe di vanificare l'intervento dello Stato qualora si verificassero fatti tali da rendere effettivamente necessaria l'applicazione delle sanzioni penali. Il senatore ritiene poi che l'inciso mediante violenza o minaccia sia sostanzialmente pleonastico in quanto il fatto previsto dall'articolo 241, per la sua finalità e per il requisito dell'idoneità che comunque deve caratterizzarlo, non può che essere posto in essere con tali modalità. In conclusione ritiene che l'unico intervento plausibile sia quello sul livello della pena e a questo riguardo suggerisce che l'emendamento venga modificato stabilendo per i reati in questione la pena non inferiore agli otto anni.

Il senatore FOLLIERI ritiene che, in linea generale, la formulazione dell'emendamento 1.5 (nuovo testo) accoglie parzialmente i contenuti

del disegno di legge in titolo. Più in particolare, con riferimento alla redazione dell'emendamento in questione, il senatore ritiene preferibile che la parola «atti» sia sostituita con la parola «fatto» in quanto tale termine appare più adeguato al fine di richiamare con esattezza la necessità di un evento naturalistico affinché risulti integrata l'ipotesi incriminatrice. Condivide invece l'esplicita previsione del requisito della idoneità in quanto essa contribuirebbe, unitamente al requisito della violenza o delle minacce, a limitare e a definire l'ambito di applicazione dell'articolo 241 del codice penale, soddisfacendo in questo modo le esigenze di una adeguata tipizzazione della fattispecie incriminatrice.

Per quanto attiene al profilo dell'entità della pena, è necessario che la Commissione valuti se modificare – il che a suo avviso dovrebbe considerarsi preferibile – il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in questione, prescindendo dal fatto che ciò può determinare degli squilibri, in quanto altre ipotesi meno gravi risulterebbero più pesantemente sanzionate e ferma restando, d'altra parte, la possibilità di intervenire a questo riguardo in una prospettiva di carattere più organico e in un momento successivo.

Interviene quindi il presidente ZECCHINO il quale ritiene che potrebbe risultare adeguata una modifica del trattamento sanzionatorio che fissi il livello minimo della pena edittale in dieci anni e il livello massimo in trenta anni. Per quanto riguarda invece la possibilità di un'esplicita previsione delle ipotesi di eccitamento alla violenza – sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Russo – il Presidente osserva che i comportamenti di questo tipo sono già separatamente presi in considerazione e sanzionati dagli articoli 302 e 303 del codice penale.

Il senatore BERTONI condivide le osservazioni svolte dal presidente Zecchino.

Ha la parola il senatore GRECO il quale esprime una valutazione positiva sul lavoro di approfondimento svoltosi in sede di Comitato ristretto e sottolinea che anche coloro i quali, pur non riconoscendosi nelle posizioni del Gruppo della Lega Nord – Per la Padania indipendente, hanno votato a favore dell'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale, lo hanno fatto avvertendo l'esigenza di evitare una applicazione impropria e dai possibili effetti aberranti di alcune disposizioni penali, fra le quali rientra senz'altro anche l'articolo in questione e non certo perchè fossero in alcun modo favorevoli ad una secessione.

Per quanto riguarda specificamente l'emendamento 1.5 (nuovo testo) l'oratore si dichiara in linea di principio ad esso favorevole e, più in particolare, riterrebbe preferibile conservare il termine «atti» in luogo della parola «fatto» utilizzata nel testo vigente dell'articolo 241. L'oratore prosegue evidenziando come la soluzione da ultimo prospettata dal relatore si avvicini a quella fatta propria dal codice penale tedesco che, tra l'altro, prevede esplicitamente che la minaccia debba consistere in una minaccia di violenza, formula, questa, che potrebbe anche essere ripresa opportunamente nell'emendamento 1.5 (nuovo testo).

Il relatore CALLEGARO ritiene che un intervento sul livello della pena sia comunque opportuno e non possa considerarsi un elemento ostativo il fatto che altre ipotesi di reato – si pensi in particolare agli articoli 243 e 255 del codice penale – risulterebbero punite in maniera sproporzionata rispetto a quella, più grave, dell'attentato all'unità dello Stato. A questo proposito il relatore osserva come, per evitare tale conseguenza si potrebbe anche valutare la possibilità di un contestuale intervento sui livelli di pena stabiliti per i suddetti reati.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di proseguire l'esame del disegno di legge nella seduta pomeridiana per consentire una pausa di riflessione al fine di predisporre eventuali subemendamenti da riferirsi all'emendamento 1.5 (nuovo testo).

SULLO SCIOPERO DEGLI AVVOCATI A PALERMO
(A007 000, C02ª, 0073ª)

Il senatore BATTAGLIA richiama l'attenzione della Commissione sulle notizie apparse in data odierna su un quotidiano locale siciliano il quale dà ampio conto delle motivazioni che hanno indotto gli avvocati del Foro locale ad astenersi dall'attività. Stigmatizza che l'astensione in questione abbia determinato la trasmissione degli atti relativi alla procura della Repubblica: intravede in tale operazione un inaccettabile ricatto morale nei confronti di una categoria che è stata costretta a reagire alla insostenibile situazione creata nel settore della giustizia dalla totale inadeguatezza delle strutture e dei servizi. Rivolge un pressante invito alla Commissione affinché intervenga per affrontare, per quanto di competenza, la delicata situazione.

Il presidente ZECCHINO ricorda al senatore Battaglia che la Commissione, al cui esame il Governo aveva sottoposto un apposito disegno di legge (A.S. 1268) «Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria» dopo averne iniziato l'esame, aveva convenuto di accogliere le pressanti richieste dell'avvocatura per una soluzione non legislativa della disciplina dell'astensione dalle funzioni degli avvocati. Il Presidente si rammarica del fatto che, a tutt'oggi, la Commissione sia ancora in attesa della proposta preannunciata al riguardo dal Consiglio Nazionale Forense e ciò nonostante le ripetute sollecitazioni e incontri tenutisi in argomento.

La seduta termina alle ore 9,35.

250^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3127) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto legge.

Stante l'assenza dei proponenti, il presidente ZECCHINO, dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa quindi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo.

Il senatore CARUSO annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, riservandosi di esporne le ragioni in occasione del dibattito in Assemblea.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, per i motivi già in passato esposti, che si riserva di riproporre in Assemblea.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, manifestando perplessità di fronte ad un intervento di proroga che si reitera ormai da troppo tempo.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Prende quindi la parola il sottosegretario di stato MATTIOLI, il quale, premesso che valuterà con attenzione nel prosieguo del dibattito in Assemblea le ragioni della posizione assunta dal Gruppo di Alleanza nazionale, ricorda che, sulla materia degli sfratti, è all'esame del Parlamento un intervento legislativo che dovrebbe consentire una definitiva sistemazione delle relative problematiche e grazie al quale la presente potrà essere effettivamente l'ultima proroga.

La Commissione dà infine mandato al relatore PETTINATO di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

*PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI CONCILIATORE,
GIUDICE DI PACE E MESSI DI CONCILIAZIONE*

(A007 000, C02ª, 0074º)

Il senatore Antonino CARUSO richiama l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sul lungo lasso di tempo trascorso dal momento in cui egli, in qualità di relatore designato, ha depositato un testo unificato concernente i disegni di legge nn. 2411, 2641, 1355, 1410, 2105 e 1899 avendo ricevuto mandato in tal senso dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1997. Nel testo in questione, oltre ad essere comprese norme concernenti il trasferimento al giudice di pace delle cause pendenti avanti al pretore e al conciliatore nonchè previsioni in merito alle indennità da attribuire al giudice di pace e ai coordinatori, erano altresì ricomprese disposizioni finalizzate a risolvere l'annosa questione della sistemazione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace.

Il senatore Caruso dichiara di aver appreso che il Governo ha successivamente presentato un altro disegno di legge alla Camera dei deputati (A.C. 4625) ove – tra l'altro – vengono disciplinati profili riguardanti la prosecuzione presso il giudice di pace delle cause pendenti avanti al conciliatore e di una parte di quelle di competenza del pretore, nonchè gli aspetti relativi alle indennità spettanti al giudice di pace stesso mentre, per quanto riguarda la questione dei messi di conciliazione, sembra all'oratore di rilevare, nella relazione esplicativa premessa al disegno di legge, un atteggiamento di completa disattenzione. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe chiarire la sua posizione, innanzitutto provvedendo a fornire nel più breve tempo possibile i dati necessari per quantificare gli oneri finanziari recati dal testo da lui presentato e pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 dicembre 1997 per i disegni di legge in questione, come richiesto da tempo dalla Commissione bilancio del Senato, nonchè assumendo una chiara posizione in merito alla questione dei messi di conciliazione i quali stentano come categoria a individuare quale sia il loro interlocutore politico. Dopo aver aggiunto che dalla sorte del provvedimento dipende anche la sopravvivenza economica di un numero non irrilevante di famiglie, il senatore Caruso sottolinea l'esigenza di una scelta in ordine alla sede parlamen-

tare presso la quale la questione da lui messa in evidenza dovrà essere affrontata.

Il sottosegretario AYALA si riserva di acquisire le necessarie informazioni per poter chiarire la posizione del Governo.

Il presidente ZECCHINO assicura il senatore Caruso che verificherà al più presto quale sia il tenore dell'iniziativa legislativa da lui menzionata e pendente alla Camera dei deputati, al fine di valutare le successive determinazioni da assumere.

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ZECCHINO comunica che gli è stata rappresentata l'esigenza di un breve rinvio della discussione del disegno di legge in titolo – proseguita nella seduta antimeridiana odierna – al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi e prevedendo la conclusione dell'esame in Commissione per la giornata di Martedì prossimo.

Dopo un breve intervento del senatore BERTONI, prende la parola il senatore RUSSO che ritiene preferibile programmare da subito che l'esame delle proposte di modifica dell'articolo 241 del codice penale si svolga nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, 24 marzo.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE****(3019) *Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia***

(Discussione e approvazione)

Riferisce il relatore UCCHIELLI segnalando che i servizi di vigilanza e scorta ai trasporti-valori della Banca d'Italia vengono assicurati, sin dalla legge n. 21 del 1982, da un contingente di 1600 Carabinieri collocato in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma, con oneri a totale carico della Banca d'Italia.

Fa presente che dall'epoca dell'assunzione di tali servizi nell'interesse dell'Istituto di emissione, il predetto contingente è stato chiamato a fronteggiare servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati inizialmente.

Reputa, pertanto, opportuno approvare senza modificazioni il disegno di legge in titolo, che amplia le dimensioni quantitative del contingente, e ciò anche in ragione dei pareri espressi dalle commissioni consultate e precisamente Affari costituzionali (favorevole), Bilancio (non ostativo) e Finanze (favorevole con osservazioni).

Il sottosegretario AYALA condivide l'impostazione data dal relatore ed auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, nè alla annessa tabella, il PRESIDENTE procede alla votazione del provvedimento.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore LORETO che sottolinea l'urgenza del provvedimento, volto giustamente a rispondere alle nuove esigenze della Banca d'Italia, sintetizzabili con l'apertura di nuove sedi ed il potenziamento di talune strutture.

Posto ai voti, è quindi approvato con un'unica votazione l'intero disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 64)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078 000, C04^a, 0006°)

Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 65)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078 000, C04^a, 0007°)

Riferisce il senatore DE GUIDI, soffermandosi separatamente sui *curricula* dei candidati per il triennio 1 marzo 1998-28 febbraio 2001. Si tratta per l'esattezza del gen. di s.a. in aus. Enrico Ripamonti per la Presidenza e del gen. ispettore in aus. Giovanni Proietti per la Vicepresidenza.

Dopo averne descritto gli incarichi validamente svolti durante la carriera, il relatore si sofferma sulle doti umane dei candidati ed auspica pertanto l'approvazione delle due proposte.

Prende poi la parola il senatore MANCA per condividere l'impostazione data dal relatore, il quale ha opportunamente coniugato l'importanza della professionalità con quella delle doti umane dei candidati. Preannuncia pertanto voto favorevole ad entrambe le candidature.

Il Presidente GUALTIERI, chiamati alla presidenza con funzioni di segretari scrutatori i senatori Manca e Petrucci, dà inizio alla procedura di votazione per le due candidature con la chiama dei senatori presenti.

Partecipano alle votazioni i senatori BARRILE (in sostituzione della senatrice D'Alessandro Prisco), BUCCIERO (in sostituzione del senatore Palombo), DE GUIDI, GUALTIERI, LORETO, LUBRANO DI RICCO (in sostituzione del senatore Semenzato), MANCA, PELLICINI, PETRUCCI, ROBOL, SENESE (in sostituzione del senatore Forcieri), UCCHIELLI e VERALDI (in sostituzione del senatore Agostini).

Le proposte di pareri favorevoli del relatore risultano approvate con il medesimo esito: dodici voti favorevoli e un astenuto.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0013^o)

Il relatore, PASQUINI ricorda in premessa che la delega prevista nell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 va inquadrata nel complesso delle disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità ivi previste, con l'obiettivo di riformare lo stato sociale, al fine di rendere più efficace il controllo e la qualificazione della spesa sociale e di salvaguardare l'equità e la giustizia sociale, intesa fondamentalmente come esercizio dei diritti civili e sociali delle fasce deboli.

La finalità dello schema di decreto, infatti, non è quella di ridurre la spesa, bensì di liberare nuove risorse per la spesa sociale e, in particolare, per i servizi sanitario-assistenziali.

Con il comma 51 dell'articolo 59 citato, il Governo ha ricevuto la delega ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi, con effetto dal 1° luglio '98, contenenti criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli.

La determinazione della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione deve tenere conto di elementi reddituali e patrimo-

niali, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico agli effetti IRPEF; deve differenziare i vari elementi di reddito in ragione della loro entità e natura ed in relazione alla caratteristica dei servizi richiesti e, deve tenere conto delle diverse composizioni dell'unità familiare con l'adozione di scale di equivalenza per rendere omogeneo ed equivalente il reddito, in presenza di differenti composizioni del nucleo familiare.

Inoltre, le Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (leggi 31/12/96 nn. 675 e 676) ed a rilasciare una certificazione relativa alla situazione economica ai fini dell'accesso, pur con tetti differenziati, alle prestazioni agevolate.

Sullo sfondo di tale schema c'è la considerazione che l'attuale modello di politica sociale non è più sufficiente a fronteggiare il crescente disagio ed i processi di esclusione sociale, ragion per cui si rende necessario un nuovo modello di *welfare*, fortemente integrato con le politiche del lavoro e di lotta alla disoccupazione, ma che, all'interno delle risorse disponibili, orienti il proprio intervento verso l'insieme della società, superando ogni logica settoriale od assistenzialistica, per prevenire i processi di esclusione sociale e l'emergere delle nuove povertà.

La nuova domanda sociale, infatti, deve fare i conti con il disagio dei giovani, l'emarginazione degli anziani, la violenza ai minori, l'esclusione dei disabili, le condizioni di fragilità della famiglia e dei gruppi sociali che vedono affievolirsi sempre di più il legame dato dall'appartenenza ad una comunità solidale.

Non si può ignorare che la spesa sanitaria, pur depurata dalle inefficienze del sistema, per assicurare livelli minimi di sicurezza sociale a chi si trova realmente in condizioni di necessità, deve fare i conti con due fenomeni concomitanti: il considerevole aumento dell'età media della popolazione ed il progresso scientifico, nonché le conseguenti benefiche (ma costose) ricadute sul piano della diagnostica e delle conseguenti innovazioni terapeutiche.

Non bisogna dimenticare però che l'Italia è, in Europa, tra i paesi che hanno la spesa sociale più bassa e, al suo interno, meno equamente distribuita.

Il problema della riforma del *welfare* non è, quindi, quello di ridurre ulteriormente le risorse che garantiscono livelli minimi di sicurezza sociale, quanto di modificare i meccanismi di erogazione dei servizi, per evitare di privilegiare settori non bisognosi e garantire interessi che non attengono al benessere sociale.

Esiste, dunque, nell'ambito della realizzazione di una «*welfare community*», un problema di efficienza nell'erogazione della spesa e nella gestione dei servizi, ma anche uno di redistribuzione della stessa tra le diverse fasce sociali, in relazione alla loro effettiva condizione economica.

Alcuni obiettano – prosegue l'oratore – che tale effetto redistributivo è già ampiamente assicurato dalla progressività delle imposte, che, però, è valutata eccessiva dallo stesso Governo e da un ampio schieramento di forze politiche, in quanto disincentivante dell'intrapresa econo-

mica e professionale. Una riprova di ciò è data dal decreto legislativo, di recente emanazione, relativo alla introduzione di nuove aliquote e scaglioni IRPEF, che hanno ridotto questo effetto a partire dal 98.

La progressività delle imposte, non può essere invocata allorché si tratti di prestazione di servizi, a domanda individuale, normalmente erogati dalle Amministrazioni pubbliche, dietro pagamento di tasse o corrispettivi (refezione scolastica, tasse universitarie ecc.).

Un'altra osservazione critica è avanzata da chi considera la determinazione degli indicatori relativi alla situazione economica dei cittadini come una sorta di rinuncia dello Stato ad effettuare una più efficace lotta all'evasione, con la conseguente introduzione di succedanei empirici per determinare l'effettiva condizione economica del contribuente, che altrimenti il Fisco non riesce a determinare.

Inoltre, da qualche parte, si afferma che l'introduzione di valutazioni che attengono non solo alla condizione reddituale, ma anche a quella patrimoniale, produce una iniquità fiscale, dal momento che in una «società perfetta» in cui tutti i cittadini partissero dalle stesse opportunità è il reddito che produce il patrimonio, mentre il reddito prodotto dal patrimonio è già sottoposto a tassazione.

In merito alle obiezioni esposte, il relatore precisa che i servizi erogati in questione non riguardano la generalità dei contribuenti, bensì alcune categorie di cittadini. Pur facendo salvo il richiamo alla Costituzione, è chiaro che le disposizioni dello schema di decreto non mirano ad individuare gli ambiti ed i settori di spesa che sono oggetto di politiche selettive. La stessa autonomia degli enti erogatori sembra riguardare la modulazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e non l'individuazione dei settori di spesa sociale soggetti ad interventi selettivi. Qualche dubbio in materia sorge esaminando il comma 3 dell'articolo 1, laddove è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuate non solo le modalità applicative, ma anche «gli ambiti di applicazione della presente normativa». A dire il vero, un'altra parte della legge delega (articolo 59, comma 52) affida allo stesso strumento normativo l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso per le prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con riferimento a quelle di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti Previdenziali.

Questa precisa finalizzazione fa sì che l'ISE non possa divenire uno strumento surrettizio della lotta all'evasione fiscale. Nella fase di transizione ad un sistema fiscale più efficiente che, per molti aspetti riguarda anche la lotta all'illegalità diffusa, non appare contraddittorio ricorrere, per la valutazione della effettiva situazione economica dei soggetti richiedenti, all'adozione di sistemi empirici. La lotta all'evasione deve essere rafforzata, potendo usufruire l'Amministrazione Finanziaria di un organico quadro legislativo, quale quello scaturito dall'attuazione delle deleghe. Occorre, in ogni caso, evitare il pericolo della proliferazione di una legislazione e di una giurisprudenza parallela alla normativa fiscale. Questo pericolo lo si può evitare riconoscendo ampia autonomia regolamentare alle diverse amministrazioni ed inoltre mantenendo

lo strumento ISE a livello estremamente semplificato. Si tratta di garantire un delicato equilibrio tra l'autonomia delle amministrazioni erogatrici (Regioni, Enti locali, Università ecc.) e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Va tenuto presente, inoltre, che l'introduzione della normativa basata sulla dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) sviluppa di per sè una notevole deterrenza nella richiesta di prestazioni sociali, che non sia giustificata dalle reali condizioni economiche del richiedente. Inoltre, alleggerisce la pubblica amministrazione di una parte delle verifiche, dei controlli e degli appesantimenti burocratici: quelli relativi ai cittadini che rinunciano volontariamente alla richiesta di una prestazione a causa delle loro effettive condizioni economiche. L'attestazione provvisoria o la certificazione temporalmente limitata, che certificano la situazione economica del richiedente, non è l'indice della precarietà o provvisorietà delle politiche fiscali e sociali; si tratta di documentazione propedeutica all'introduzione, nel nostro ordinamento, di una «carta sociale» che consenta l'accesso del richiedente, alle prestazioni agevolate, con criteri differenziati che tengano conto delle condizioni socio-economiche del cittadino e delle politiche sociali delle amministrazioni interessate.

Il maggiore rigore in materia di controlli (effettuati, anche in deroga alla disciplina vigente, presso istituti di credito ed intermediari finanziari), rispetto alla stessa legislazione fiscale (comma 2 dell'articolo 4) e la richiesta di consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, sono ampiamente giustificati. L'infedele dichiarazione non solo trarrebbe il suo presupposto da una evasione fiscale in atto, ma i suoi effetti perversi sarebbero quelli di sottrarre risorse ad altri cittadini richiedenti in condizioni di effettivo bisogno.

Le amministrazioni pubbliche erogatrici sono poi chiamate a controllare singolarmente, o mediante un servizio comune, la veridicità della situazione dichiarata.

Un problema delicato riguarda l'effettuazione dei controlli, in particolare presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari. Lo schema di decreto legislativo, come era previsto, invece, nella legge delega, non fa riferimento alla Guardia di Finanza, bensì alla possibilità di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 individua l'ambito oggettivo, definendo i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti, facendo salvo il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Esso vincola, inoltre, gli enti erogatori ad individuare, entro il termine di 60 giorni, le condizioni economiche richieste per il trattamento agevolato. Gli enti erogatori possono, inoltre, adottare criteri integrativi di valutazione dell'indicatore in relazione alle condizioni economiche ed alla composizione del nucleo familiare.

L'articolo 2 definisce i criteri per la determinazione dell'ISE-Indicatore situazione economica equivalente. Viene stabilito che la valuta-

zione dell'indicatore deve fare riferimento al nucleo familiare del richiedente e cioè, oltre al richiedente, i soggetti conviventi e quelli fiscalmente a suo carico.

La definizione dell'indicatore della situazione economica è contenuta nella tabella 1, allegata al decreto. Ove l'ente erogatore decida in tal senso, alla situazione reddituale del richiedente si somma la situazione economica patrimoniale del nucleo familiare.

Al reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF, ed eventualmente abbattuto di un importo pari a 2,5 milioni per canoni di locazione, si somma il rendimento presunto del patrimonio mobiliare, secondo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; il patrimonio mobiliare concorre a formare il reddito complessivo solo per la parte eccedente una franchigia di 50 milioni.

Nella stessa tabella 1 sono indicate le voci che concorrono a formare il patrimonio immobiliare e cioè il valore dell'imponibile ICI dei fabbricati e dei terreni posseduti dal nucleo familiare, al netto delle residue rate di mutuo da pagare e di una franchigia di 50 milioni.

Va sottolineato che gli enti erogatori possono combinare l'indicatore della situazione reddituale con l'indicatore della situazione patrimoniale.

Infine, l'indicatore della situazione economica equivalente si ottiene applicando i parametri della tabella 2 allegata, che tiene conto della composizione del nucleo familiare, operando deduzioni in presenza del coniuge, degli adulti e dei minorenni a carico, con eventuali maggiorazioni in presenza di determinate composizioni familiari.

L'articolo 3 definisce i margini di autonomia concessi agli enti erogatori. Essi possono adottare, oltre alla valorizzazione delle componenti patrimoniali, anche valutazioni aggiuntive in relazione alla composizione del nucleo familiare di riferimento da adottare, in relazione a particolari prestazioni.

L'articolo 4, infine, disciplina la dichiarazione sostitutiva del richiedente, la verifica della veridicità da parte dell'amministrazione che eroga i servizi, l'attestazione provvisoria rilasciata dagli enti che ricevono la dichiarazione. Si fa rinvio, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio per definire le modalità di rilascio di una certificazione di durata limitata, al fine di garantire l'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

Il relatore passa ad illustrare gli aspetti che potranno costituire l'oggetto di specifiche osservazioni nella formulazione del parere, facendo presente che non appare possibile esprimere un parere compiuto, poiché gran parte delle questioni di merito sono demandate alla successiva emanazione di norme regolamentari.

Lo schema di decreto assegna ampi poteri agli enti erogatori dei servizi: appare opportuno, pertanto, evitare il rischio che ognuno elabori un proprio ISE, stabilendo dei criteri unitari di indirizzo che, da un lato non ledano l'autonomia degli enti erogatori, e, dall'altro, garantiscano l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Per quanto attiene alle modalità attuative dell'ISE, rimane da chiarire se dette modalità riguardino solo l'individuazione delle condizioni

economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali agevolate relative alle sole Amministrazioni dello Stato e degli Enti Previdenziali, ovvero se il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà anche ad individuare ulteriori ambiti e settori di spesa che siano oggetto di politiche selettive; se, in particolare, potrà riguardare anche richieste di prestazioni sociali, fornite da Università, Regioni, Enti Locali, A.S.L., I.A.C.P., che, essendo a domanda individuale, richiedono la determinazione dell'ISE.

Per quanto riguarda la tabella 1 allegata, la lettera *a*), prevede, agli effetti della valutazione della situazione reddituale, il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF. Si introduce, di fatto una differenziazione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poichè per i primi il reddito complessivo da dichiarare è al netto della contribuzione, mentre invece per i secondi (commercianti ed artigiani) è al lordo.

Risulta, invece, non chiara la disposizione della lettera *b*), relativa alla definizione di patrimonio mobiliare, laddove si afferma «è effettuata in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dalla amministrazione». Una volta chiarita questa definizione di carattere quantitativo, appare opportuno fare riferimento alle espressioni normative utilizzate nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria che definisce, in generale, i valori mobiliari come «strumenti finanziari».

Per quanto riguarda invece i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni, il Governo, come detto, non ha ritenuto di esercitare la parte della delega, che prevedeva anche la competenza della Guardia di finanza, lasciando la possibilità per le amministrazioni pubbliche erogatrici di stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. In questo caso, le amministrazioni erogatrici, che non possono effettuare verifiche presso istituti di credito ed intermediari finanziari, dovrebbero convenzionarsi con il Ministero delle Finanze, non solo per il confronto dei dati reddituali e patrimoniali, in possesso del sistema informativo del Ministero, ma anche acquisire elementi informativi attraverso i poteri degli uffici finanziari in materia di accertamento, ispezione e verifica.

In relazione alla natura e al carattere dell'ISE, sarebbe inoltre opportuno conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla possibile estensione dell'ISE anche alla fruizione di «*public utilities*», tenuto conto che gli attuali parametri di misurazione del consumo possono, in alcuni casi, svantaggiare le famiglie numerose.

Ulteriori osservazioni riguardano le soglie di accesso all'erogazione dei servizi, oltre che la possibilità per ogni amministrazione erogante di stabilire modalità integrative dell'ISE, in relazione alle caratteristiche dei servizi prestati.

Sarebbe preferibile escludere con chiarezza che il cittadino non sarà tenuto a presentare più dichiarazioni sostitutive, anche nel caso che la prima amministrazione erogante, che raccoglierà la prima dichiarazione, non è tra quelle che hanno previsto modalità integrative dell'ISE. L'obiettivo da perseguire è quello di un'unica dichiarazione sostitutiva, che potrà valere anche con diverse soglie di accesso, per evitare la proliferazione degli adempimenti a carico dei cittadini.

Appare opportuno sottolineare, pertanto, la necessità di un coordinamento a livello nazionale e regionale tra le diverse amministrazioni eroganti, con particolare riferimento a livello nazionale, al ministero della Pubblica Istruzione, della Solidarietà Sociale, della Sanità e agli enti previdenziali e, a livello regionale, alle aziende sanitarie locali, agli istituti autonomi case popolari e alle «Aziende per il diritto allo studio».

Infine, va rilevato che la tabella 2, che contiene una serie di parametri relativi alla determinazione della scala di equivalenza, in relazione alla composizione delle famiglie, appare eccessivamente semplificata. Occorre invece articolarne il contenuto, ai fini di un più efficace sostegno alle famiglie che si trovino in particolari condizioni, prevedendo una specifica maggiorazione per anziani non autosufficienti e per i figli minori, il cui allevamento e cura comporta costi ben più elevati rispetto ai parametri proposti.

Conclusivamente, preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole, con le osservazioni illustrate.

Il Presidente ANGIUS – in considerazione della ristrettezza dei tempi entro cui la Commissione dovrà esprimere il parere – propone di svolgere l'audizione dei rappresentanti dei sindacati CGIL – UIL e CISL Pensionati nel pomeriggio di oggi – in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sconvocando di conseguenza la seduta della Commissione. Avverte, altresì che, nel caso tale proposta fosse accolta, l'esame del provvedimento proseguirà, la prossima settimana, per concludersi necessariamente entro il 30 marzo.

Su tale proposta intervengono i senatori MANTICA, il quale chiede che la Commissione disponga di dati numerici sugli eventi diritto a prestazioni agevolate e ROSSI, il quale ritiene opportuno svolgere anche le audizioni dei rappresentanti dei lavoratori autonomi.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI (R029 000, C06^a, 0003^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai Gruppi parlamentari è convocato oggi pomeriggio, alle ore 15,30, per lo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (pensionati) in merito allo schema di decreto legislativo sull'indicatore di valutazione economica.

La seduta termina alle ore 9,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

181^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri: *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MARRI, il quale registra con soddisfazione che da più parti i tempi sono ormai giudicati maturi per procedere al riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Da questo punto di vista, manifesta tuttavia i propri dubbi sulle reali intenzioni della Sinistra. Ricorda poi che la facoltatività dell'insegnamento della religione, sancita dal Concordato tra lo Stato

italiano e la Santa Sede del 1984, presuppone una libera scelta da parte degli studenti e delle loro famiglie, cui consegue un obbligo per lo Stato di impartire il suddetto insegnamento. La stessa Corte costituzionale ha infatti sancito che, ai sensi dell'accordo concordatario del 1984, l'insegnamento della religione cattolica è obbligatorio per lo Stato e facoltativo per le famiglie; una volta che queste ultime abbiano optato per l'insegnamento, esso diventa pertanto una disciplina obbligatoria, al pari delle altre materie curriculari. Ad oltre tredici anni dall'Accordo, è quindi senz'altro ormai tempo di riconoscere i diritti dei docenti di religione cattolica, i quali non trasferiscono certo il catechismo dalla parrocchia alle aule scolastiche ma, proprio attraverso le aule scolastiche, rendono un servizio importante alla società. Nè va dimenticato, prosegue, che il cattolicesimo fa parte del nostro patrimonio storico e che l'insegnamento della religione cattolica non deve essere considerato semplicemente come un approfondimento su fatti di carattere religioso, bensì come un dialogo con alcuni settori intellettuali della nostra società. Dopo aver ricordato che il Gruppo Alleanza Nazionale ha presentato uno specifico disegno di legge in materia, del quale auspica siano tenuti nella giusta considerazione i contenuti, conclude augurandosi che la Commissione – eventualmente procedendo in sede ristretta – riesca a trovare una soluzione adeguata ai problemi sul tappeto, senza penalizzare in particolare i docenti di religione laici, con famiglie a carico.

La senatrice PAGANO rassicura preliminarmente il senatore Marri sulle intenzioni della Sinistra quanto alla questione in esame, confermando che essa ha da tempo abbandonato gli atteggiamenti ideologici di chiusura di un tempo. Non è pertanto intenzione della Sinistra opporsi ai disegni di legge in titolo per motivi ideologici. Nè può essere d'altra parte disconosciuto il rilevante cambiamento operato dall'Accordo del 1984 rispetto ai Patti del 1929, laddove ha trasformato una condizione di consenso dello Stato all'insegnamento della religione nelle scuole da parte della Chiesa in un impegno diretto dello Stato ad impartire il suddetto insegnamento su richiesta degli studenti e delle famiglie. La religione cattolica è dunque divenuta parte integrante della formazione impartita dallo Stato, dal che consegue una oggettiva condizione di disparità di trattamento tra gli insegnanti di religione e quelli che insegnano le altre materie curriculari. All'Accordo del 1984 e all'Intesa attuativa del 1985 non ha infatti fatto seguito un parallelo adeguamento dello stato giuridico dei docenti di religione cattolica rispetto agli insegnanti di ruolo. Tutto ciò premesso, resta tuttavia il quesito se sia legittimo procedere ad un cambiamento della situazione attuale senza modificare – in via necessariamente pattizia – l'Accordo e l'Intesa. Inoltre, dai pronunciamenti della Corte costituzionale si evince che, essendo l'insegnamento della religione cattolica facoltativo, esso non preesiste alle libere scelte delle famiglie degli studenti: in ipotesi, se la totalità degli studenti di una classe scegliesse di non avvalersi di tale insegnamento, in quella classe verrebbe meno la cattedra di religione cattolica. Diversa era, sotto questo profilo, la situazione precedente l'Accordo del 1984: si tratta dunque di una differenza strutturale di cui non può non tenersi debito

conto. Al riguardo, la senatrice Pagano lamenta peraltro l'emanazione, da parte del Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione D'Onofrio, di una circolare che, interpretando in senso restrittivo il diritto degli studenti di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, sembra porsi in contrasto con la lettera e lo spirito dell'Accordo. Invita pertanto il sottosegretario Soliani a verificare la situazione, promuovendo eventualmente le necessarie modifiche alla suddetta circolare.

Altro aspetto da considerare è poi, prosegue, la designazione delle autorità diocesane per gli insegnanti di religione nominati nelle scuole statali; analogamente, non va dimenticato che persiste tuttora la facoltà di revoca dell'idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche, cui consegue la destituzione dall'impiego e la revoca della facoltà di insegnamento.

Dall'analisi del quadro legislativo di riferimento, emerge dunque con chiarezza – conclude la senatrice Pagano – la problematicità di procedere all'istituzione di un organico degli insegnanti di religione cattolica senza correre il rischio di reintrodurre il sistema previgente rispetto all'Accordo del 1984. Più agevole sembra invece prefigurare una fase transitoria di revisione delle norme del testo unico delle leggi sulla scuola, in cui porre rimedio alle attuali macroscopiche disparità di trattamento, affrontando con la dovuta prudenza e gradualità – comunque al di fuori di qualunque steccato ideologico – la normazione a regime.

In considerazione della anticipazione dei lavori dell'Assemblea alle ore 16, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

172ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto concernente la determinazione degli emolumenti per gli organi dell'Ente nazionale di assistenza al volo (n. 226)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0022º)

Il relatore, senatore CÒ illustra il provvedimento in titolo volto alla determinazione dei compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Ente nazionale dell'assistenza al volo, dando brevemente conto degli emolumenti proposti dal Governo per ciascun incarico. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore TERRACINI che sottolinea la necessità di avere qualche chiarimento al fine di valutare la congruità degli emolumenti in rapporto ai compiti del Presidente e del Direttore generale e dei consiglieri di amministrazione.

Il RELATORE sottolinea che, data l'importanza e la delicatezza dei compiti svolti dall'Ente, gli organi direttivi necessitano di un personale particolarmente qualificato e specializzato. Tenuto conto che gli emolumenti proposti fanno riferimento al lordo del compenso, a suo parere essi sono ampiamente giustificati e ciò vale in particolare per l'in-

carico di Direttore generale. Più in generale giudicherebbe comunque favorevole il fatto che il Governo arrivasse alla determinazione di tetti massimi e minimi per la retribuzione di incarichi negli enti di natura pubblica.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del relatore, fa presente la necessità che il Governo, quando il Parlamento deve esprimersi su atti come quello in esame, fornisca qualche elemento in più per giustificare l'indicazione di determinati emolumenti.

Interviene infine il senatore CARPINELLI che ricorda al relatore come il Parlamento sia in procinto di istituire una Commissione bicamerale proprio per verificare gli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici nei diversi settori della pubblica amministrazione. Fa poi presente come sia piuttosto singolare che una Commissione debba occuparsi di questioni come quella in esame; infine ritiene opportuno che il Governo stabilisca dei parametri in relazione ad incarichi come quelli cui il provvedimento in esame si riferisce.

Il PRESIDENTE propone che il senatore CÒ presenti uno schema di parere con le osservazioni scaturite dal dibattito per la mattina di martedì 24 marzo 1998.

Poichè non vi sono osservazioni così rimane stabilito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0021ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poichè non vi sono interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone che il relatore, senatore Vedovato, presenti per la mattina di mercoledì 25 marzo 1998 la bozza di parere sul provvedimento in titolo.

Poichè non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

153ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extravergine di oliva italiano

(2998) GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva

(3050) SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 3020 e assorbimento dei disegni di legge n. 2938, 2998, 3041 e 3050)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono iniziate le dichiarazioni di voto finale.

Il senatore CUSIMANO, intervenendo per dichiarazione di voto ad integrazione delle considerazioni già svolte a conclusione della seduta di ieri, esprime vivo apprezzamento per il risultato al quale la Commissione

ne è pervenuta, in esito ad una discussione caratterizzata da uno spirito franco e costruttivo. Da parte della maggioranza non vi è stato un arroccamento sulle proprie posizioni, e gli aspetti più qualificanti delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica sono stati sostanzialmente accolti. Può pertanto ritenersi che, una volta che sarà entrata in vigore, la nuova normativa garantirà finalmente condizioni di trasparenza sul mercato dell'olio d'oliva, venendo incontro ad un interesse primario del consumatore come pure dei produttori italiani.

A questo punto, è lecito, ad avviso dell'oratore, guardare con più fiducia al futuro dei produttori olivicoli italiani, anche in considerazione dei segnali provenienti dall'Unione europea circa la possibilità di una sollecita approvazione della «riforma ponte» predisposta dalla Commissione, alla stregua della quale dovrebbe essere introdotto il meccanismo della quantità massima garantita (QMG) nazionale. Nel contempo, ricaveranno dalle nuove disposizioni un indubbio giovamento anche i produttori italiani, che saranno in condizione di affermarsi maggiormente sui mercati esteri senza prestare il fianco alle interessate insinuazioni della concorrenza internazionale, soprattutto spagnola.

Il senatore BUCCI manifesta forti riserve circa la idoneità della normativa in votazione a conseguire gli obiettivi, di per sé senz'altro condivisibili, che i suoi promotori hanno dichiarato di prefiggersi, vale a dire una maggiore trasparenza nelle indicazioni riportate in etichetta, una più efficace tutela dei produttori nazionali e una marginalizzazione del fenomeno delle adulterazioni. Le sue riserve si appuntano in particolare sulla circostanza che si è trascurato di considerare le implicazioni inerenti alle relevantissime dimensioni che presenta l'*import* di olio dall'estero.

Si è inoltre, a suo avviso, sottovalutata la portata del problema dei controlli di qualità, come dimostra la circostanza che tutti gli emendamenti presentati per una più efficace salvaguardia della qualità del «*made in Italy*» sono stati respinti, anche a seguito del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Le sole proposte emendative accolte in tale ambito sono state quelle relative al divieto di effettuare trattamenti di natura termica sull'olio extravergine, divieto che già risulta peraltro previsto dal relativo disciplinare.

L'atteggiamento di aprioristica chiusura della maggioranza rispetto agli emendamenti a tutela della qualità del prodotto italiano rende agevole la previsione che in futuro possa continuare ad assistersi ad abusi e frodi di larga scala. È singolare che, in una situazione nella quale a livello europeo si afferma un indirizzo nel senso dell'introduzione di certificazioni di qualità, si assista nella presente sede ad un sostanziale passo indietro in termini di garanzie. Appare inoltre incongruo prefiggersi un riconoscimento ai produttori domestici attraverso un adeguamento dei prezzi di vendita al dettaglio, in mancanza di appropriate forme di controllo suscettibili di incentivare i consumatori ad orientarsi su prodotti di qualità.

Sussistono infine fondati dubbi sulla circostanza che la nuova normativa possa dare adito a contestazioni in sede comunitaria, specie in

relazione all'introduzione dell'obbligo di indicare sull'etichetta l'eventuale presenza nelle miscele di oli di provenienza estera, ancorchè comunitaria.

Per le ragioni esposte, in dissenso dal suo Gruppo, annunzia la sua personale astensione.

Il senatore MINARDO, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo CDU-CDR, esprime apprezzamento per le condizioni nella quale si è svolta la discussione, che hanno garantito a tutte le forze politiche la possibilità di contribuire efficacemente all'elaborazione del testo. La nuova normativa, peraltro, dovrà rappresentare soltanto un tassello di un più complessivo impegno per la tutela del settore, impegno che dovrà probabilmente presto tradursi anche nel varo di appropriati provvedimenti d'urgenza.

Il senatore MURINEDDU, nel preannunciare il convinto voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra - L'Ulivo, manifesta apprezzamento per lo spirito franco e costruttivo che ha caratterizzato la discussione, evidenziando una significativa convergenza tra la maggioranza ed una parte dell'opposizione.

È augurabile che la nuova normativa assicuri una tutela finalmente efficace dei legittimi interessi dei coltivatori italiani, i quali hanno visto nel corso degli anni ridursi drammaticamente i margini di guadagno, essendo gravati da oneri di gran lunga superiori a quelli che devono sopportare i produttori dei paesi concorrenti.

La formulazione del testo è stata preceduta da un importante ciclo di audizioni, che ha fatto emergere l'esistenza di significative disparità di vedute fra i coltivatori olivicoli ed i produttori. Da parte dei primi, è emersa una forte sollecitazione nel senso di una stringente disciplina in materia di contenuto delle etichette, laddove da parte dei produttori è stata manifestata la propensione per un sostanziale mantenimento dell'attuale disciplina, nel presupposto che le modifiche ipotizzate possano determinare una ulteriore crisi di vendite.

Le soluzioni normative da ultimo individuate rappresentano un'efficace sintesi dei vari punti di vista. La Commissione ha in particolare ritenuto opportuno dare una risposta positiva alla richiesta dei coltivatori di porre precise condizioni per poter apporre sull'etichetta l'indicazione di «*made in Italy*», e ciò sia per dare loro un giusto riconoscimento che per una migliore tutela del consumatore. Nel contempo, si è inteso anche assicurare una valorizzazione del contributo apportato alla qualità del prodotto finale, come imbottigliato, da un appropriato ciclo di lavorazione. Ciò renderà senz'altro più agevole per i produttori affermarsi sui mercati internazionali.

In conclusione ribadisce il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Il senatore LAURIA, nell'annunciare il suo voto favorevole, esprime vivo apprezzamento per il testo messo a punto dalla Com-

missione, che consentirà una più efficace tutela sia dei consumatori che dei produttori.

Il senatore GERMANÀ, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'approvazione del testo in votazione, sottolinea come fosse ormai ineludibile un incisivo intervento legislativo a tutela del settore olivicolo. Proprio in considerazione di ciò, la sua parte politica si fece espressamente portatrice dell'opportunità di una assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante, al fine di garantire la massima speditezza dell'*iter* legislativo.

Taluni aspetti della normativa danno peraltro adito a riserve; non si può al riguardo che esprimere rincrescimento per l'aprioristica chiusura con la quale la maggioranza ha considerato le proposte emendative presentate da Forza Italia. Tuttavia, è auspicabile che tali aspetti possano essere nel prosieguo corretti ad opera della Camera dei deputati.

Il senatore FUSILLO, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del PPI, esprime apprezzamento per il clima nel quale si è svolta la discussione, che ha visto i rappresentanti di tutte le forze politiche impegnati per una positiva soluzione dell'emergenza olivicola insorta drammaticamente alla fine dell'anno scorso.

La nuova normativa fornirà finalmente idonee garanzie al consumatore in ordine alla qualità del prodotto acquistato, ed assicurerà una maggiore tutela agli interessi dei coltivatori e dei produttori.

Per quanto riguarda la questione dei controlli di qualità, appare senz'altro opportuno valutare la possibilità di presentare un apposito disegno di legge.

Il senatore BIANCO annuncia la sua astensione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Governo per aver tempestivamente presentato un disegno di legge caratterizzato dalla semplicità e dalla innovatività. La nuova disciplina, pur essendo mirata al superamento dell'emergenza determinatasi sul mercato delle olive e degli oli, pone le basi per un sensibile e duraturo miglioramento delle condizioni esistenti sul mercato a tutela dei prodotti di qualità e contro le iniziative truffaldine.

Ringrazia poi il relatore per l'equilibrio e la chiarezza con la quale ha sostenuto la discussione, e dà atto a tutti i Gruppi di aver dato prova di un apprezzabile spirito di apertura, sia con il consentire l'assegnazione alla sede deliberante che con il contributo apportato al miglioramento del testo base.

In conclusione, propone di dare mandato al relatore di apportare al testo le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge n. 3020 nel suo complesso, già assunto come testo base, che risulta approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2938, 2998, 3041 e 3050.

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, nell'informare che il nuovo fascicolo di emendamenti è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, comunica che il senatore Staniscia ha riformulato l'emendamento 6.2, incluso nel foglio aggiunto, sul quale dovrà pronunciarsi la 5ª Commissione permanente, nei termini seguenti:

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dallo stesso CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"».

6.2 (Nuovo testo)

STANISCIA

Informa altresì che il senatore Marini ha ritirato gli emendamenti 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.29 e 5.46.

Informa infine che è pervenuto, da parte della 5ª Commissione, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.33, 5.1, 5.49, 5.20, 5.4, 5.2, 5.3, 5.8, 5.34, 5.22, 5.48, 5.60, 5.50, 5.21, 5.61, 5.10, 5.42, 5.36, 5.9, 5.51, 5.62, 5.7, 5.11, 5.23, 5.37, 5.63, 5.24, 5.19 e 6.0.2 ed un parere di nulla osta sugli emendamenti 5.57, 5.16, 5.17, 5.12, 5.39, 5.52, 5.13, 5.40, 5.14, 5.15 e 5.54, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati i rispettivi emendamenti di copertura.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2981**Art. 1.**

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «solo per le macchine motoagricole già in circolazione».

1.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Guida delle macchine agricole)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera *b*) è così modificata:

“*b*) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici anche con rimorchio, purchè la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non superi le 7,5 t;”».

1.0.1

SCIVOLETTO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «3586, 3537» con l'altra: «1605».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la comunicazione al Sindaco inviata entro i venti giorni precedenti l'inizio dei lavori sostituisce la preventiva autorizzazione urbanistica.».

3.1

MINARDO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.56

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostituzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo

dal 31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue.».

5.59

GERMANÀ, BETTAMIO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole ed olearie, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole, nonché delle cooperative olivicole ed olearie di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.».

5.57

SCIVOLETTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

5.54

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».

5.33

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni Puglia e Calabria» con le altre: «Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».

5.1

MONTELEONE

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.49

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.16

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.20

FUSILLO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.4

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Basilicata».

5.2

MICELE

Al comma 1, dopo la parola: «Puglia» inserire la seguente: «Molise».

5.3

BISCARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente»; sopprimere altresì le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

5.8

MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.».

5.12

MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e imprenditori agricoli a titolo principale» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olivicole ed olearie.».

5.34

PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le altre: «sono quinquennalizzate».

5.39

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.22

FUSILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.48

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.52

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.60

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento,» inserire le altre: «nonchè le rate di mutuo e le cambiali di quinquennalizzazione».

5.13

MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».

5.40

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le altre: «31 luglio 1998.».

5.14

MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1998.».

5.50

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.21

FUSILLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».

5.61

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.10

MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 30 gennaio 1998».

5.42 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1997», sopprimere il secondo periodo.

5.35 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche a favore delle aziende agricole» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olivicole ed olearie».

5.36 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Sopprimere il comma 2.

5.9 MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 20 per cento del prodotto lordo vendibile aziendale.».

5.51 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 30 per cento di ulivi».

5.62 GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.7 CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.11

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.23

FUSILLO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.37

MARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».

5.63

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «documentato nelle scritture contabili.».

5.15

MARINI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».

5.17

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.57, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.».

5.58

SCIVOLETTO

Conseguentemente agli emendamenti 5.16 e 5.17, al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».

5.18 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.43 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.44 MARINI

In subordine all'emendamento 5.44, sempre conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 12 miliardi».

5.46 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.40, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.45 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.47 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.52, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».

5.53 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».

5.38

GERMANÀ, BETTAMIO

Conseguentemente all'emendamento 5.54, al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».

5.55

ANTOLINI, BIANCO

In subordine all'emendamento 5.43, sempre conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.29

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.30

MARINI

In subordine all'emendamento 5.47, sempre conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.31

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.32

MARINI

In subordine all'emendamento 5.29, sempre conseguentemente all'emendamento 5.12, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.25

MARINI

In subordine all'emendamento 5.30, sempre conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.26

MARINI

In subordine all'emendamento 5.31, sempre conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.27

MARINI

In subordine all'emendamento 5.32, sempre conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.28

MARINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, della tariffa, parte II, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero non è superiore all'annata agraria per gli affitti di fondi rustici"».

5.24

FUSILLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I benefici previsti dal presente articolo per i quali è prevista una proroga delle scadenze sino al 31 dicembre 1998 si applicano alle aziende agrumicole della Regione siciliana danneggiate dall'attuale crisi di mercato.».

5.19

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del

Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei *preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di Quassia amara L. e Picrasma excelsa L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968,

sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal° 1 luglio 1991.

4. *I preparati da Ryania speciosa e quelli granulari di virus*, nonchè i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91.».

5.0.2

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei *preparati da Ryania speciosa e dei preparati granulari di virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonchè le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara L.* e *Picrasma excelsa L.* Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsificante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1 luglio 1991.

4. *I preparati da Ryania speciosa e quelli granulari di virus*, nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91.».

5.0.3

CUSIMANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-*bis*, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.1

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-*bis*, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.4

MAGNALBÒ

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. In relazione ai mutui contratti ai sensi dell'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i benefici dell'agevolazione previsti restano validi anche nel caso di mancata attuazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252.

1-*ter*. Nel caso in cui il nulla osta ed il contratto di mutuo siano destinati a sole azioni di risanamento, la concessione dell'agevolazione è condizionata alla dimostrazione da parte della cooperativa dell'avvenuta realizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, di investimenti miranti all'adeguamento e/o ampliamento degli impianti anche se realizzati al di fuori del progetto integrato di cui al comma precedente.».

6.1

STANISCIÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "creazione di marchi di denominazione di origine controllata" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dallo stesso CIPE per i progetti promozionali in agricoltura con deliberazioni del 19 gennaio 1994, 24 giugno 1994, 22 novembre 1994, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996, 18 dicembre 1996 e 16 ottobre 1997, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la produzione e per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e zootecnici, alla realizzazione di interventi di riconversione produttiva e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata,"».

6.2

STANISCIÀ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 in materia di ricomposizione fondiaria)

1. Alle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " , nonché con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.";

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.";

c) all'articolo 29, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria."».

6.0.1

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.».

6.0.2

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Immissione della fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Limitatamente alle stagioni venatorie 1998/2000, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per l'immissione di fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie è prorogato al 31 ottobre.».

6.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è differito al 1° gennaio 1999.».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 649, è differito al 30 giugno 2000.».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999"».

6.0.9

FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998"».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.7

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.8

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

133ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C10ª, 0006ª)

Il relatore NIEDDU ricorda preliminarmente la disponibilità del Governo, manifestata nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, a differire i termini, a disposizione delle Commissioni competenti, per l'espressione del parere.

Venendo quindi a considerare lo schema di regolamento in titolo, rileva come questo si inserisca in un più vasto disegno riformatore, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, teso alla razionalizzazione della disciplina relativa alle attività economiche ed industriali. Più in particolare questa materia è ripartita in tre provvedimenti distinti: lo schema di decreto legislativo concernente il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali (che dedica alle attività produttive l'intero Titolo II); lo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, che integra i contenuti del primo; lo schema di regolamento in esame.

Quanto al primo di tali provvedimenti, attualmente all'esame in sede consultiva presso la competente Commissione bicamerale, il Titolo II prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative al sostegno pubblico delle imprese artigiane e la delega, sempre alle regioni, di tutte le funzioni amministrative statali concernenti l'industria,

fatti salvi gli interventi di rilevanza economico strategica e la determinazione dei criteri generali della disciplina del sostegno pubblico alle imprese.

Il secondo degli schemi di decreto citati reca invece una nuova ed organica disciplina del sistema di agevolazione alle imprese. Più in particolare si prevede una omogeneizzazione dei procedimenti, cui viene affiancato un sistema di monitoraggio preordinato alla programmazione delle risorse da destinare che trova la sua definizione in una specifica relazione allegata al documento di programmazione economico finanziaria.

Completa il quadro della riforma lo schema di regolamento in esame ove si provvede alla semplificazione di una serie di procedimenti, sulla base dei principi contenuti negli articoli da 23 a 26 del primo dei citati schemi di decreto legislativo.

Il relatore passa quindi ad esaminare partitamente il contenuto dello schema di regolamento in titolo, rilevando come, in particolare, lo schema rechi norme relative al funzionamento, presso ogni comune, dello sportello unico per le attività produttive e in secondo luogo, contenga una disciplina sulla localizzazione degli impianti produttivi. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi possono essere individuate con delibera del Consiglio comunale; tale atto indica i relativi parametri urbanistici, anche in contrasto con quelli degli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le prescrizioni in materia ambientale, culturale e sanitaria e gli atti di pianificazione sovracomunale. L'efficacia del provvedimento è subordinata, nel caso in cui le aree siano sottoposte a tutela, ad una preventiva intesa con le amministrazioni competenti, attraverso la conferenza di servizi, convocata dal responsabile del procedimento, nominato dal Comune.

Lo schema in esame disciplina quindi due procedure di cui le imprese possono, alternativamente, avvalersi per ottenere l'autorizzazione alla localizzazione degli impianti produttivi: la prima essenzialmente fondata sull'autocertificazione, mentre nel caso invece di scelta del procedimento senza autocertificazione si fa carico allo sportello unico, entro 90 giorni, dell'acquisizione di concessioni di licenze e pareri da parte delle varie amministrazioni competenti.

L'articolo 8 dello schema in esame disciplina il procedimento da seguire nel caso di ristrutturazione di impianti, riconversione all'attività produttiva ed esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso di impresa. L'articolo 9, infine, prevede una semplificazione della procedura per il collaudo degli impianti produttivi, delle strutture edilizie e degli apparati volti a tutelare la sicurezza, gli aspetti sanitari ed ambientali e la conformità degli impianti stessi alle norme in materia di tutela dei lavoratori.

Il relatore Nieddu, passando quindi ad esporre alcuni rilievi critici sullo schema di regolamento in titolo, osserva preliminarmente come sarebbe stato preferibile utilizzare, per la disciplina in esame, una fonte di rango primario anzichè regolamentare ed al riguardo auspica un ripensamento del Governo in questa direzione. A questo proposito segnala, in particolare, sia quanto previsto all'articolo 8 (sulla semplificazione di al-

cuni procedimenti amministrativi) sia agli articoli 2 e 5 relativamente al funzionamento della conferenza di servizi ed alla sua competenza ad apportare varianti agli strumenti urbanistici), disposizioni queste che appaiono incidere direttamente sulla disciplina vigente senza la mediazione di una fonte di rango primario.

La disciplina in esame, inoltre, non appare coordinata con la normativa urbanistica, che viene anzi per molti aspetti incisa e derogata. Infine, lamenta come nulla sia previsto, nello schema, in ordine alla responsabilità delle amministrazioni inadempienti nel caso di mancato rispetto del termine del procedimento o di mancata o ritardata adozione del provvedimento; al riguardo ricorda invece come, sia la legge n. 59 che la legge n. 127 del 1997 prevedano la possibilità di introdurre, in simili casi, forme di indennizzo automatico o forfettario a favore del richiedente il provvedimento.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore DE CAROLIS, il quale, lamentata l'assenza ai lavori della Commissione del rappresentante del Governo, rileva come lo schema in esame, nel perseguire l'apprezzabile obiettivo di una semplificazione e coordinamento della disciplina in materia di insediamento delle attività produttive, si risolve in una ampia delegificazione, a suo avviso non sufficientemente definita e quindi inevitabilmente generatrice di conflitti e situazioni di incertezza normativa. Giudica poi improprio attribuire nuove ed ulteriori funzioni ai comuni – che dovranno, in particolare, provvedere alla costituzione dello sportello unico per le attività produttive – senza la parallela assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Il presidente CAPONI, nel condividere i rilievi del senatore De Carolis circa la assenza dai lavori della Commissione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione SORIERO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo 1998.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente SMURAGLIA dichiara conclusa la discussione generale e, procedendo alla replica, rileva preliminarmente che la contrarietà nei confronti del provvedimento in titolo espressa in taluni interventi dovrebbe comunque tenere conto del fatto che, nel mese di febbraio, prima la 8^a Commissione permanente e poi l'Assemblea del Senato hanno approvato senza discussione lo stesso testo attualmente all'esame, inserito, come emendamento aggiuntivo all'articolo unico di conversione del decreto-legge n. 457 del 1997, nel disegno di legge n. 2983. Dalla discussione sono poi emersi altri elementi di perplessità, in particolare circa l'ampiezza e la portata della delega in relazione a quanto previsto, in materia di sicurezza del lavoro, dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e alla eventualità di regolare in via amministrativa alcuni profili disciplinati nel disegno di legge in titolo. Altri motivi di perplessità hanno riguardato l'adeguatezza della distinzione tra rapporto di lavoro marittimo e rapporto di lavoro portuale, nonchè la coerenza del sistema sanzionatorio previsto nella delega all'esame con il complesso del sistema vigente in materia di sicurezza.

È emersa infine l'esigenza di introdurre elementi di chiarezza sull'assetto delle competenze in materia di vigilanza delle aree portuali, al fine di superare l'attuale situazione di frammentazione e sovrapposizione di funzioni tra i diversi soggetti pubblici interessati, situazione che non ha certo contribuito a prevenire i gravi incidenti che si sono verificati anche nel recente passato.

Da più parti, è stata sottolineata l'esigenza di adottare quanto prima un provvedimento del quale i soggetti interessati hanno in vario modo segnalato la particolare urgenza. A tale proposito, il Presidente fa presente che allo scadere del termine già fissato per la presentazione degli emendamenti, lunedì 23 marzo, alle ore 18, la Commissione procederà al più presto possibile all'esame e alla votazione degli stessi, in modo da consentire che il provvedimento pervenga quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario SORIERO, dopo aver ricordato che la delega legislativa all'esame della Commissione si inserisce in un contesto di misure organiche in materia di navigazione e porti che il Governo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione del Parlamento, ricorda che essa è già stata oggetto di esame nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 457. In tale occasione, sia alla Camera che al Senato, si è sottolineata l'urgenza di provvedere quanto prima al varo di un disegno di legge organico in materia di sicurezza del lavoro marittimo e portuale, così recependo, tra l'altro, una richiesta da tempo avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori. Il Presidente, nella sua replica, ha ampiamente chiarito i contenuti del disegno di legge all'esame, che si propone di regolare la sicurezza del lavoro portuale e marittimo, di delineare un adeguato sistema sanzionatorio e assicurare una corretta ripartizione delle competenze pubbliche in materia di vigilanza del comparto. Per tali motivi, egli auspica che il disegno di legge in titolo possa essere varato quanto prima dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore TAPPARO il quale osserva preliminarmente che i disegni di legge in titolo incidono tutti su una normativa di grande rilevanza, la legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha individuato le modalità della dismissione delle attività connesse alla produzione e alla commercializzazione dell'amianto. Il relatore sottolinea quindi le importanti conseguenze che tale legge ha avuto sui processi

produttivi e ricorda in particolare che, in attuazione di essa, la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, prevista all'articolo 4, ha provveduto a definire numerosi disciplinari tecnici, da ultimo sui prodotti sostitutivi e sulla protezione dei lavoratori.

Su questo ultimo aspetto, in particolare, intervengono i tre disegni di legge in titolo: il disegno di legge n. 195 si propone di modificare l'articolo 13 della citata legge n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 196 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 271 dello stesso anno, nel quale viene riconosciuto il carattere usurante delle lavorazioni connesse all'amianto individuando nel coefficiente 1,5 la misura di maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento anticipato del diritto alla pensione. L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 195 modifica il comma 8 dell'articolo 13, sopprimendone la parte in cui si prevede che il suddetto beneficio sia riconosciuto ai soli lavoratori che abbiano svolto le attività in questione per più di dieci anni: secondo i senatori presentatori, infatti, è provato scientificamente che i tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi e provocati dall'esposizione all'amianto, hanno un tempo di latenza valutabile in venti o trenta anni e la loro insorgenza è indipendente dalla durata temporale dell'esposizione medesima.

Il disegno di legge n. 2873, del senatore Curto, si propone invece di ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori venuti a contatto con l'amianto, modificando, per questa parte, la legge n. 257 del 1992. Per tali motivi, con l'articolo 1 il compito di rideterminare le categorie di lavoratori in questione è assegnato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che deve provvedere con un proprio decreto nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Un altro aspetto rilevante del disegno di legge presentato dal senatore Curto riguarda la soppressione del primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della citata legge n. 257, in modo tale da non vincolare il numero dei fruitori dei benefici previdenziali alle eccedenze rilevate dal CIPE. Sembra però discutibile quanto sostenuto dal senatore proponente circa la possibilità che l'attivazione delle procedure previste dal disegno di legge possa consentire l'immissione nel mondo del lavoro, in sostituzione dei pensionati, di almeno tre o quattromila unità lavorative, poichè ci si riferisce a settori produttivi in declino, alcuni, come le attività estrattive, in fase di chiusura e quindi inadatti a produrre posti di lavoro aggiuntivi.

Il disegno di legge n. 3100, di iniziativa del senatore Pelella e di altri senatori, sostituisce un disegno di legge n. 2553, ritirato dallo stesso senatore Pelella e dagli altri proponenti in considerazione di alcuni elementi nuovi intervenuti in materia di regolazione della cessazione di ogni attività produttiva comportante l'impiego di amianto, recentemente emersi. In particolare, va ricordata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 settembre 1997, con la quale si dichiarava la violazione degli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 8, n. 1, primo comma, delle direttive CEE del Consiglio 83/189/CEE, sulla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni

tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182/CEE, avendo la Repubblica italiana adottato la legge n. 257 del 1992 senza previa notifica del provvedimento alla Commissione delle Comunità europee.

Inoltre, il disegno di legge comunitaria 1995-1997, recentemente approvato dal Senato in terza lettura, ha modificato l'articolo 13 della stessa legge n. 257. Alla luce di tali innovazioni, il disegno di legge n. 3100 affronta gli aspetti assicurativi e previdenziali relativi al rischio derivante dall'esposizione all'amianto solo per i lavoratori che sono o saranno impegnati in quelle attività, specifiche e limitate, nelle quali l'esposizione al suddetto minerale continua o continuerà ad avvenire e che sono puntualmente individuate all'articolo 1, contestualmente demandando al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al comma 2 dello stesso articolo 1, il compito di individuare, con proprio decreto, le categorie di lavoratori per le quali è obbligatorio l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto. Con l'articolo 2 si ribadisce, al comma 1, la permanenza della validità, per i lavoratori di cui all'articolo 1, della norma di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257, relativa al conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. Al comma 2 si conferma una condizione di maggior favore, ai fini previdenziali, per i lavoratori di cui all'articolo 1, la cui esposizione all'amianto sia superiore di dieci anni.

In conclusione, il relatore osserva che le differenze tra i tre disegni di legge non risultano incolmabili e pertanto ritiene possibile pervenire ad una integrazione tra di essi e alla conseguente predisposizione di un testo unificato.

Il sottosegretario PIZZINATO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sui disegni di legge all'esame congiunto, anche alla luce di una attenta analisi dei costi, dato che, secondo i calcoli del Ministero del lavoro, per ciascun soggetto interessato ai benefici previdenziali ricordati dal relatore, con l'applicazione del coefficiente 1,5 per il calcolo della maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento anticipato del pensionamento, si prevede un costo medio di lire 480 milioni. Ricorda altresì che nella relazione tecnica che aveva accompagnato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 1993, i potenziali destinatari dei benefici previdenziali erano calcolati nella misura di 1200 unità. Secondo i dati in possesso del Ministero, alla fine del 1997 avevano avanzato domanda di prepensionamento 87 mila unità e, su oltre 70 mila domande esaminate, ne erano state accolte 20 mila.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 14,50.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo**
(R048 000, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il relatore POLIDORO, dopo aver fornito ulteriori informazioni sul numero delle aree protette, passa a valutare i contributi offerti dal dibattito dichiarandosi, in via di principio, disponibile ad accogliere gran parte dei suggerimenti proposti. Soffermandosi quindi sulle osservazioni critiche provenienti dal Gruppo dei Verdi, nonchè da una nota trasmessa ai membri della Commissione dalle principali associazioni ambientaliste, fa presente di aver più volte sottolineato che dalle risultanze dell'indagine traspare in modo chiaro un giudizio positivo sull'impianto della legge n. 394 del 1991, nonchè sulla sua prima attuazione, che ha posto in condizione di essere operativi la quasi totalità dei parchi. Le questioni specifiche, attinenti ad esempio la dipendenza funzionale del Corpo forestale dello Stato, il passaggio delle gestioni delle riserve naturali dallo Stato agli enti parco, la sovraordinazione del piano del parco rispetto ad altri livelli di pianificazione, la competenza dell'approvazione del regolamento, l'unificazione dei due momenti di pianificazione territoriale e socio-economica disegnati dagli articoli 12 e 14 della citata legge, non possono, a suo avviso, trovare una puntuale definizione nel documento conclusivo dell'indagine, avendo la Commissione deliberato l'indagine stessa quale momento propedeutico all'esame dei disegni di legge di riforma della disciplina sulle aree protette. D'altra parte, non si può non tener conto di quanto recentemente proposto dal Governo nell'ambito di uno dei decreti attuativi della legge n. 59 del 1997, nè di

altri dibattiti in corso per quanto concerne eventuali nuove funzioni da attribuire al Corpo forestale dello Stato, per il quale da parte della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti sono stati ad esempio adombriati importanti compiti in materia di controllo sulla gestione dei rifiuti.

Il documento conclusivo pertanto deve essere finalizzato, da una parte, al recepimento fedele delle informazioni e dei dati emersi nel corso dell'indagine, dall'altra alla formulazione di linee di indirizzo per il futuro lavoro legislativo. Ritiene tuttavia molto importante sottolineare che l'ottica con la quale il Senato, a differenza dell'altro ramo del Parlamento, ha effettuato l'indagine conoscitiva è stata quella di tenere in primo piano lo stato di crisi delle aree interne del Paese su cui insistono molti parchi e quindi le aspettative di sviluppo che a suo tempo la legge n. 394 ha suscitato. Una logica meramente conservativa del territorio non potrebbe non mettere in gioco l'esistenza stessa di taluni parchi in una situazione, come quella attuale, nella quale stanno per essere messi in discussione, anche a livello comunitario, alcuni tradizionali strumenti di supporto alle regioni depresse.

In conclusione, il relatore Polidoro si riserva di riformulare la proposta di documento conclusivo inserendovi ulteriori indicazioni ovvero chiarendo e sviluppando alcune di quelle in esso già contenute, ad esempio relativamente al personale utilizzato dagli enti parco, del quale va assolutamente salvaguardato il patrimonio di professionalità finora acquisito nelle forme che si riterranno più idonee anche da parte del Governo.

Su invito del presidente GIOVANELLI, che richiede ai Gruppi di pronunciarsi circa la metodologia di lavoro da seguire, interviene il senatore BORTOLOTTI: a differenza del documento approvato dall'VIII Commissione della Camera nel dicembre scorso, dal testo proposto dal relatore non pare desumersi quella che secondo il Gruppo Verdi-l'Ulivo è la priorità da seguire, cioè la necessità di non modificare la legge n. 394 del 1991.

Il testo proposto dal relatore dovrebbe arricchirsi dei suggerimenti avanzati dai Verdi – soprattutto sulle concessioni di prelievi idrici e sui poteri sostitutivi verso le regioni inadempienti – per qualificarsi esaustivo scongiurando il pericolo di interpretazioni favorevoli ad un'attenuazione della portata di salvaguardia della legge sulle aree protette. In attesa di ciò, sarebbe preferibile procedere alle audizioni sollecitate dalle associazioni ambientaliste a livello nazionale, passando solo dopo alla votazione del documento conclusivo dell'indagine.

Anche il senatore CARCARINO richiede al relatore il recepimento di talune istanze sollecitate in precedenza dal suo Gruppo, mentre sulla metodologia di lavoro rinvia alle decisioni della Presidenza.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa nella posizione del Gruppo Verdi-l'Ulivo un nodo politico non superabile con argomenti procedurali: spetterà alla sede di esame dei disegni di legge in materia di parchi – già all'ordine del giorno della Commissione – consentire a tutti i Gruppi

di esprimere la propria posizione sulla necessità o meno della modifica della legge n. 394, senza che ciò sia addotto nella presente sede informativa come elemento dilatorio dell'approvazione di un documento conclusivo.

Senza ritenere opportuno ritornare su una decisione già presa, quale quella di non audire in questa sede i rappresentanti delle associazioni ambientaliste di livello nazionale (ma non escludendo la possibilità di tale audizione in una seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato da tenersi durante l'esame dei disegni di legge), il Presidente conclude rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta, durante la quale il relatore presenterà un testo del documento conclusivo comprendente anche le modifiche – tra quelle sollecitate nel dibattito – che riterrà opportuno accogliere.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono la dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali e il dottor Romano di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34ª, 0006ª)*

Il presidente TOMASSINI informa che la prossima settimana la Commissione d'inchiesta non terrà seduta perchè impegnata, da lunedì 23 sera a tutto il 26 marzo, in sopralluoghi nelle province di Catania e Siracusa (per proseguire la verifica delle strutture sanitarie incompiute) ed a Napoli (all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale).

Il Presidente inoltre comunica che, a seguito delle lettera da lui inviata al Collegio dei Questori per richiedere la sospensione dei pagamenti in favore della IBM e di altre aziende che nel corso della XII legislatura svolsero una indagine finalizzata alla raccolta di dati sulle «liste di attesa» (in ragione delle riserve emerse in seno alla Commissione sulla qualità e completezza della indagine medesima), il Collegio stesso ha espresso vivo apprezzamento per la rigorosa posizione assunta dalla Commissione d'inchiesta. I senatori questori hanno conseguentemente impartito disposizioni ai competenti uffici perchè sia sospesa la liquidazione delle relative spese.

Prende atto la Commissione.

Audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agazia dei servizi sanitari regionali e del dottor Romano Di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità
(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente avverte che avrà ora luogo la preannunciata audizione della dottoressa Isabella MASTROBUONO, dirigente dell'Agazia dei servizi sanitari regionali su tematiche afferenti il processo di «aziendalizzazione» delle istituzioni sanitarie locali.

La dottoressa MASTROBUONO esordisce facendo presente che la Agazia per i servizi sanitari regionali ha promosso uno studio sullo stato di sviluppo del sistema di programmazione budgettaria nelle aziende sanitarie, di cui si sofferma ad illustrare i risultati preliminari, puntualmente descritti peraltro in un fascicolo di documentazione distribuito in copia alla Commissione. L'obiettivo dell'indagine è duplice: a) conoscere lo stato di sviluppo degli strumenti della programmazione e del controllo di gestione; b) diffondere schemi e modelli di riferimento a partire da quelle realtà che registrino uno stadio più avanzato di organizzazione. Imperniato sull'invio di un questionario – cui hanno risposto finora, su un totale di 311 aziende, 54 USL e 24 ospedali – lo studio potrà fornire informazioni di ragionevole completezza e significato solo alla fine di marzo di quest'anno.

La dirigente dell'Agazia dei servizi sanitari regionali prosegue fornendo dettagliate informazioni, sulla scorta della elaborazione dei questionari fino ad ora restituiti dalle aziende, in tema di: diffusione del sistema di budget nel 1997; sistema di contabilità generale; nucleo di valutazione controllo di gestione; consulenza esterna e formazione.

Le considerazioni che possono essere tratte in via preliminare riguardano: 1. La difficoltà di attivare miglioramenti gestionali in quei contesti geografici dove è presente soltanto una struttura pubblica e quindi nessuna competizione concorrenziale può avere luogo; 2. La nebulosità e la differenziazione interpretativa che da regione a regione caratterizzano il grado di autonomia da garantirsi alla singola azienda sanitaria e, per contro, quale livello di responsabilità debba essere riconosciuto al direttore generale ed agli altri dirigenti; 3. L'introduzione di innovazioni e semplificazioni normative per garantire all'azienda di operare con il grado di autonomia previsto; 4. La linea dei sistemi di gestione, poichè far vivere concretamente la «aziendalizzazione» comporta tra l'altro anche mettere a punto il sistema di finanziamento, oggi gestito male anche a causa dell'incapacità delle regioni di sviluppare e stimolare le funzioni di controllo con conseguente fioritura di ospedali di serie A (quelli con veste di azienda autonoma) ed ospedali di serie B (quelli inseriti nelle aziende USL).

La dottoressa MASTROBUONO conclude dando illustrazione di talune tabelle contenenti dati riguardanti la diffusione del sistema del

budget nel 1997, la applicazione del nuovo sistema di contabilità generale, l'esistenza dei nuclei di valutazione e dei controlli di gestione.

Il presidente TOMASSINI ringrazia la dottoressa Mastrobuono per la chiarezza della sua esposizione manifestando stupore per la differenza riscontrabile tra il lodevole contenuto della presente audizione rispetto a quanto la Commissione d'inchiesta non ha potuto acquisire attraverso precedenti audizioni ministeriali.

Il Presidente quindi concede la parola al dottor Romano DI GIACOMO, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, anch'egli convocato per essere udito sui problemi riguardanti la «aziendalizzazione».

Il dottor DI GIACOMO fa preliminarmente presente di non disporre al momento di dati statistici da illustrare agli onorevoli Commissari: può però esporre osservazioni e considerazioni sulla base di esperienze da lui maturate a livello dirigenziale, nel settore della sanità, dal 1968.

A suo parere la «aziendalizzazione» può risolvere i problemi della sanità, anche se occorre tenere presente che in questo campo le aziende hanno tratti del tutto peculiari giacchè non possono orientare il consumatore sul prodotto ma è l'utente che chiede alle strutture un determinato tipo di servizio. L'obiettivo generale della tutela della salute certamente deve essere perseguito dalla legislazione statale, mentre alle prestazioni sanitarie debbono provvedere le regioni. In questo quadro a suo avviso sarebbero necessari ritocchi a livello istituzionale, un sobrio intervento legislativo, nonchè un censimento della spesa ridistribuendo le risorse alle regioni secondo le specifiche diversificazioni che le caratterizzano. I direttori generali delle aziende poi dovrebbero contare su staff operativi di fiducia.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il dottor DI GIACOMO che ha corrisposto alle esigenze conoscitive della Commissione in tema di «aziendalizzazione» portando la sintesi della sua ricca esperienza personale, e svolgendo così un intervento complementare a quanto riferito dalla dottoressa Mastrobuono.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore LAVAGNINI, dopo aver osservato che attraverso la legge n. 502 del 1992 la «aziendalizzazione» è stata affrontata appena sotto il profilo della contabilità, rileva che la questione non si incentra tanto nella rilevazione dei centri dei costi quanto nell'approntamento di una strumentazione legislativa di ben altra dimensione che comporti pure un'ampia deligificazione che assicuri snellezza alla operatività delle istituzioni sanitarie. Oggi si riscontra un notevole contenzioso tra regioni e direttori generali e quindi una sostanziale incertezza nella guida delle

aziende. L'ipotesi poi di estendere il controllo sui direttori generali anche ai comuni è preoccupante. Occorre dunque attivare, conclude l'oratore, una serie di iniziative perchè quando la materia perverrà alla attenzione del Senato, si sappia con precisione in quale direzione il legislatore debba muoversi.

Secondo il senatore PAPINI è la qualità degli obiettivi che da vita al vero budget e, in riferimento a quanto esposto dai dirigenti ora ascoltati, rileva che vi sono gli elementi per cogliere la qualità del sistema budgetario. Conclude sottolineando che occorre tenere presente come sussista una relazione da cui non può prescindersi tra indicatori ministeriali e criteri budgettari.

Il senatore DE ANNA ricorda anzitutto che a metà degli anni 80 in Italia venne introdotto il concetto di aziendalizzazione delle strutture sanitarie per porre un limite ad una spesa che era divenuta incontrollabile. Laddove tale principio è concretamente ed integralmente attuato, come negli Stati Uniti d'America, c'è un triangolo costituito da cittadino, azienda sanitaria e compagnia assicuratrice la quale ovviamente non rinnova le convenzioni con quelle strutture sanitarie che non dovessero soddisfare l'utente. In Italia il sistema non può funzionare perchè la convenzione non è libera ma vincolata ad una specifica struttura operante in un determinato territorio, il che condurrà ancora una volta a spese senza limiti. Possono senz'altro essere utili revisioni dell'attuale sistema normativo, ma sotto un profilo concretamente aziendale, occorre che, accanto ad aziende di Stato, operino anche aziende miste in modo da assicurare la vitalità di quel modello competitivo che il «triangolo» U.S.A. è convincente parametro.

Il presidente TOMASSINI, in ragione di urgenti impegni parlamentari in Assemblea, dispone il rinvio del dibattito ad altra seduta, nel corso della quale potrà essere completata la esposizione di osservazioni e quesiti da parte degli onorevoli Commissari e potranno essere acquisite le risposte dei dirigenti oggi auditi.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) MICELE ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. – *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri. – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) GAMBINI ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) POLIDORO ed altri. – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(2090) DEMASI ed altri. – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2198) TURINI ed altri. – *Legge-quadro sul turismo*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 maggio 1997.

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente il senatore TAPPARO il quale informa altresì la Giunta che la Commissione industria sta svolgendo l'esame di un testo unificato proposto dal Comitato ristretto, di cui intende tener conto ma che tuttavia non costituisce formalmente l'oggetto del parere. Nel gruppo dei disegni di legge sul turismo all'esame della Commissione di merito figura anche un testo di iniziativa della Regione Veneto, non sottoposto peraltro all'esame della

Giunta, che sottolinea come la materia sia oggetto di viva attenzione anche da parte delle Regioni. Uno degli aspetti politici al centro del dibattito sui suddetti provvedimenti è costituito infatti dall'articolazione delle competenze fra centro e periferia. Al riguardo l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha manifestato perplessità sul possibile effetto accentratore dell'esercizio della delega prevista dal citato testo unificato. Tale testo, infatti, prevede l'abrogazione di alcune leggi vigenti in materia di turismo e delinea un quadro normativo complessivo – in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la legge n. 59 del 1997, cosiddetta «Legge Bassanini» – definendo le competenze rispettive delle Regioni e dello Stato, cui vengono attribuiti, in particolare, aspetti quali i rapporti con l'Unione europea, il coordinamento inter-settoriale e la programmazione nazionale del turismo. A tale scopo vengono altresì riordinate le funzioni del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è subentrato al relativo Ministero dopo lo svolgimento del *referendum* che ne segnò l'abrogazione. Il provvedimento prevede inoltre che per la programmazione nazionale del turismo venga adottata dal Governo una direttiva-quadro nazionale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Tale direttiva, di carattere triennale, stabilisce tra l'altro gli *standard* minimi di qualità dei servizi turistici ed i criteri per l'emanazione di una Carta dei diritti del turista. La direttiva-quadro nazionale prevede anche una disciplina sostitutiva, in assenza della normativa regionale su talune materie.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto della 10^a Commissione definisce anche l'inquadramento giuridico delle imprese turistiche e delle relative attività professionali. Al riguardo l'oratore rileva l'opportunità di precisare, analogamente a quanto previsto per le imprese che esercitano attività di intermediazione mobiliare, le disposizioni applicabili alle filiali italiane di imprese comunitarie per le quali siano state riscontrate irregolarità nello Stato presso cui è collocata la sede centrale. Il provvedimento consente l'esercizio delle attività del settore anche ad imprese non appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea, a condizione di reciprocità, nonchè disciplina l'attività svolta nel settore dalle associazioni senza scopo di lucro. Al riguardo viene opportunamente previsto il rispetto delle direttive n. 82/470/CEE e n. 90/314/CEE, sugli agenti di viaggio e i circuiti tutto compreso.

Rilevando la trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in società per azioni, con il fine di svolgere tra l'altro attività di promozione e informazione turistica all'estero, il relatore sottolinea l'esigenza di coordinare l'azione svolta da tale ente con le funzioni già esercitate dall'Istituto del commercio estero (ICE). Il testo unico all'esame della 10^a Commissione prevede inoltre l'istituzione di un apposito fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, la semplificazione delle disposizioni di pubblica sicurezza applicabili ai gestori di attività ricettive – in relazione alle quali si dispone, a fini statistici, la redazione di un riepilogo mensile delle schede di informazione sui clienti che, in conformità con la normativa sulla tutela della riservatezza, sarebbe opportuno che non avesse carattere nominativo - e l'emissione di

prestiti obbligazionari, denominati «bontour», per il finanziamento degli investimenti degli Enti locali nel settore turistico.

Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, considerando che il testo unificato recepisce sostanzialmente le disposizioni dei provvedimenti in esame, le quali sono in linea con il Libro verde della Commissione europea sul turismo e non presentano problemi di conformità con il diritto comunitario, il relatore Tapparo propone di esprimere un parere favorevole rilevando come talune delle puntualizzazioni espresse attengano essenzialmente profili di competenza della Commissione di merito.

Il presidente BEDIN ringrazia il senatore Tapparo per la relazione esposta e apre il dibattito.

Il senatore NAVA esprime apprezzamento per come il relatore è riuscito ad illustrare in modo esauriente il dibattito che si è sviluppato nella Commissione industria e rileva, per quanto attiene i profili comunitari, come in questo caso si debba riscontrare un ritardo dell'Europa. Nonostante la rilevanza fondamentale del turismo, sia in termini produttivi che occupazionali – tenendo conto che nel settore è previsto entro il 2005 una capacità di assorbimento di lavoratori superiore a quella del settore delle telecomunicazioni – nel Trattato di Amsterdam non sono state purtroppo recepite quelle indicazioni volte a delineare in modo più incisivo una politica europea del turismo.

Esprimendo la propria perplessità sugli sforzi compiuti a tale riguardo dal Governo l'oratore sottolinea come anche il mercato turistico europeo tenda ad una progressiva integrazione ed auspica che l'Unione europea promuova con maggior vigore le proprie potenzialità, nella competizione che vede un confronto diretto con l'area americana e quella del Pacifico.

Il senatore LO CURZIO ringrazia il senatore Tapparo per l'esauritiva relazione svolta e sottolinea l'esigenza di verificare la reale, auspicabile, incisività dei nuovi prestiti obbligazionari destinati a finanziare gli investimenti turistici degli Enti locali. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle nuove funzioni dell'ENIT, sulla sua reale efficacia operativa e sulle possibili interconnessioni tra l'attività di tale ente e quella dell'ICE.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere il parere favorevole del relatore per quanto attiene gli aspetti di compatibilità con il diritto comunitario ma sottolinea il proprio giudizio negativo per quanto attiene i profili di merito. Le soluzioni che si intendono adottare, infatti, non affrontano alla radice il problema che è costituita da un rilancio dell'iniziativa imprenditoriale per attrezzare adeguatamente quelle zone ad alta vocazione turistica che attualmente non dispongono di strutture adeguate.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come la vocazione turistica dell'Italia sia penalizzata dalla sistematica distruzione del patri-

monio paesaggistico. In talune aree, che pure si presterebbero a costituire un forte richiamo turistico, infatti, non si è fatto nulla per evitare il degrado derivante da una dissennata collocazione delle discariche e dalla costruzione di strutture edilizie che nascono già fatiscenti. Al riguardo si dovrebbe piuttosto seguire l'esempio di altri Stati europei, quali la Germania, che si è indebitata per promuovere una rapida ricostruzione della Germania orientale valorizzandone il patrimonio architettonico. Tali interventi, che possono consistere anche nell'acquisto degli edifici più degradati, per procedere poi alla loro distruzione, possono peraltro costituire delle occasioni di rilancio dell'economia e dare luogo ad attività caratterizzate da una propria redditività.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sui profili inerenti il turismo sociale e l'eventuale configurazione di problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza. Rilevando come talune delle indicazioni contenute nei provvedimenti in esame sembrerebbero riconfigurare una sorta di struttura ministeriale l'oratore chiede altresì chiarimenti sul collegamento tra le politiche regionali in materia di turismo e le politiche dell'Unione europea.

Il relatore TAPPARO rileva come numerosi aspetti sollevati nel dibattito attengano profili di merito piuttosto che quelli di competenza della Giunta. L'oratore conviene che l'Unione europea non ha posto nei confronti del turismo quell'attenzione strategica che tale settore meriterebbe e condivide le osservazioni del senatore Vertone Grimaldi sulla mancata tutela del nostro patrimonio culturale laddove, considerando che il processo di globalizzazione tende a rendere omogenee tutte le città del mondo, sarebbe invece opportuno tutelare più adeguatamente la conservazione della memoria.

Con riferimento all'intervento del senatore Lo Curzio l'oratore precisa come i prestiti obbligazionari bontour siano idonei al finanziamento di infrastrutture e altri interventi di interesse turistico da parte degli Enti locali, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997. Per quanto concerne i rapporti tra l'ENIT, la cui efficacia nella nuova veste giuridica è da verificare, e l'ICE, che già svolge interventi di promozione internazionale, si tratta sostanzialmente di evitare inutili duplicazioni.

Per quanto attiene, infine, il turismo sociale, il relatore ritiene che non vi siano problemi di compatibilità con il diritto comunitario.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

(2539) ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche

(2546) PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia: esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente BEDIN, con il consenso della relatrice DANIELE GALDI, la Giunta conviene di svolgere l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2987) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo

(Parere all'11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice DANIELE GALDI riferisce sul disegno di legge in titolo, che disciplina la materia della sicurezza del lavoro in un settore che presenta caratteristiche e modalità di svolgimento che richiedono un intervento specifico rispetto alla disciplina generale contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, concernenti l'attuazione della direttiva n. 89/391/CEE e di altre direttive comunitarie sulla sicurezza dei lavoratori. Il decreto legislativo n. 626, in particolare, all'articolo 30 escludeva l'applicazione delle disposizioni sui luoghi di lavoro ai mezzi di trasporto, ai cantieri temporanei o mobili ed ai pescherecci, ambienti che si caratterizzano per la loro peculiarità.

Il provvedimento, in particolare, considerando che la legge n. 84 del 1994, di riforma dei porti, ha identificato un unico centro di coordinamento per la sicurezza in ambito portuale, conferisce la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, dei lavoratori portuali e dei lavoratori non marittimi chiamati a svolgere attività a bordo delle navi. Sottolineando i rischi connessi alle attività svolte in ambito portuale, quali il trasferimento di *containers* che contengono materiale radioattivo, la relatrice illustra come la delega prevista dal disegno di legge sia volta ad assicurare, tra l'altro, l'applicazione di condizioni di igiene e sicurezza, lo svolgimento di attività di formazione ed informazione dei lavoratori – che risultano estremamente importanti considerando i rischi che derivano dalla mancata conoscenza dei possibili pericoli – e l'adozione di misure di prevenzione. A tale proposito dovranno essere altresì fissati i criteri sulle condizioni di abitabilità degli alloggi degli equipaggi e sui periodi massimi di riposo e minimi di lavoro e si prevede l'attivazione, presso il Ministero dei trasporti, di un Osservatorio per il lavoro marittimo e portuale.

Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, l'oratore propone di esprimere parere favorevole, in quanto il provvedimento in esame è sostanzialmente conforme con la normativa comunitaria, osservando tuttavia l'esigenza di precisare i riferimenti alle disposizioni comunitarie che vengono genericamente richiamate nella relazione che accompagna il disegno di legge e che verrebbero attuate in sede di emanazione dei decreti legislativi. Al riguardo si deve infatti considerare che una quota rilevante delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia non riguarda problemi di materia-

le incompatibilità con il diritto comunitario bensì la mancata o errata notifica delle specifiche misure nazionali che danno applicazione alle direttive e ad altri provvedimenti dell'Unione europea. La relatrice Daniele Galdi rileva inoltre che sarebbe opportuno chiarire le rispettive attribuzioni ed i rapporti fra i centri di coordinamento della sicurezza dei porti e le unità sanitarie locali competenti per territorio, aspetto questo che, tuttavia, non attiene i profili di competenza della Giunta.

Il senatore LO CURZIO sottolinea i problemi inerenti le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori marittimi che sono significativamente accentuati nelle zone portuali dell'Italia meridionale e, in particolare, nell'ambito dell'area costiera compresa fra Siracusa, Ragusa e Catania, che interessa trecentomila abitanti e centomila lavoratori. Anche paesi che non appartengono alla Comunità europea, quali Malta, sono palesemente in grado di garantire condizioni meno degradate di quelle che si riscontrano sovente in Italia. A tale proposito sarebbe opportuno guardare almeno alle soluzioni adottate dagli altri Stati mediterranei dell'Unione europea. Su tale materia, peraltro, la Giunta potrebbe adottare l'iniziativa di ascoltare il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TAPPARO

indi del Presidente

BEDIN

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il presidente Vannino Chiti, presidente della Regione Toscana, il vice presidente Enzo Ghigo, presidente della Regione Piemonte, il presidente della Regione Basilicata, Raffaele Dinardo, il presidente della Regione Campania, Antonio Rastrelli, il presidente della Regione Marche, Vito D'Ambrosio, accompagnato dal dottor Girolamo Valenza, il presidente della Regione Puglia, Salvatore Di Staso, il presidente della Regione Sardegna, Federico Palomba, nonché la dottoressa Valeria Ajovalasit, dirigente della Regione Sicilia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome**

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23^a, 0002^o)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 18 marzo.

Il presidente TAPPARO, preannunciando l'arrivo del presidente Bedin trattenuto da un sopravvenuto impegno concomitante, ringrazia la delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per la partecipazione all'audizione ed illustra gli obiettivi dell'indagine. L'oratore ricorda altresì come nelle audizioni già svolte la Giunta abbia avuto modo di affrontare le problematiche connesse all'impatto dell'allargamento dell'Unione europea e della riforma dei fondi strutturali e della politica agricola, in relazione alle quali sono stati trasmessi specifici quesiti alla Conferenza.

Il presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni CHITI presenta i componenti della delegazione ed illustra le posizioni assunte dalla Conferenza in relazione alla riforma delle politiche dell'Unione europea. L'oratore sottolinea in primo luogo l'impegno profuso dalle Regioni italiane, confermato dalla folta presenza all'audizione della Giunta, sul tema della riforma dei Fondi strutturali la quale si caratterizza per la riduzione degli obiettivi, la rimodulazione delle risorse disponibili e il dibattito sulla ridefinizione dei criteri per l'individuazione delle aree ammissibili. Su tale importante problematica, che riguarda la destinazione di risorse corrispondenti a migliaia di miliardi di lire, i Presidenti delle Regioni riscontrano con preoccupazione l'insufficiente attenzione, rispetto ad altri Stati membri, delle forze politiche e sociali. sarebbe invece auspicabile condurre un gioco di squadra, in collaborazione tra i vari livelli istituzionali italiani e con i componenti italiani del Parlamento europeo. In tale prospettiva tra febbraio e marzo sono state concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni le linee essenziali della posizione che sarà sostenuta nei confronti dell'Unione europea. Uno degli aspetti più rilevanti, che purtroppo appare ormai definito ma che è strategicamente più importante degli stessi importi finanziari e dei profili procedurali, è quello dei criteri di ammissibilità. Non appare infatti ragionevole che in un contesto completamente trasformato vengano confermati gli stessi criteri stabiliti nel 1988 e nella riforma del 1993. Per quanto concerne le aree ammissibili nel nuovo obiettivo 1 l'orientamento della Commissione sarebbe infatti quello di fissare il criterio del 75 per cento della media del PIL trascurando altri importanti indicatori, quali il tasso di attività, il tasso di disoccupazione, le capacità competitive, la disponibilità di servizi per le imprese, la formazione del capitale umano o l'insularità. Mentre in Italia si discuteva sulle responsabilità per i ritardi nell'utilizzo dei fondi comunitari non si è prestata adeguata

attenzione al fatto che al nostro paese venivano assegnate risorse inferiori alla media europea e a quelle assegnate a Stati quali la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, che certo non hanno problemi strutturali superiori a quelli del Mezzogiorno italiano.

Nonostante talune rassicurazioni ricevute dal commissario Monti sembra che neanche il criterio del tasso di attività sia stato inserito nei testi presentati ieri a Bruxelles, criterio la cui applicazione verrebbe lasciata - con effetti ben più modesti rispetto alle aspettative - alle valutazioni interne di ciascuno Stato membro. Esprimendo perplessità sull'adeguatezza del tetto dell'1,27 per cento del PIL per finanziarie le politiche dell'Unione europea l'oratore rileva come si sia convenuto con il Governo italiano di sostenere l'esigenza che agli attuali quindici Stati membri non possano essere destinate risorse inferiori ai 210 miliardi di ECU preannunciati nell'Agenda 2000. In relazione all'obiettivo 1, considerando che ne sono già usciti Abruzzo e Molise, è necessario sostenere con forza l'esigenza di applicare in modo non discriminatorio il criterio dell'insularità senza del quale è possibile anche l'esclusione della Sardegna. Per quanto concerne i meccanismi di transizione delle Regioni escluse dall'obiettivo 1, cosiddetti *phasing out*, sembrerebbe acquisita la richiesta di non includere le suddette aree nei massimali di popolazione ammissibili nell'obiettivo 2 mentre si riscontrano maggiori difficoltà per ottenere che i suddetti meccanismi non cessino nel 2005 ma si protragano fino al termine del prossimo periodo di programmazione finanziaria.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni sottolinea inoltre la ferma opposizione delle Regioni nei confronti della proposta della Commissione europea di far coincidere le zone interessate all'obiettivo 2 con quelle ammesse alle deroghe sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sulla Comunità europea. Tale impostazione, infatti, renderebbe impossibile il perseguimento di politiche di coesione economica e sociale nazionali. In relazione all'obiettivo 2 si pone inoltre il problema, da un lato, di disporre di indici statistici quanto più disaggregati idonei a rappresentare situazioni di degrado sociale in ambito subprovinciale e, dall'altro, di ottenere dalla Commissione europea l'ammissibilità agli aiuti di zone contigue appartenenti a province diverse onde raggiungere gruppi di popolazione omogenei della consistenza minima di centomila abitanti. Un aspetto su cui invece si è manifestata una divergenza rispetto al Governo è quello della gestione degli interventi connessi all'obiettivo 3, in relazione alla gestione del quale l'esclusione delle Regioni potrebbe comportare dei problemi per la realizzazione delle politiche regionali di formazione e di carattere sociale.

In conclusione l'oratore ribadisce l'importanza dell'inclusione tra i criteri del tasso di attività, che è molto più idoneo a rappresentare situazioni di disagio sociale rispetto al PIL e al tasso di disoccupazione.

Il presidente TAPPARO ringrazia il presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Chiti per l'esposizione, da cui si evince come su diversi aspetti convengano

le valutazione delle Regioni e di altre istituzioni, e cede la presidenza al presidente Bedin.

Il presidente BEDIN ringrazia e congeda il presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni Chiti e il Presidente della Regione Piemonte, Vigo, impegnati in un'audizione presso un'altra Commissione parlamentare, e cede la parola al presidente della Regione Marche D'Ambrosio.

Il presidente della Regione Marche D'AMBROSIO illustra nel dettaglio le risposte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ai quesiti trasmessi dalla Giunta e preannuncia al riguardo anche la presentazione di specifica documentazione. Riferendo di un incontro che si è svolto con il Commissario europeo responsabile per le politiche regionali, Wulf-Mathies, l'oratore sottolinea la rigidità dell'impostazione assunta dalla Commissione su taluni aspetti, non volendo riconoscere l'oggettiva discrepanza costituita dal fatto che l'Italia riceve meno aiuti strutturali della Francia e della Germania e dimostrando scarsa disponibilità a discutere i criteri di ammissibilità per l'obiettivo 1.

Ribadendo l'esigenza di non far coincidere le zone di cui all'obiettivo 2 con quelle ammissibili per gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sulla Comunità europea, l'oratore sottolinea altresì la necessità di rendere possibile l'utilizzo dei Fondi strutturali per perseguire anche il superamento dei divari interni fra zone più o meno svantaggiate. La Conferenza non è pregiudizialmente ostile alla costituzione di una riserva dei Fondi strutturali per le Regioni più efficienti purchè il suo importo sia inferiore al 10 per cento indicato nell'Agenda 2000 e la sua gestione non sia affidata esclusivamente a criteri discrezionali della Commissione europea.

In relazione alla riforma della politica agricola si conviene sull'esigenza di taluni aggiustamenti ma si deve tener conto dei criteri definiti nella riunione di Cork, meno di due anni fa. Al riguardo l'oratore esprime le perplessità delle Regioni per la proposta di sopprimere la sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricolo (FEOGA) e preannuncia la consegna di specifica documentazione sulle prese di posizione in materia di politica agricola della Conferenza delle Regioni. La genericità dell'Agenda 2000 sui prodotti mediterranei rischia inoltre di danneggiare l'agricoltura italiana, che invece avrebbe bisogno di adeguate misure di tutela per salvaguardare i prodotti di qualità da forme di concorrenza sleale. Per quanto concerne la programmazione dei fondi strutturali sarebbe opportuno un maggior coinvolgimento delle Regioni - il cui vivo interesse è stato apprezzato dal commissario Monti - nella fase ascendente, obiettivo rispetto al quale il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dei affari esteri costituisce un significativo progresso.

Sottolineando i danni che deriverebbero a quelle regioni interessate al *phasing out* ove questo venisse a cadere nel 2005 il Presidente della regione Marche esprime altresì l'apprezzamento per la semplificazione e

la riduzione degli interventi comunitari poichè un numero di programmi eccessivo non consente lo svolgimento di adeguati controlli. Le Regioni hanno altresì insistito su una più stretta correlazione fra gli interventi del Fondo sociale europeo (FSE) e l'obiettivo di avvicinare fra loro il mondo del lavoro, la formazione e l'industria.

Auspicando l'istituzione di forme di coordinamento a livello politico di grado superiore rispetto all'attuale Cabina di regia per i fondi strutturali, al fine di assicurare una maggiore concertazione fra i vari Ministeri, l'oratore sottolinea l'esigenza per le Regioni di avere un interlocutore unico per la trattazione della fase ascendente e degli altri aspetti delle politiche comunitarie. Rilevando le carenze del programma MEDA, che andrebbe superato ponendo maggior attenzione alle relazioni mediterranee, l'oratore conclude esprimendo forti preoccupazioni sull'impatto su talune Regioni dell'esclusione dai fondi strutturali e dell'adesione di nuovi Stati membri.

Il presidente della regione Sardegna PALOMBA ribadisce come il solo criterio del raggiungimento di un PIL superiore al 75 per cento della media comunitaria non sia sufficiente a dimostrare il superamento dei problemi strutturali. Premesso che Molise e Sardegna, avendo appena raggiunto tale livello di reddito, non sono in grado di prefigurare gli scenari futuri in assenza di contributi comunitari, l'oratore sottolinea come l'articolo 130 del Trattato di Amsterdam e la relativa dichiarazione annessa sulle Regioni insulari non possano rimanere lettera morta. Al riguardo si deve considerare che le Regioni insulari sono oggettivamente sfavorite per le difficoltà di collegamento non solamente in termini di trasporto ma anche per le grandi reti di telecomunicazione e per la distribuzione dell'energia. I relativi oneri, anche in termini di ritardo nello sviluppo delle infrastrutture, pertanto, non possono essere valutati solamente con riferimento al criterio del reddito *pro capite*. Consegnando specifica documentazione sulla posizione della regione Sardegna l'oratore illustra lo sviluppo di talune intese di cooperazione con le isole Baleari cui dovrebbe presto aggiungersi anche la Sicilia.

Il presidente della regione Puglia DISTASO condivide le perplessità sulla soppressione della sezione orientamento del FEOGA e sottolinea l'importanza delle relazioni con i Paesi mediterranei per l'agricoltura pugliese. In relazione al problema dei flussi immigratori clandestini l'oratore rileva i comuni problemi delle Regioni di frontiera marittima e osserva come idonee politiche di cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza potrebbero contribuire ad evitare un aggravarsi del fenomeno.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime compiacimento per il nuovo approccio dei vari livelli istituzionali nei confronti dell'Europa che, seppur con ritardo, si connota per una minore retorica ed una maggiore capacità di comprensione dei conflitti di interesse. Egli rileva come l'alleanza tra Francia e Germania sia riuscita a costituire un blocco di interessi rispetto al quale gli altri Stati possono fare poco se rinuncia-

no ad un'adeguata politica di alleanza. Al riguardo l'oratore non vede progressi nei rapporti dell'Italia con altri Stati mediterranei della Comunità europea nella conduzione di una strategia che dovrebbe vedere impegnati il Ministero dell'agricoltura, altri dicasteri economici, l'opinione pubblica e, soprattutto, il Ministero degli affari esteri.

Il presidente della Regione Marche D'AMBROSIO osserva come l'iniziativa assunta a Barcellona per promuovere il dialogo mediterraneo, sia a livello di Stati sia a livello di Regioni, vada nel senso indicato dal senatore Vertone Grimaldi. L'oratore ricorda inoltre che a fianco dei Fondi strutturali esistono altre politiche di rilevante interesse regionale, come quelle di innovazione tecnologica, di partenariato ed i programmi della Commissione quali INTERREG. La partecipazione delle Regioni alla vita comunitaria si realizza anche nell'ambito del Comitato delle regioni, organo consultivo istituito con il Trattato di Maastricht e potenziato con il Trattato di Amsterdam, di cui il Presidente della Regione Marche è Vice Presidente, e tramite incontri con le Commissioni parlamentari come quello odierno, che dimostrano come la politica dell'Italia nei confronti dell'Unione europea abbia una valenza regionale molto forte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea le proprie perplessità sul fatto che la trasformazione dell'Italia in senso federale possa rafforzare la posizione in Europa. Al riguardo sono evidenti le differenziazioni fra le stesse Regioni di cui la scarsa presenza delle Regioni settentrionali alla riunione odierna è una chiara dimostrazione.

Il presidente della regione Marche D'AMBROSIO precisa come le posizioni espresse siano condivise da tutte le Regioni italiane.

Il senatore MAGNALBÒ ringrazia il presidente della Conferenza Chiti ed i Presidenti delle Regioni Puglia e Marche per le esposizioni svolte e sottolinea l'esigenza di consentire una partecipazione maggiormente incisiva dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario realizzando un sistema di coordinamento più efficace dell'attuale Conferenza Stato-Regioni, che non conduca necessariamente ad esautorare lo Stato centrale. In relazione alla politica agricola è opportuno pervenire ad una normativa idonea a tutelare i prodotti di qualità mediterranea, come l'olio d'oliva, dall'agguerrita concorrenza di paesi quali Spagna e Tunisia ed è urgente superare le incertezze sull'assetto futuro su aspetti quali la legislazione sulle macchine agricole ed il regime delle quote del grano.

L'oratore sottolinea altresì come, in sede comunitaria e di applicazione degli accordi di Schengen, sia necessario adottare delle iniziative comuni che tengano conto delle difficoltà proprie delle regioni di frontiera marittima, i cui problemi di immigrazione clandestina si ripercuotono rapidamente nelle regioni limitrofe.

Esprimendo il proprio dissenso dal senatore Vertone Grimaldi l'oratore dichiara di sostenere la prospettiva del federalismo in quanto

un forte decentramento amministrativo è auspicabile ed è altresì idoneo a valorizzare le rispettive radici culturali. In tale prospettiva, peraltro, si dovrà individuare una sede idonea a consentire un maggiore coinvolgimento delle Regioni, sede che non può essere costituita dal Senato, cui spetta partecipare alla definizione della legislazione nazionale ed europea.

Il presidente della regione Basilicata DINARDO rileva come una visita di una delegazione della Direzione generale politiche regionali della Commissione europea abbia costituito l'occasione per un riconoscimento dell'efficacia dell'utilizzo degli interventi strutturali in Basilicata. In Italia persiste purtroppo una cultura dell'ambiguità per cui vengono invocate le ragioni del decentramento e della partecipazione delle realtà periferiche salvo poi negarle in altri momenti. Rilevando come il conseguimento di una capacità di utilizzo dei fondi comunitari superiore al 51 per cento sia ascrivibile alla continuità amministrativa nella Regione Basilicata, caratteristica che spesso manca in altre Regioni, l'oratore sottolinea come una buona programmazione nazionale non sia incompatibile con un alto grado di decentramento regionale. Al riguardo un valido esempio è offerto dalla Spagna che ha raggiunto un buon livello di efficienza pur essendo partita con ritardo. Tra gli altri aspetti che è necessario affrontare figurano il distacco fra le Regioni settentrionali e quelle meridionali e la definizione del ruolo delle autonomie locali.

Il presidente della regione Campania RASTRELLI rileva come al momento di assumere l'incarico, nel 1995, non erano ancora stati definiti i quadri comunitari di sostegno e come sembrasse impensabile, all'epoca, la possibilità di conseguire, come invece è avvenuto, una soglia di utilizzo dei contributi comunitari del 38 per cento. Esprimendo apprezzamento e condivisione per il lavoro di approfondimento sull'Agenda 2000 svolto dai colleghi delle altre Regioni l'oratore sottolinea l'importanza di affiancare al criterio del reddito quello degli indici di occupazione e di disoccupazione - applicando i quali la Campania non solo non verrebbe esclusa ma otterrebbe un maggiore finanziamento dall'Unione europea - e di operare uno snellimento delle procedure amministrative. A tale proposito il programma sperimentale condotto in Campania nell'ambito del FSE ha conseguito significativi successi - grazie all'applicazione di procedure semplificate per la stipula di convenzioni con enti pubblici, università ed aziende - e potrebbe offrire un valido modello anche per altre Regioni.

Con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi l'oratore giudica inappropriata l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e rappresentanza in sede comunitaria a strutture del Ministero degli affari esteri laddove la discussione di determinate problematiche richiederebbe specifiche competenze in campo economico piuttosto che un approccio diplomatico. L'oratore ritiene inoltre che l'accentuato interesse per l'Europa derivi dalla riduzione delle risorse nazionali per interventi che ormai sono finanziabili solamente con il sostegno comunitario ed esprime infine l'auspicio che l'iniziativa adottata dalla

Giunta possa conseguire un impatto significativo sul Parlamento e sul Governo.

Il senatore NAVA rileva un deficit di rappresentanza della realtà nazionale in sede europea che potrà essere colmato grazie anche alla più intensa partecipazione delle Regioni alla vita comunitaria. L'oratore condivide la sostanziale differenza tra la politica estera e le politiche comunitarie e rileva al riguardo come la Giunta già in passato abbia sollevato l'esigenza dell'individuazione di un rappresentante dell'Esecutivo specificamente competente per tali materie, in grado di ricondurre ad una sintesi le posizioni dei vari dicasteri. Dichiarando in qualità di relatore sull'Agenda 2000 di farsi carico, con il correlatore Pappalardo, di ripristinare un dialogo su questi temi con le varie istanze coinvolte, l'oratore rileva analoghi problemi di presenza anche in altri settori, quale il turismo, che rientra tra le competenze regionali ma che assume un'indubbia valenza comunitaria benchè sia stato trascurato nel Trattato di Amsterdam.

Ricordando come anche il ministro Dini abbia riscontrato delle carenze nel programma MEDA l'oratore auspica infine un proficuo apporto delle Regioni nella ricomposizione del rapporto fra Mezzogiorno e resto dell'Italia.

Il presidente BEDIN sottolinea come l'odierna audizione dimostri la possibilità di svolgere un dialogo tra i due livelli istituzionali impostato su una base paritaria. Rilevando come i Parlamenti europei condividano l'esigenza di infondere una maggiore democraticità alle istituzioni comunitarie l'oratore illustra al riguardo le iniziative volte a sviluppare la dimensione parlamentare nel partenariato euromediterraneo. In tale ambito, infatti, è prevista la convocazione di una Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei paesi del Mediterraneo su iniziativa del Parlamento italiano, il prossimo primo giugno a Palermo, e l'organizzazione di un *forum* parlamentare mediterraneo, su iniziativa del Parlamento europeo.

Illustrando le nuove disposizioni sulla partecipazione di Regioni e Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario, contenute nel disegno di legge comunitaria 1995-1997 che è stata appena approvata in terza lettura, il presidente Bedin osserva come egli rappresenti nell'attuale dibattito anche gli elettori del Nord-Est.

L'oratore ringrazia infine i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dichiara conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'Estero, Antonio Cabras.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, b40*, 0005°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 12 marzo scorso.

Il deputato Mario VALDUCCI, pur riconoscendo al Ministro Basanini una seria volontà di realizzare un effettivo decentramento, rileva che in alcuni comparti, come quelli dell'ambiente e dei beni culturali, la competenza dello Stato è rimasta pressochè inalterata. D'altra parte, poiché il disegno di legge recante modifiche e integrazioni alle leggi n. 59 e n. 127 del 1997 interviene ormai tardivamente nel prevedere opportunamente il parere delle commissioni di merito sugli schemi di decreti legislativi, ritiene necessario che il parere che la Commissione si appresta ad esprimere sullo schema di decreto in esame tenga nel debito conto le valutazioni provenienti dalle regioni e dalle autonomie locali e si limiti a fornire indirizzi normativi, non essendo possibile formulare proposte analitiche nel merito, data la vastità delle materie.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore per i titoli I e V dello schema di decreto*, esprime la preoccupazione che vi sia una difficoltà

oggettiva da parte degli enti locali nel «metabolizzare» la riforma che si sta attuando. È pertanto dell'avviso che la Commissione debba, in prosieguo, assumere un compito di monitoraggio con opportune attività conoscitive, raccordandosi a tal fine con le regioni.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II dello schema di decreto*, dopo aver osservato che con il provvedimento sul decentramento si ha una forte devoluzione di competenze alle regioni, paventa il rischio che in fase di attuazione si determini una situazione «a macchia di leopardo» e che si riproponga la questione del centralismo regionale. Anche su tali tematiche dovrebbe, a suo giudizio, orientarsi il lavoro futuro della Commissione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore per i titoli I e V dello schema di decreto*, fa comunque presente che il decentramento è naturalmente destinato a realizzarsi in maniera differenziata. Sarebbe peraltro preferibile che un eventuale cattivo uso da parte dei legislatori regionali dei poteri loro conferiti venisse sanzionato da meccanismi di responsabilità politica, piuttosto che dall'attivazione del potere sostitutivo dello Stato.

Il Presidente Mario PEPE, nel ricordare che la Commissione ha da poco concluso un'articolata indagine conoscitiva sul nuovo assetto delle competenze venutosi a determinare dopo la legge n. 59 del 1997, ritiene che a naturale completamento di tale indagine la Commissione debba intraprendere un'ulteriore attività conoscitiva per verificare «a valle» la realizzazione del processo di decentramento. Condivide inoltre l'indicazione del collega Valducci in ordine all'opportunità che il parere della Commissione sullo schema di decreto debba caratterizzarsi per la formulazione di indirizzi normativi di ordine generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta del 24 marzo prossimo, nella quale avrà luogo la votazione sulla proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, b31^a, 0012^o)

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la relazione del deputato Ortolano ed alcuni interventi, tra cui quello del rappresentante del Governo, poichè nessuno chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e, avendo rinunciato il relatore e il Sottosegretario Cabras a replicare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta del 25 marzo prossimo, nella quale avrà luogo la votazione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,25.

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte
(R050 001, b65^a, 0004^o)

Prima di procedere alla discussione del punto all'ordine del giorno, il Presidente rende alcune comunicazioni, cui segue un breve dibattito.

Il Comitato prosegue quindi nell'esame della terza relazione conclusiva relativa alle attività conoscitive svolte nell'ultimo semestre della presente legislatura. Dopo un'ampia discussione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono: per la Confindustria il dottore Antonio Torella, accompagnato dal dottore Elio Schittino e dal dottore Bruno Nobile; per la Confcommercio il dottore Alessandro Vecchiotti, accompagnato dal dottore Carlo Pasqua.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, b68ª, 0021°)

Il Presidente Michele DE LUCA propone l'attivazione del collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO)
(R047 000, b68ª, 0020°)

Il presidente Michele DE LUCA dopo aver porto un saluto agli ospiti intervenuti, riassume i temi della procedura informativa evidenziando come la riforma pensionistica si ispiri ai principi secondo cui non debbono esserci enti pubblici con identiche funzioni, nè enti pubblici con funzioni che potrebbero essere svolte da privati; ricorda i casi dell'ENPALS – il cui presidente ha dato notizia di un progetto di ampliamento di funzioni (se restassero quelle attuali si potrebbe prospettare un assorbimento nell'INPS) – ed dello SPORTASS che, non svolgendo forme assicurative obbligatorie, chiede di essere privatizzato.

Per quanto riguarda le prospettive di riforma degli organi, rileva che tutti gli intervenuti nel corso delle audizioni – ad eccezione del presidente dell'INAIL, che ha auspicato un unico organo di gestione – hanno confermato la validità del sistema duale, con dei correttivi. È emersa inoltre, egli conclude, l'esigenza di chiarire il significato della funzione di «indirizzo» (che non dovrebbe scendere nel dettaglio interferendo sulla gestione) e di individuare una fase di collaborazione fra gli organi per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Interviene quindi il rappresentante della Confcommercio dottore VECCHIETTI. Premesso che le scelte di *welfare* compiute in passato richiedono aggiustamenti, con particolare riferimento all'incidenza della previdenza nella spesa sociale, e dopo avere rilevato che lo stesso sistema di concertazione col Governo sulle scelte di politica sociale impongono un atteggiamento parallelo nel momento in cui gli enti, gestendo il quotidiano, debbono applicare la normativa deliberando gli indirizzi operativi, l'oratore pone il risalto il ruolo che spetta ai rappresentanti di coloro che sono direttamente interessati alla gestione (lavoratori, datori di lavoro); richiama l'attenzione sui criteri di trasparenza, semplificazione e incisività, indispensabili in un funzionamento ottimale che consenta il perseguimento degli obiettivi, e passa a soffermarsi sull'*iter* che ha caratterizzato la formazione, in tempi diversi, del Civ e del Consiglio di amministrazione e sugli attriti che sono sorti. Occorre ora pensare – egli aggiunge – a come ovviare alle conseguenze di alcune sfasature ed a chiarire i ruoli dei predetti organi preposti a compiere scelte strategiche e a definire obiettivi, oltre che ad assicurare un perfetto funzionamento delle strutture.

Per quanto riguarda il tema della riforma degli enti, il dottor Vecchietti, dopo avere sottolineato il grado di avanzamento del processo di armonizzazione delle regole pensionistiche, pone l'esigenza di individuare un punto di equilibrio e sottolinea come l'INPS, considerato modello di riferimento, abbia vissuto tutte le conseguenze della dinamica demografica. Bisogna, egli conclude, evitare che un semplicistico processo di unificazione porti a far confluire in questo grosso contenitore specifiche realtà, che potrebbero costituire delle anomalie.

Il dottor TORELLA, rappresentante della Confindustria, si dice preliminarmente d'accordo col dottore Vecchietti sul quadro generale descritto e sui vincoli che gravano sull'Italia nel contesto comunitario.

In ordine alle ipotesi di riforma degli enti – su cui c'è già stata una scelta legislativa del Parlamento – osserva che l'accorpamento di per sé non è indice di efficienza, a meno che non si tratti di duplicazioni di compiti e funzioni che debbono però essere dimostrate. Quanto alla omogeneizzazione delle regole occorre portare ancora avanti tale processo, sussistendo ancora norme molto diversificate: la pluralità di enti e di gestione risponde ancora a logiche di settori e di categorie professionali. Date queste differenze, sottolinea l'oratore, accorpate avrebbe solo il significato di un fatto esteriore, permanendo l'autonomia delle singole gestioni.

Ribadita quindi la necessità di ipotizzare un modello compatibile e comunque di soddisfare le condizioni del risanamento finanziario e di una adeguata fase transitoria (diversamente l'unificazione consisterebbe in una somma algebrica con un risultato di segno negativo), il dottore Torella pone l'accento sulla necessità che l'INPS, ente di riferimento, già gravato da gestioni passive, non venga costretto ad addossarsi gli squilibri dei settori delle poste e delle ferrovie.

Relativamente al tema del riassetto degli organi interni – sottolineata la breve esperienza condotta col nuovo sistema creato appena tre anni or sono e dopo aver posto l'accento sulla preliminare scelta da compiere sul tipo di stato sociale da raggiungere, e quindi sulla partecipazione delle parti sociali alla gestione degli enti previdenziali ed assistenziali, l'oratore aggiunge che comunque qualsiasi sistema di protezione sociale non può svilupparsi come in passato e deve puntare al risanamento finanziario, alla riqualificazione e alla razionalizzazione: nel sistema duale scelto si tratta di disciplinare meglio gli equilibri di una naturale dialettica, di per sè non negativa.

Successivamente, dichiarato di non condividere il giudizio negativo del presidente dell'INAIL, avvocato Magno, sottolinea che i problemi emersi nel citato istituto non sono presenti nell'INPS; richiama il ruolo fondamentale della trasparenza nell'area della gestione e si sofferma sulla figura del Presidente, che come organo monocratico di ente (a suo avviso dovrebbe essere solo una figura di rappresentanza legale) entra sia nella gestione politica, sia in quella amministrativa; nel caso in cui, poi, questi esprimesse all'esterno delle valutazioni senza avere preventivamente consultato il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di indirizzo e vigilanza, si tratterebbe di valutazioni personali.

Il presidente Michele DE LUCA pone l'accento sul comunicato stampa del 19 febbraio 1997, cui ha fatto cenno nella precedente seduta e di cui ritiene opportuno ridare lettura nella sua interezza, data l'importanza:

«Il Governo e le Segreterie di CGIL, CISL e UIL concordano sull'urgenza di riformare gli organi degli enti previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 469/194.

Il numero eccessivo di organi a cui sono demandate competenze non chiare, in assenza di procedure certe, ha determinato rilevanti difficoltà di funzionamento della vita istituzionale degli Enti.

Le seguenti linee del provvedimento di riordino, che confermano la scelta duale in cui i compiti di indirizzo sono completamente distinti da quelli di gestione puntano sulla semplificazione degli organi, il contenimento della loro composizione numerica e alla piena valorizzazione del ruolo della tecnostruttura:

1. affidare all'organo collegiale designato dalle parti sociali le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e verifica dei risultati;
2. attribuire tutti i compiti gestionali ad un unico ristretto organo nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, sentito il parere dell'organo di indirizzo e vigilanza;

3. razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e rinvio alla legge 20/1994 per il ruolo della Corte dei conti. Riconsiderazione del ruolo del collegio sindacale e creazione di un organo di controllo interno coerente con il riassetto degli organi;

4. contenimento delle spese di funzionamento degli enti e miglioramento della loro efficacia anche con ricorso obbligatorio a forme di utilizzo comune di strutture e di organismi tecnici».

Il Presidente chiede se la Confindustria e la Confcommercio hanno stipulato un accordo analogo a quello testè ricordato, sottoscritto dai Ministri Bassanini e Treu.

Segue la risposta negativa del dottore TORELLA, il quale evidenzia come alcuni punti del comunicato letto siano condivisibili e da approfondire, e pone l'esigenza di un raccordo fra gestione e organo di indirizzo e controllo: se non c'è uno strumento di verifica, egli aggiunge, ogni ipotesi rimane monca.

Il dottore VECCHIETTI conferma la mancanza di accordi del tipo testè ricordato; osserva che l'orientamento di razionalizzazione indicato non è del tutto scontato e richiama l'attenzione sulla esigenza di indirizzi strategici e di un serie di interventi efficaci per il raggiungimento degli obiettivi dei singoli enti.

Intervengono quindi a formulare quesiti agli ospiti intervenuti il senatore PASTORE ed i deputati MICHIELON e DUILIO.

Il deputato MICHIELON, rilevata la convergenza fra rappresentanti sindacali e Confindustria e dopo avere evidenziato che sul problema da lui sollevato circa i prepensionamenti dei 14 mila ferrovieri i sindacati hanno detto di essere stati contrari, si dice anch'egli contrario al sistema duale, che contrasta con la Costituzione e serve solo a coprire «maggagne» in alcuni settori; richiama l'attenzione sui settori i cui fondi sono in passivo (non è giusto fare ricadere su altri le conseguenze finanziarie dei propri privilegi) e ribadisce che ciascuno dovrebbe avere quanto scaturisce dal lavoro svolto.

Preannuncia successivamente la presentazione, da parte del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, di un progetto perchè l'INAIL - di cui nessuno può disconoscere l'azione meritoria - abbia concorrenti privati sul mercato.

Auspicato poi che si accerti dove finisce la solidarietà e comincia l'assistenzialismo (evidenzia che i conduttori di «carrozze» a Roma hanno lo stesso indice assicurativo Inail dei piloti di elicottero), il deputato Michielon si chiede perchè nel «sistema Italia» non debba applicarsi il principio della concorrenza (richiama i casi della Fiat e della Olivetti) che porta alla riduzione dei costi. Conclude chiedendo se la Confcommercio è disposta a uscire dall'INPS se non avrà dallo Stato gli aiuti che eroga agli altri.

Il deputato DUILIO osserva che il problema vero, su cui avere indicazioni è la scelta del tipo di *welfare* da realizzare; sottolinea che i conflitti all'interno degli enti sono dovuti ad un enorme confusione circa il concetto di indirizzo e di vigilanza e si sofferma sulla differenza fra il sistema duale basato sul lavoro e sulle contribuzioni ed il sistema di *social security* funzionante con la fiscalità (soluzione, quest'ultima, prospettata dal Presidente dell'Inps che ha fatto riferimento al valore aggiunto).

Chiestosi poi se un ente pagatore possa svolgere efficacemente funzioni di recupero delle persone invalide, dichiara di considerare interessanti e meritevoli di approfondimento le considerazioni del deputato Michielon; rileva l'esigenza posta dal *Sole - 24 Ore* (giornale vicino alla Confindustria) di una tripartizione previdenziale (privata, pubblica, complementare) e ribadisce la grande carenza esistente in materia di riabilitazione.

Conclude auspicando un discorso più organico e razionale che porti ad affrontare i problemi in una prospettiva di lungo periodo, con un qualitativo salto di qualità.

Ai Commissari intervenuti rispondono i rappresentanti della Concommercio e della Confindustria.

Il dottore VECCHIETTI - premesso che la politica previdenziale è stata molto basata sulle spese, mentre per le entrate la leva previdenziale è stata utilizzata in modo improprio, e dopo avere sottolineato che per cinquanta anni il finanziamento delle pensioni è stato svincolato dall'attività lavorativa del singolo (solo dopo l'allarme sopravvenuto si è tornato a leggere congiuntamente previdenza e lavoro) - evidenzia il costo che si è chiamati a pagare per una scelta di commistione. Occorre sforzarsi di far capire che vi sono due mondi con storie previdenziali profondamente diverse e che non è giusto accomunare tutte le gestioni. Se - egli aggiunge, in riferimento alla domanda del deputato Michielon - la categoria dei commercianti subisse l'imposizione di intervenire a sostenere il sistema allora non si potrebbe non pensare all'alternativa di uscire dal sistema stesso.

Ribadito poi che tutto ciò che è forzatura non può non essere considerato negativamente, richiama l'attenzione sulla fondamentale importanza di mantenere in equilibrio le gestioni con le funzioni di indirizzo e vigilanza (non si tratta dunque di un problema di conflitti fra gli organi); pone in rilievo le diverse fonti di finanziamento in materia di previdenza complementare e conclude richiamando l'attenzione sul cattivo equilibrio esistente fra lavoratori attivi e lavoratori in quiescenza.

Il dottore TORELLA ribadisce che l'assetto degli enti e quindi il loro accorpamento è strettamente collegato al tipo di previdenza sociale scelto. Rileva poi lo squilibrio del sistema pensionistico (l'Italia ha il più alto numero di pensionati); sottolinea l'assoluto rispetto che si deve ai diritti quesiti (è una scelta di civiltà) e si sofferma ad evidenziare lo squilibrio esistente sul piano delle aliquote contributive: in altri paesi

esistono dei massimali, non applicati invece in Italia, dove un prelievo del 33 per cento, un terzo del salario, costituisce un vincolo di forte condizionamento.

Rilevato poi che l'Inail è esclusivamente finanziato dagli utenti, dichiara che non si sorprenderebbe se emergesse lo spazio per un'articolazione privata ed osserva come lo Stato abbia ritenuto opportuno e comodo addossare all'Inps funzioni che lo Stato stesso non era in grado di svolgere in prima persona.

Per quanto riguarda il sistema aziendale, egli ritiene trattarsi di un modello che ormai viene imposto dal mercato, al quale è difficile sottrarsi, indipendentemente dalla impostazione duale nella conduzione dell'Ente. Non può, egli prosegue considerarsi giusto un sistema di tutela di invalidità con costi elevati; il costo del lavoro, per la previdenza, ha un *trend* continuamente crescente.

Avviandosi alla conclusione, chiede che i settori deficitari delle poste e delle ferrovie non siano scaricati all'Inps e quindi alla categoria che questo istituto rappresenta; rileva che stanno emergendo fondi della previdenza complementare, mentre permane quella funzione pubblica di protezione e di solidarietà sociale, nonchè di rispetto dei diritti quesiti di 20 milioni di pensionati, che non sarebbero più in grado di difendersi.

Aggiunge infine, brevemente, alcuni dati informativi sulla procedura del bilancio Inps 1998 e sul problema della riscossione dei crediti.

Il presidente DE LUCA ringrazia per l'apporto conoscitivo dato dagli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,10.**PARERI SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662**(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, b14^a, 0017^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Pietro ARMANI osserva come nella valutazione delle norme contenute nel provvedimento in esame, la cosiddetta «riforma Viscò», deve tener conto dei termini di entrata in vigore dei singoli provvedimenti oggetto di modificazione. In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 237/97 (disciplina dei servizi autonomi di cassa) è entrato in vigore il 10 agosto 1997. Nello specifico, la norma che modifica l'articolo 6 prevede l'estensione dell'ambito soggettivo di riscossione delle tasse ipotecarie e catastali a soggetti ulteriori rispetto all'Ente Poste. Detta norma (di cui al punto 3 del comma 1 dello schema di decreto) però prevede la modificazione delle modalità operative dell'attività dell'ufficio giudiziario attualmente in esecuzione con conseguenze immaginabili sul piano della riorganizzazione delle procedure. Sono in vigore dal 1° gennaio 1998 il decreto legislativo n. 241/97 (contenente modifiche alla disciplina formale delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette); il decreto legislativo n. 313/97 (contenente la modifica della disciplina dell'IVA); il decreto legislativo n. 314/97 (contenente la modifica della disciplina del reddito di lavoro dipendente), mentre il decreto legislativo n. 446/97 (in materia di IRAP, base imponibile IRPEF

e tributi locali) è in vigore dal 1° gennaio 1998 con l'esclusione del titolo II, che avrà effetti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1997 e della disciplina di revisione degli scaglioni in vigore dal periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1999 per gli emolumenti arretrati. Ricorda infine che il decreto legislativo n. 466/97 (dual income tax) è in vigore dal periodo di imposta successivo al 30 settembre 1996.

Sorge quindi il dubbio che rimescolare le carte degli adempimenti previsti dalla cosiddetta riforma Visco ha così breve tempo dalla loro entrata in vigore potrebbe comportare un ulteriore aggravio per il contribuente e gli uffici già alle prese con una serie interminabile di adempimenti burocratici ed operativi. Inoltre la previsione della retroattività dell'efficacia del decreto legislativo prevista dall'articolo 7 dello schema comporterebbe notevoli scompensi per le operazioni che già hanno avuto corso alla data di approvazione del decreto. Insomma, la disciplina prevista dal decreto assume una connotazione di precarietà della normativa fiscale che comporta i soliti balzelli per il contribuente. Infatti, nel caso di specie, i tempi tecnici occorrenti affinché il parere della competente commissione sia rilasciato, che il decreto sia promulgato e che avvenga la pubblicazione comportano, con ragionevole ipotesi, che il decreto non possa essere in *Gazzetta Ufficiale* prima del 1° aprile.

Come se non bastasse, sulla disciplina che si andrebbe a modificare il Ministero delle finanze ha emanato numerose circolari esplicative e i contribuenti hanno già posto in essere operazioni che alla luce della nuova impostazione non hanno ragion d'essere e che potrebbero configurare, nel nuovo dettato della norma, delle irregolarità.

Con riferimento alla norma di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, per esempio, si gioca sulla pelle dei contribuenti. Nessuna norma di sanatoria delle irregolarità è prevista. Pertanto sorge il dubbio che il datore di lavoro che non abbia effettuato – in virtù del disposto dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi – le ritenute sulle indennità sostitutive di mensa sia poi soggetto, se ne ricorrono le condizioni, ad eventuale denuncia per omesso versamento delle ritenute.

Per questa ragione deve essere prevista una norma di sanatoria. E comunque è impensabile che il contribuente debba ancora aspettare successive riforme o modifiche della disciplina appena riformata per avere chiarezza dei propri obblighi e adempimenti.

Ciò posto, poichè il quadro normativo non può essere continuamente soggetto a modificazione e la certezza del diritto in materia fiscale deve essere rispettata, si deve portare avanti la proposta di inserimento nello schema di una norma che imponga al Ministero delle finanze, entro sei mesi, di emanare un testo unico delle circolari e risoluzioni effettivamente applicabili.

Si deve intendere per testo unico non una mera elencazione degli strumenti interpretativi in vigore, bensì la pubblicazione di un vero e proprio «testo coordinato» delle disposizioni emanate in modo che dalla data – ad esempio – del 1° ottobre 1998 possano essere eliminati tutti quelle interpretazioni ministeriali non più idonee a fare chiarezza sulla normativa fiscale in vigore.

A tale richiesta il Ministero non potrà opporre la solita giustificazione che non dispone di forze sufficienti. Basterebbe invitarlo, infatti, a valutare quanto tempo i funzionari del Ministero dedicano ai convegni e alla predisposizione di pubblicazioni varie nonchè di articoli in riviste specializzate, per capire che le risorse ci sono e basterebbe decidere di impiegarle in modo efficiente.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1*, illustra diffusamente lo schema di parere presentato alla luce del dibattito svoltosi nel corso della seduta di martedì 17 marzo, soffermandosi in particolare sul punto 8 relativo alle fidejussioni per rimborsi IVA. Ritiene infatti molto importante prendere in attenta considerazione la situazione delle garanzie fidejussorie che le imprese a credito sono tenute a fornire nel momento della richiesta del rimborso. Oltre a rilevare la non opportunità della disposizione che prevede tale obbligo solo in capo ai creditori strutturali dell'IVA, non comprende per quale motivo la fidejussione viene richiesta anche per il periodo relativo all'accertamento ed è riferita al complesso della situazione di potenziale pendenza fiscale dell'impresa. Si tratta di una disparità di trattamento tra il contribuente che ha maturato ed esercitato il diritto al rimborso (e che si trova quindi a dover garantire i suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria anche per gli anni precedenti) e il contribuente che, non avendo maturato credito non è tenuto a prestare garanzie sugli anni precedenti. Si tratta a suo avviso di una norma che potrebbe far emergere anche profili di incostituzionalità.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti allo schema di parere dei relatori (*vedi allegato*).

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bosello 1, in quanto esprime in modo, più completo e dettagliato i concetti di cui al punto 1, lettera *b*. È contrario sull'emendamento Albertini 2, in quanto la compensazione fra IRPEG, IVA e ritenute, a suo avviso non può essere subordinato alle compatibilità del bilancio dello Stato. Non è possibile, infatti, accollare alle imprese strutturalmente in credito IVA l'onere del deficit pubblico. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Albertini 3, poichè, anche in questo caso, non si andrebbe incontro alle imprese strutturalmente a credito incorse in una procedura concorsuale in qualità di creditore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Rabbito 13, mentre ritiene assorbiti dal parere gli emendamenti Thaler 4 e Thaler 5, laddove nella premessa si fa espressamente riferimento alla facoltatività del ricorso alla proroga per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti quale condizione per la previsione della corresponsione di un interesse. Nel caso invece vi sia una inadempienza dello Stato dovuta alla mancata distribuzione in tempo utile dei moduli o ad altra ragione di natura tecnico-giuridica, non può essere imputato al contribuente alcun onere aggiuntivo. Per quanto riguarda l'emendamento Thaler 6, esprime parere favorevole a condizione che sia considerato come racco-

mandazione al Governo, mentre il parere è contrario sull'emendamento Albertini 7 perchè ribadisce la necessità di adottare idonei provvedimenti per non perpetuare la discriminazione cui viene sottoposta la categoria degli investitori istituzionali che con l'attuale regime saranno portati ad abbandonare il settore abitativo. Con l'attuale sistema del pro-rata, infatti, verrebbe penalizzato il settore commerciale. Osserva quindi che il parere individua alcune soluzioni alternative a tale questione. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Albertini 8, al fine di non penalizzare gli intermediari commerciali, laddove la trasmissione dei documenti fiscali tra il cedente e il cessionario potrebbe far decorrere i termini della liquidazione periodica, con ciò comportando oneri aggiuntivi e impropri per il settore. Esprime inoltre il parere contrario sugli emendamenti Albertini 9 e Albertini 10, sottolineando, per quanto riguarda quest'ultimo la necessità di recepire la normativa europea in materia di agenzie di viaggio, le quali, altrimenti, sarebbero sottoposte ad un regime fiscale non omogeneo a quello europeo ponendo il settore fuori mercato. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Albertini 11, in quanto non ritiene idonea la vigente disciplina relativa alla cosiddetta «lettera di trasporto» che attualmente prevede la numerazione progressiva di tale tipo di documento nell'ambito della medesima azienda. Ciò, oltre a non avere alcuna funzione pratica, crea notevole disagio tra gli operatori. Pertanto ritiene opportuno abolire la numerazione di questi documenti. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Pastore 12 e Conte 14.

Il senatore Renato ALBERTINI annuncia il ritiro dei suoi emendamenti n. 7, n. 9 e n. 10, mentre sui rimanenti insiste per la votazione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti Albertini 2, Albertini 3, Albertini 8 e Albertini 11. Approva quindi gli emendamenti Bosello 1, Rabbito 13, e, dopo l'intervento favorevole del deputato Alessandro REPETTO, approva gli emendamenti Thaler 6, come riformulato, Pastore 12 e Conte 14.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara di condividere l'impostazione dello schema di decreto legislativo, anche se ritiene eccessive, e talvolta fuori luogo, alcune considerazioni e proposte contenute nello schema di parere dei relatori a suo avviso ispirate da determinati settori produttivi. Sottolinea quindi che il ritiro di alcuni suoi emendamenti è dovuto a spirito di collaborazione, mentre ha dovuto mantenerne altri presentati nell'interesse pubblico. Per tali motivi preannuncia l'astensione dei parlamentari del suo gruppo dalla votazione.

Il senatore Andrea PASTORE, pur confermando le riserve che il suo gruppo ha sempre avuto in relazione alla legittimità delle leggi delega e dei relativi decreti legislativi – così repentinamente corretti da provvedimenti quali quello oggi in esame –, deve riconoscere comunque che il parere dei relatori risulta essere un lavoro completo anche perchè ricomprende alcune istanze avanzate dal suo gruppo. Per tali motivi For-

za Italia voterà a favore dello schema di parere con la raccomandazione che il Governo non preveda alcun onere per interessi dal contribuente nel caso di proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dovuta a responsabilità dell'amministrazione finanziaria e non del contribuente medesimo.

Il Presidente Salvatore BIASCO chiede di essere autorizzato al coordinamento del testo del parere come risulta dalle modifiche approvate.

La Commissione concorda. Approva quindi lo schema di parere dei relatori, con le modifiche testè apportate (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

EMENDAMENTI

Alla premessa aggiungere il seguente periodo:

«Armonizzare ed unificare la normativa relativa ai pagamenti di imposte, tasse, tributi e diritti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie al fine di evitare che diverse procedure di pagamento per diversi tipi di formalità o per diverse obbligazioni fiscali e parafiscali possano interferire con l'ordine di presentazione ed esecuzione delle formalità stesse».

12.

PASTORE

Alle premesse aggiungere il seguente punto:

«Per ciò che concerne il pagamento delle spese giudiziarie e di custodia dovute per gli autoveicoli sequestrati, si segnala la necessità, nelle more del riassetto del sistema di riscossione e dei capitoli di entrata e di spesa, di autorizzare l'Ente poste a provvedere al pagamento degli importi dovuti».

14

CONTE

Alla premessa sopprimere le parole: «che prevede, peraltro, la corresponsione di interessi graduati al fine di compensare i maggiori oneri a carico dell'erario».

4

THALER AUSSEHOFER

Alla premessa, sostituire le parole da: «che prevede peraltro» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «senza prevedere oneri aggiuntivi o interessi a carico del contribuente».

5

THALER AUSSEHOFER

Al punto 1, lettera b) aggiungere i seguenti periodi:

«In particolare sarebbe necessario precisare che i commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis 2 afferiscono alle rettifiche dipendenti dalle variazioni di utilizzazione dei beni tra attività da cui derivano operazioni soggette ed attività da cui derivano operazioni non soggette e viceversa. Del pari essenziale è l'esigenza di specificare il termine (attualmente previsto nel comma 2 solo per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili) per l'esercizio della rettifica di cui al comma 1, relativo all'imposta afferente l'acquisto di servizi e di beni non ammortizzabili; occorrerebbe inoltre riformulare la disposizione di cui al comma 3, riferendola alle ipotesi di passaggi da un regime speciale di applicazione dell'imposta al regime di detrazione ordinaria e viceversa (diversamente la rettifica è superflua per l'operare del pro-rata e della disposizione che ne prevede la rettifica). Ad esempio si veda il caso dell'indetraibilità delle spese di rappresentanza, per il quale vi è da rilevare la dubbia opportunità della soluzione normativa, che non tiene conto del fatto che ai fini delle imposte sul reddito la deduzione è ammessa per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore alle cinquantamila lire.

Infine, con riferimento alla modifica, in tema di operazioni a premio, apportata alla disciplina risultante dal decreto legislativo n. 313 dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria per il 1998, si segnala l'opportunità di ripristinare l'originaria scelta normativa, nel senso di limitare l'indetraibilità all'IVA specificamente relativa ai beni ed ai servizi formanti oggetto del premio (diversamente, ove l'indetraibilità risulti estesa a tutti i beni e servizi acquistati per l'effettuazione della manifestazione a premio, l'aumento elevatissimo dei costi, in termini tributari, che ne deriverebbe rispetto alla previgente disciplina renderebbe del tutto antieconomiche tali operazioni)».

1

BOSELLO, PASTORE, PEDRIZZI

Sostituire il punto 2 (Compensazione IVA per imprese strutturalmente a credito), con il seguente:

«2. La Commissione ritiene che sia opportuno anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione (decreto legislativo n. 241 del 1997) fra IRPEG, IVA Ritenute, per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente, e quindi costantemente, a credito IVA, compatibilmente con le esigenze di cassa dello Stato. Il riferimento sono le imprese che operano in settori caratterizzati da differenti aliquote tra IVA agli acquisti ed IVA alle vendite, oppure imprese abitualmente esportatrici oltre la soglia già definita ed in costante crescita del loro volume di esportazioni. La possibilità di effettuare la compensazione potrebbe essere accordata alle imprese che nei due anni precedenti hanno costantemente presentato dichiarazioni IVA a credito».

2

ALBERTINI

Sopprimere il punto 3 (Recupero IVA da parte del creditore di una procedura concorsuale)

3

ALBERTINI

Al punto 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sarebbe altresì opportuno che il tributo così recuperato dal creditore con la nota di variazione in diminuzione, sia automaticamente inserito al passivo del fallimento a favore dell'Amministrazione finanziaria con lo stesso grado di privilegio del creditore che lo ha recuperato

13

RABBITO

Sopprimere il punto 4 (IVA immobili).

7

ALBERTINI

Sostituire il punto 5 (Emissione e registrazione fatture per fornitori-grossisti-clienti) con il seguente:

«5. L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328, ha modificato il testo degli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, unificando il termine di registrazione a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene. La Commissione ritiene opportuno mantenere inalterata la vigente disciplina».

8

ALBERTINI

Al punto 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione ritiene inoltre opportuno che, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto», sia soppressa la parola «esclusivamente» e che, nello stesso periodo, sia chiarito che la terminologia «centri abitati» ricomprende anche i «nuclei abitati» e le «case sparse».

6

THALER AUSSEHOFER

Al punto 7, sopprimere le seguenti parole: «possibilità per le capo-gruppo di garantire le società controllate con apposite «lettere di patronage»; abilitazione alla garanzia per i rimborsi fiscali dei Confidi; eliminazione della fideiussione per importi esigui.

9

ALBERTINI

Sostituire il punto 8 (Agenzie di viaggio) con il seguente:

«8. La Commissione ritiene opportuno che il regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che prevede il metodo di detrazione «base da base», anziché «imposta da imposta»), così come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, rimanga riservato ai soli servizi turistici per i quali è attualmente previsto».

10

ALBERTINI

Sopprimere il punto 12 (Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni).

11

ALBERTINI

Parere approvato

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto-legislativo recante disposizioni integrative e correttive emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Commissione ha ritenuto che fra le norme di revisione fossero di maggiore rilevanza quelle riguardanti il decreto legislativo n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto; revisioni che per altro vanno in una direzione già indicata nel parere specifico espresso a suo tempo dalla Commissione. Ha ritenuto quindi di fare di questo decreto l'occasione per un riesame dell'intera normativa riguardante il regime IVA. Tale regime ha subito molte modificazioni nel corso del 1997, non solo attraverso decreto legislativo n. 313, ma anche attraverso altri provvedimenti di legge; su di esso hanno inciso anche decreti e circolari ministeriali. Per ragioni di collegamento logico e di completezza la Commissione si è soffermata su tutte le recenti fonti normative riguardanti l'IVA ritenendo che esse formino una materia organica, cui la delega voleva dare sistemazione.

Per gli altri sei provvedimenti di legge implicati dal decreto di revisione in oggetto, la Commissione ha ritenuto dover limitare l'esame ai soli punti rivisti dal Governo, fermo restando che in altre occasioni potranno essere oggetto di approfondimento specifico e di valutazione delle esperienze di applicazione.

Purtuttavia, la Commissione ritiene di dover aggiungere alle osservazioni ed ai suggerimenti riguardanti il regime IVA, di cui in seguito, una dovuta attenzione alle incombenze a carico dei contribuenti e degli intermediari che prestano l'assistenza fiscale, che subiscono sostanziali modificazioni a seguito delle trasformazioni introdotte nel sistema tributario per effetto dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge finanziaria n. 662 del 1996. Essa raccomanda, quindi, l'adozione di misure idonee a far sì che il potenziale semplificativo e gli effetti positivi delle riforme introdotte possono pienamente dispiegarsi. A tal fine suggerisce di valutare l'opportunità di un contenuto differimento facoltativo dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti, anche in relazione alla introduzione della nuova delega unificata, che prevede, peraltro, la corresponsione di interessi graduati al fine di compensare i maggiori oneri a carico dell'erario.

La Commissione ritiene, infine, di segnalare al Governo l'opportunità che il sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 riguardi anche l'imposta sul pa-

trimonio netto delle imprese ed il contributo al servizio sanitario nazionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1997.

La Commissione ritiene anche di dover segnalare che la soppressione dei servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle Entrate e del Dipartimento del Territorio sta comportando qualche disagio per gli utenti:

a) il disagio maggiore è in termini di numero di adempimenti necessari per registrare un atto, producendo effetti contrari a quelli voluti. La Commissione suggerisce pertanto al Governo di assumere iniziative a proposito;

b) è necessario armonizzare ed unificare la normativa relativa ai pagamenti di imposte, tasse, tributi e diritti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie al fine di evitare che diverse procedure di pagamento per diversi tipi di formalità o per diverse obbligazioni fiscali e parafiscali possano interferire con l'ordine di presentazione ed esecuzione delle formalità stesse;

c) inoltre, per ciò che concerne il pagamento delle spese giudiziarie e di custodia dovute per gli autoveicoli sequestrati, si segnala la necessità, nelle more del riassetto del sistema di riscossione e dei capitoli di entrata e di spesa, di autorizzare l'Ente Poste a provvedere al pagamento degli importi dovuti agli incaricati della custodia.

La Commissione ricorda al Governo di essere in attesa di una sua pronuncia sulle osservazioni avanzate in materia di credito d'imposta e maggiorazione di conguaglio; pronuncia che a suo tempo non fu resa possibile a causa dei ristretti termini per l'esercizio della delega.

La Commissione, infine, apprezza lo sforzo compiuto dal Governo per introdurre disposizioni integrative e correttive rese necessarie dopo le prime esperienze dell'applicazione della nuova normativa e, in particolare, sottolinea l'opportunità di correggere le precedenti disposizioni circa l'indennità di mensa.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti, considerazioni, osservazioni e suggerimenti riportati successivamente:

ELEMENTI DI INCERTEZZA NEL DECRETO LEGISLATIVO 313/97

La Commissione rileva che sussistono ancora nel decreto legislativo n. 313 del 1997 elementi di incertezza, cui il legislatore dovrebbe porre rimedio, riguardante:

a) *l'individuazione delle operazioni «non soggette»*, che rimane generica; essa andrebbe effettuata qualificando come tali quelle opera-

zioni che, pur rientrando nella nozione di cessione di beni o prestazioni di servizi, come configurata dalle direttive comunitarie e quindi trasfusa nella normativa nazionale (articolo 2, primo comma, e articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), pur tuttavia sono considerate «non soggette», ai fini dell'applicazione dell' IVA per scelte del legislatore operate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, od in successivi provvedimenti;

b) La rettifica della detrazione; appare, infatti, indispensabile, in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 19-bis 2, una più chiara delimitazione delle fattispecie della normativa diretta ad individuare le operazioni dalla cui effettuazione discende l'obbligo o la facoltà di procedere a tale rettifica, onde evitare le molte sovrapposizioni che si riscontrano nei commi da 1 a 4. In particolare sarebbe necessario precisare che i commi 1 e 2 dell'articolo 19 bis 2 afferiscono alle rettifiche dipendenti dalle variazioni di utilizzazione dei beni tra attività da cui derivano operazioni soggette ed attività da cui derivano operazioni non soggette e viceversa. Del pari essenziale è l'esigenza di specificare il termine (attualmente previsto nel comma 2 solo per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili) per l'esercizio della rettifica di cui al comma 1, all'imposta afferente l'acquisto di servizi e di beni non ammortizzabili; occorrerebbe inoltre riformulare la disposizione di cui al comma 3, riferendola alle ipotesi di passaggio da un regime speciale di applicazione dell'imposta ad un regime di detrazione ordinaria e viceversa (diversamente la rettifica sarebbe superflua per l'operare della pro-rata e della disposizione che ne prevede la rettifica). Ad esempio si veda il caso dell'indetraibilità delle spese di rappresentanza per il quale vi è da rilevare la dubbia opportunità della soluzione normativa che non tiene conto del fatto che, ai fini delle imposte sul reddito, la deduzione è ammessa per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore alla cinquantamila lire;

c) Applicazione della disposizione concernente l'autoconsumo: all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo n. 313 del 1997, sarebbe opportuno precisare meglio l'ambito oggettivo di applicazione.

COMPENSAZIONE IVA PER IMPRESE STRUTTURALMENTE A CREDITO

La Commissione ritiene che sia opportuno anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione (decreto legislativo n. 241 del 1997) fra IRPEG, IVA, ritenute, per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente, e quindi costantemente, a credito IVA. Il riferimento è dato dalle imprese che operano in settori caratterizzati da differenti aliquote tra IVA agli acquisti ed IVA alle vendite, oppure imprese abitualmente esportatrici oltre la soglia già definita ed in costante crescita del loro volume di esportazioni. La possibilità di effettuare la compensazione potrebbe essere accordata alle imprese che nell'anno o nei due anni precedenti hanno costantemente presentato dichiarazioni IVA a credito.

RECUPERO IVA DA PARTE DEL CREDITORE DI UNA PROCEDURA CONCURSALE

Le leggi 28 febbraio 1997, n. 30, e 28 maggio 1997, n. 140, hanno consentito di recuperare l'IVA già versata dal creditore nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore «a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose». La Commissione ritiene opportuno ripristinare la disposizione, così come contenuta nell'originaria stesura, che consentiva all'impresa creditrice di effettuare la variazione in diminuzione al momento dell'avvio delle procedure concorsuali oppure consentire di effettuarla al momento dell'insinuazione del credito nello stato passivo (non oltre il suo deposito) e consentire al creditore di non attendere la ripartizione finale dell'attivo, nel caso della procedura fallimentare. Procedendo in questa direzione si renderebbe indispensabile, nel caso di imprese individuali o nel caso di società di persone, l'adozione di una normativa volta a realizzare la separazione tra la posizione fiscale del cessionario o committente dichiarato fallito od ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, rispetto alla posizione fiscale della curatela fallimentare.

Sarebbe opportuno che il tributo recuperato dal creditore con la nota di variazione in diminuzione, sia automaticamente inserito al passivo del fallimento a favore dell'Amministrazione finanziaria con lo stesso grado di privilegio del creditore che lo ha recuperato.

IVA IMMOBILI

La Commissione ritiene opportuno che si eliminino gli effetti distorsivi collegati al cumulo dell'applicazione del pro-rata previsto dall'articolo 19, comma 5°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e dell'applicazione dell'indetraibilità specifica prevista dall'articolo 19bis 1, lettera *i*); indetraibilità che, nella formulazione attuale della norma, riguarda anche e soprattutto i soggetti che effettuano locazioni di immobili ad uso abitativo e dunque operazioni esenti. L'ammontare di tali operazioni – pur in presenza della totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti indicati nella lettera *l*) – concorre attualmente alla formazione del pro-rata di indetraibilità e riduce la percentuale di detrazione dell'IVA relativa a tutti gli altri acquisti effettuati dal soggetto passivo con un evidente effetto di duplicazione.

Si potrebbero seguire due vie alternative:

A) L'indetraibilità potrebbe essere mantenuta – per salvaguardare eventuali fini antielusivi insiti nella disposizione attuale – solo per l'imposta sugli acquisti, specificamente indicati, relativi ad immobili non locati (tenuti a disposizione da soggetti diversi da quelli che hanno costruito immobili o ne facciano commercio), mentre potrebbe essere prevista l'indetraibilità specifica per gli acquisti relativi ad immobili locati, la cui locazione genera operazioni esenti. Naturalmente, in un sistema del genere la detrazione dell'Iva su tali acquisti, non dovrebbe essere interamente ammessa, essendo soggetta alla applicazione del pro-rata.

Procedendo in questa direzione, sarebbe opportuno inserire il seguente emendamento:

«1. La lettera *i*) dell'articolo 19-*bis*, del D.P.R. 26.10.72, n. 633, è sostituita dalla seguente:

“*i*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato a destinazione abitativa non locati, nè quella relativa alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”».

«2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo gennaio 1998».

B) La Commissione ritiene opportuno modificare il 5° comma dell'articolo 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997, nel senso di prevedere, in caso di svolgimento contemporaneo di «attività esenti» ed «attività imponibili», l'applicazione del pro-rata unicamente sui beni e servizi ad uso promiscuo e non su tutta l'imposta a monte.

Sugli acquisti univocamente utilizzati per effettuare operazioni imponibili, l'imposta detraibile risulta determinata sulla base del pro-rata di detrazione, alla cui determinazione partecipano, influenzandolo negativamente, anche le locazioni, esenti, di unità abitative, la cui IVA a monte è già stata resa indetraibile in via oggettiva.

L'attività di investimento abitativo da parte di investitori istituzionali privati è attualmente penalizzata, qualora l'attività stessa concerni spese di recupero, manutenzione e gestione di fabbricati sia commerciali che abitativi con la tendenza ad eliminare l'attività di investimento negli immobili ad uso abitativo per la loro negativa ripercussione nella determinazione del pro-rata sulla restante attività immobiliare commerciale.

Valuti comunque il Governo se una soluzione più drastica e strutturale non possa derivare dalla separazione, ai fini della contabilità IVA, dell'attività immobiliare, in due distinte sezioni:

- quella destinata agli immobili commerciali;
- quella destinata agli immobili ad uso abitativo.

EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE PER FORNITORI-GROSSISTI-CLIENTI

L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, ha modificato il testo degli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, unificando il termine di registrazione a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene.

Appare necessario modificare la normativa in atto poichè, qualora il cessionario (grossista) dia disposizione al cedente (fornitore) di conse-

gnare o spedire direttamente la merce al secondo cessionario (cliente), può ricevere, paradossalmente, la fattura dal fornitore dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per l'emissione, a sua volta, della fattura ai clienti.

La Commissione ritiene abbiano fondamento le preoccupazioni che tendono a sconsigliare lo slittamento della decorrenza nell'obbligo di emissione della fattura nel rapporto con i terzi, dal momento della consegna della merce al momento di ricezione della fattura da parte dell'impresa cedente (fornitore) e anche quelle che tendono a sconsigliare una disposizione che consenta l'emissione della fattura entro i 15 giorni successivi alla ricezione della fattura del cedente, (quest'ultima può prestarsi ad abusi ed all'impossibilità di verificare eventuali comportamenti scorretti dell'impresa). La Commissione lascia, tuttavia, al Governo una più attenta valutazione del punto; valutazione che, se dovesse confermare le ragioni per non procedere nelle direzioni su indicate, renderebbe necessaria una modifica dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisse per la fattispecie considerata un diverso momento di insorgenza della esigibilità dell'IVA.

REGIME SPECIALE IVA SETTORE AGRICOLO

L'articolo 5 del decreto legislativo prevede che, fino al 1° gennaio 2000, i produttori agricoli, indipendentemente dal volume di affari realizzato, possono applicare le disposizioni del regime speciale IVA.

Il comma 10 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997, prevede il divieto di separazione delle attività svolte nell'ambito della stessa impresa agricola.

La Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che questa situazione provoca:

disparità di trattamento tra imprese agricole ed imprese commerciali, dal momento che, per queste ultime, permane la possibilità di separazione facoltativa di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa commerciale;

effetti distorsivi della neutralità concorrenziale fra le stesse imprese agricole.

Diversità di trattamento fiscale, specie nel settore vinicolo e caseario, si verificano tra produttori, che si limitano al trattamento primario dei prodotti agricoli (che, inquadrati nel regime speciale, godono di una rendita IVA) e produttori che effettuano anche la trasformazione industriale e la commercializzazione (che, in virtù del divieto di separazione delle attività, sono assoggettati al regime ordinario IVA sull'attività complessivamente svolta). Gli effetti di tale differenziazione si trasmettono anche a monte ai produttori che acquistino direttamente sul mercato la materia prima agricola e la trasformino industrialmente.

La Commissione ritiene opportuno, al fine di evitare fenomeni distorsivi della neutralità concorrenziale, il differimento al 1 gennaio del

2000 del divieto della separazione delle attività, così come previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, limitatamente alle cooperative agricole.

IVA PRODUTTORI AGRICOLI DELLE ZONE MONTANE

Valuti il Governo se non sia opportuno che, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante «norme in materia di imposta sul valore aggiunto», sia soppressa la parola «esclusivamente» e che, nello stesso periodo, sia chiarito che la terminologia «centri abitati» ricomprende anche i «nuclei abitati» e le «case sparse».

FIDEJUSSIONI PER RIMBORSI IVA

L'articolo 24 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria '98) ha prolungato la garanzia fideiussoria a favore dell'erario da 2 anni alla «durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento», estendendola ai crediti di annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.

L'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (semplificazione) ha esteso l'ambito delle garanzie di «solvibilità del contribuente» che devono essere prodotte: l'ultima manovra finanziaria ha esteso l'oggetto per il quale la tutela deve essere prestata (non più solo l'importo del credito vantato nei confronti del Fisco, ma anche «i crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa»).

Il maggiore rischio percepito dai soggetti abilitati per legge (legge n. 348 del 1982) ha reso molto elevato il costo delle fidejussioni e molto più difficile la loro concessione.

Questo motivo rafforza la raccomandazione avanzata al punto 2 in ordine all'anticipo della compensazione IVA con altre imposte, prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997 per le imprese soggette ad IR-PEG, strutturalmente a credito.

In subordine, si potrebbero prevedere modalità differenziate di prestazione delle garanzie fidejussorie:

- esonero per le imprese esportatrici abituali o strutturalmente a credito IVA e «fiscalmente virtuose» perché non aventi accertamenti in corso;

- possibilità per le capo-gruppo di garantire le società controllate con apposite «lettere di patronage»;

- abilitazione alla garanzia per i rimborsi fiscali dei Confidi;
- eliminazione della fideiussione per importi esigui.

Alla base delle proposte sta il fatto che le garanzie, come previsto attualmente, sono estese, oltre che alla copertura dell'indebito rimborso,

anche alla copertura dei crediti che l'Amministrazione Finanziaria vanta sugli anni passati e non ancora prescritti ai fini dell'accertamento ed anche in anni nei quali l'Amministrazione finanziaria non ha corrisposto rimborsi.

Si viene così a creare un concetto di garanzia fidejussoria non legato ad una particolare obbligazione, ma esteso alla copertura della solvibilità finanziaria dell'impresa. Ne deriverebbero dei costi evidentemente onerosissimi a carico delle imprese o la necessità di costituire dei pegni a favore dei fidejussori stante la durata quinquennale delle garanzie.

La legge provoca tra l'altro una disparità di trattamento tra il contribuente che ha maturato ed esercitato il diritto al rimborso, e che in questo modo si trova a dover garantire i suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria anche per anni precedenti nei quali non aveva magari presentato domanda di rimborso, ed il contribuente che non avendo maturato il credito non è tenuto a prestare garanzie sugli anni passati. Si rileva inoltre che l'inserimento dei Consorzi Fidi tra i fidejussori ammessi dall'Amministrazione finanziaria non risolve il problema nella sua immediatezza. Inoltre in merito a tali consorzi va tenuto presente che non tutte le imprese vi aderiscono e che i Consorzi stessi hanno una limitata disponibilità legata al rapporto tra la capacità finanziaria e le esposizioni già esistenti. Dovranno quindi provvedere ad una ricapitalizzazione anche per fronteggiare i cumuli espositivi derivanti dalla durata quinquennale delle garanzie.

AGENZIE DI VIAGGIO

La Commissione ritiene opportuno che il regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che prevede il metodo di detrazione «base da base», anziché «imposta da imposta»), così come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, sia esteso ai servizi turistici singoli.

Il nuovo articolo 74-ter, comma 1, si richiama esclusivamente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 111/95, senza considerare che quest'ultimo fa riferimento ad un aspetto parziale della attività svolta dalle agenzie di viaggio: vale a dire, dalla produzione del c.d. «pacchetto turistico».

La vendita di servizi singoli, con assunzione a proprio carico del relativo rischio d'impresa, è bene sia trattata in maniera uniforme al regime dei pacchetti, nell'ambito dell'articolo 74-ter.

La VI Direttiva CEE (articolo 15, ultimo paragrafo; articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c); articolo 26) ha introdotto in materia, nell'ambito del territorio europeo, un regime speciale di tassazione del solo margine, e ciò allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza che si sarebbero verificate nel contesto europeo per l'esistenza di una diversità di aliquote. La tassazione del solo margine avviene nel paese di residenza o di sede dell'agenzia di viaggio che fornisce la prestazione di servizio. Questa impostazione corrisponde a requisiti di semplicità, di uniformità di trattamenti a

livello europeo (neutralità concorrenziale) e di più sicuro introito del gettito fiscale.

LIBRI IMPORTATI E CEDUTI ALLE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE

La Commissione ritiene che nel riordino dei principi per la detraibilità dell'imposta, il fatto che tra le *eccezioni* disposte ai nuovi criteri restrittivi (di cui al nuovo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comma 2), non si faccia più riferimento alle importazioni di prodotti editoriali, da cedere successivamente alle Biblioteche Universitarie, sia una dimenticanza del legislatore, non ravvisando altri motivi a proposito. Ritiene in tal caso opportuno rivedere, per il caso specifico, tale norma.

IVA AUTOAMBULANZE

Il decreto legislativo n. 313 del 1997 non ha tenuto in alcun conto l'esistenza di agevolazioni preesistenti, in materia di IVA, per beni di particolare utilità sociale.

In particolare, le autoambulanze, che in precedenza erano assoggettate ad IVA 4 per cento, in seguito alla entrata in vigore del riordino della normativa IVA, sono ora assoggettate ad aliquota ordinaria del 20 per cento.

La Commissione segnala – pur consapevole che la materia non rientra nella legge delega n. 662/98 – la contrarietà di tale disposizione, in un campo ad alta valenza sociale, con gli interventi a favore delle ONLUS.

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Si raccomanda di modificare l'articolo 10 n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopprimendo la parola «direttamente» al fine di evitare che soggetti quali le ONLUS debbano applicare, per le prestazioni ivi previste, rese sulla base di contratti o convenzioni stipulate con enti pubblici, l'aliquota IVA del 20 per cento.

UNICITÀ REGIME IMPOSITIVO CONSORZI-IMPRESE CONSORZIATE

La Commissione valuta positivamente una modifica della normativa vigente riguardante i consorzi con attività esterna, disciplinati dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile, aventi per oggetto l'istituzione per conto dei consorziati di una organizzazione comune per la gestione di servizi in genere. Per tali consorzi vige la non imponibilità IVA, a seguito di rilascio di dichiarazione di intenti, redatta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 28 del 1997.

È opportuno consentire alle imprese consorziate di emettere, a loro volta, nei confronti del consorzio, fattura senza applicazione d'imposta,

stante la neutralità dell'azione posta in essere dal consorzio stesso, il quale agisce, nelle operazioni esterne, nell'esclusivo interesse delle imprese consorziate. Cio' anche in considerazione di quanto si può evincere dal terzo comma, ultimo periodo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che può essere interpretato nel senso che l'operazione rilevante ai fini dell'imposta svolta dal consorzio si presume duplicata e sussistente anche nei rapporti tra questo ed il soggetto rappresentato in modo indiretto.

DISCIPLINA DELLE PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO DEI BENI

La nuova disciplina delle presunzioni di acquisto e cessione dei beni, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441, in attuazione del collegato alla Finanziaria 1997 (legge n. 662, articolo 3, comma 137), ha introdotto l'obbligo di numerare progressivamente il documento di trasporto da parte del soggetto che riceve la merce (articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997). Si tratta di un adempimento formale, e difficilmente osservabile, in molte aziende che, per la loro complessità organizzativa incontrano molte difficoltà ad effettuare la numerazione.

La Commissione raccomanda al Governo di adottare misure normative volte a superare la numerazione progressiva dei documenti di trasporto, ritenendo sufficiente la conservazione, a norma di legge, di detti documenti.

CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

Con riferimento alla modifica, in tema di concorsi ed operazioni a premio, apportata alla disciplina risultante dal decreto legislativo n. 313 dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria per il 1998, si segnala l'opportunità di ripristinare l'originaria scelta normativa, nel senso di limitare l'indetraibilità dell'IVA, specificamente ai beni ed ai servizi formanti oggetto del premio (diversamente, ove persistesse l'indetraibilità estesa a tutti i beni e servizi acquistati per l'effettuazione della manifestazione a premio, l'aumento elevatissimo dei costi, in termini tributari, che ne deriverebbe rispetto alla previgente disciplina renderebbe del tutto antieconomiche tali operazioni).

ULTERIORI QUESTIONI

La Commissione ha ritenuto infine di evidenziare le seguenti ulteriori opportunità di intervento normativo:

a) Per quanto riguarda le cessioni di immobili esentate ai fini dell' IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis) e 27-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, occorre prevedere un trattamento omogeneo ai fini dell'imposta di registro cui attualmente sono assoggettate soltanto le cessioni rientranti nel citato n. 8-bis dell'articolo 10;

b) Tra le ipotesi di indetraibilità totale di cui all'articolo 10 n. 27-*quinquies*) sarebbe opportuno prevedere anche quelle recate dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

c) Tra i soggetti di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sarebbe opportuno prevedere l'inserimento delle Camere di commercio;

d) Tra le eccezioni alla indetraibilità dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 3, occorrerebbe fare riferimento anche alle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1997, convertito con la legge n. 120 del 1987, relative alla realizzazione di opere e infrastrutture nelle regioni Basilicata, Campania e nell'area di Calaggio.

INTERVENTI INTERPRETATIVI

La Commissione ritiene inoltre opportuno segnalare alcuni problemi che richiedono soluzioni interpretative (circolari) oppure di carattere normativo attraverso strumenti legislativi diversi dal decreto in esame, trattandosi di materie non previste dalla delega di cui alla legge 23 dicembre 1996. n.662:

A) Prestazioni di traduzione – requisiti territorialità

Le prestazioni di traduzione, anche nel caso in cui non siano comprese tra le attività tutelate dal diritto d'autore, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I della legge n. 633 del 1972, sono riconducibili nel novero delle prestazioni immateriali similari a quelle tutelate, derivando da una attività a contenuto tipicamente intellettuale. Esse pertanto non possono non essere accomunate alle altre prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con le debite conseguenze agli effetti della localizzazione territoriale delle prestazioni in questione.

Occorre quindi uniformare l'interpretazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 a quella degli altri stati membri dell'U.E., recependo nella legislazione tributaria italiana il contenuto dell'articolo 9 della VI Direttiva comunitaria. L'individuazione del presupposto territoriale è bene che non avvenga più in base al domicilio od alla residenza del prestatore, bensì in base al diverso criterio indicato nel quarto comma dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 633, basato prevalentemente sul domicilio o sulla residenza del committente. Ciò, anche in conformità ai principi che informano «l'IVA comunitaria» (legge 18 febbraio 1997, n. 28).

B) Liquidazioni trimestrali dell'IVA

In vista dell'imminente dichiarazione mensile/trimestrale dell'IVA, sarebbe opportuno ammettere tutti i contribuenti richiedenti (quanto meno quelli con un volume di affari non superiore ad una soglia

predeterminata) al regime delle dichiarazioni trimestrali, applicando una maggiorazione a titolo di interessi passivi.

Più in generale, si pone il problema per le imprese minori, ammesso che questo impegno comunitario sia inderogabile, di assicurare una estrema semplificazione a questi adempimenti, limitati a pochi dati indispensabili da fornire in sede di versamento unificato.

In subordine, si potrebbe limitare l'obbligo della dichiarazione periodica alle sole posizioni di liquidazione a credito d'importo elevato, se tale adempimento costituisce il monitoraggio di indebiti ed anomali accrescimenti dei crediti IVA in corso d'anno.

C) Regime speciale rottami ferrosi e non ferrosi

La legge collegata alla Finanziaria '98 (articolo 21, commi 15-17, legge n. 449 del 1997) ha modificato l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che disciplina il regime speciale IVA per la cessione di rottami ferrosi e non ferrosi.

In particolare si rileva che il comma 10 non è coordinato con i precedenti commi 7, 8, e 9.

In conseguenza di ciò, occorre precisare in modo specifico se l'esonero dagli adempimenti, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (fatturazione, liquidazione, dichiarazione), con la conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, riguarda soltanto i raccoglitori ed i rivenditori di materiali ferrosi senza sede fissa.

Occorre meglio specificare, se la mancata opzione per il regime ordinario IVA (con conseguente detraibilità dell'imposta sugli acquisti), prevista dal comma 10 dell'articolo 74, determini una deroga al principio generale dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che al comma 3, lett. e), comporti la detraibilità dell'IVA sugli acquisti per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 74, commi 7, 8 e 9. Il presupposto di partenza è che il riferimento al comma 10 non può essere introdotto poichè non deve dare diritto alle detrazioni, e ciò in base ai vincoli U.E. Sempre in ordine all'opzione, con particolare riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'operatore, sarebbe opportuno specificare l'anno al quale deve essere fatto riferimento per determinare l'ammontare dell'imposta su cui calcolare il ragguglio.

D) Distruzione beni presso l'impresa

Le nuove procedure per la distruzione di beni presso l'impresa, così come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441, all'articolo 2, richiedono una comunicazione scritta da inviare agli uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza (per beni di valore superiore a 10 milioni di lire) almeno 5 giorni prima della distruzione ed un verbale redatto dagli stessi uffici (se presenziano alla distruzione) ovvero, in alternativa, da un notaio.

La Commissione chiede al Governo di valutare se la redazione del verbale possa essere effettuata da un qualsiasi pubblico ufficiale (dipendenti comunali) e la redazione del verbale ad opera del presidente od un

membro del collegio sindacale, ove esista, così come già consentito nel passato.

E) Rimborsi IVA. Ritardo nelle procedure di acquisizione delle dichiarazioni

Poichè gli uffici IVA non sono in grado di procedere ai rimborsi, non essendo stati messi in linea (da parte del sistema centrale (SOGEI e Centro Informativo) tutte le informazioni ed i dati della dichiarazione IVA 1996, le imprese potrebbero autocertificare le dichiarazioni IVA dell'anno precedente mediante presentazione della fotocopia della stessa, recante attestazione di conformità all'originale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e conclusione. Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0011^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 18 marzo 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione dopo aver concluso l'esame degli emendamenti alla proposta di parere presentata dal relatore Frattini relativamente agli articoli da 22 a 40, e dopo aver esaminato i primi 47 emendamenti alla proposta di parere del relatore D'Alessandro Prisco relativamente agli articoli da 1 a 21 e 41 e 42 (*pubblicata sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 marzo*), è ora chiamata ad esaminare i restanti emendamenti (*vedi allegato 2*).

Con riferimento all'emendamento Gubert 47 accantonato nella seduta precedente, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, propone di inserire nel parere la seguente osservazione: *all'articolo 16, comma 9, la Commissione ritiene opportuno cassare il secondo periodo del comma e inserire, dopo le parole «soggetti prescelti» le seguenti parole: «anche al fine delle eventuali audizioni che le competenti Commissioni parlamentari intendano svolgere a norma dei rispettivi regolamenti».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 47 nella riformulazione proposta dal relatore: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 48.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Mundi 49 dall'emendamento Mundi 20 già approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 50 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 51.

Il deputato Luigi MASSA ritira i suoi emendamenti 52 e 53 precisando che, pur ritenendo opportuno nel processo di omogeneizzazione la totale estensione della normativa privatistica al settore del pubblico impiego, comprende che la previsione di un collegio arbitrale di garanzia può rappresentare una strada per decongestionare il medesimo settore del pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò ed altri 54 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 55.

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 56 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere contrario sull'emendamento Di Bisceglie 57 ritenendo che la materia del personale delle qualifiche ad esaurimento sia fuori delega. Propone di inserire nel parere una raccomandazione al Governo su tale aspetto per la redazione dei successivi decreti delegati.

Il ministro BASSANINI fa presente che la questione prospettata nell'emendamento Di Bisceglie 57 potrebbe essere esaminata in sede di decreti delegati emanati dando attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Fa presente, inoltre, la possibilità che l'emendamento in questione sia privo di una copertura finanziaria.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE rileva che il suo emendamento non richiama problemi di copertura finanziaria visto che non è automatica la copertura del posto con l'assegnazione.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, prendendo atto delle osservazioni del depu-

tato Di Bisceglie e delle dichiarazioni del ministro Bassanini relative alla copertura finanziaria, propone la seguente formulazione:

la commissione ritiene opportuno che, per la materia relativa al personale delle qualifiche ad esaurimento, l'articolo 25 del Decreto legislativo n. 29/93 possa essere integrato con due commi di seguito riportati e suscettibili di collocazione nell'esercizio della delega di cui al presente decreto ovvero a quello relativo alla delega riferita all'articolo 12, lettera s), della legge n. 59/97 in rapporto alla più congrua copertura finanziaria :comma 5. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto. Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748): comma 6. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono cassate le seguenti parole: «vicarie del dirigente» e sostituite con «dirigenti» e cassate «non riservati al dirigente» e «ad essi delegate dal dirigente». Conseguentemente è così modificato il periodo: «A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Di Bisceglie 57 nella riformulazione proposta dal relatore: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Pistelli 58.

Quanto all'emendamento Gubert 59, il presentatore fa presente che si tratta di un emendamento finalizzato a realizzare un maggiore rispetto del criterio di sussidiarietà.

Il ministro BASSANINI, ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale, rileva che le regioni a statuto speciale non possono ritenersi vincolate ai decreti delegati, ma solo ai principi della legge delega. Ritiene che il provvedimento del Governo sia rispettoso delle autonomie speciali.

Il deputato Nuccio CARRARA, concordando con le osservazioni del senatore Gubert, fa presente che la soppressione dell'articolo 19 del provvedimento è finalizzata ad eliminare la lesione del principio di sussidiarietà, considerando, poi, che l'organizzazione degli uffici rientra nella competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale.

Il deputato Luciano CAVERI, rilevando che il contenuto dell'emendamento Gubert 59 richiama il suo emendamento 60 e l'emen-

damento Gubert 61, osserva che la previsione dell'articolo 19 del provvedimento comprime una competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale che, a tutt'oggi, vantano una normativa sulla dirigenza pubblica più avanzata.

Il senatore Fausto MARCHETTI si associa alle considerazioni prospettate dai colleghi.

Il senatore Armin PINGGERA, ritenendo che l'articolo 19 incida sulla competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, propone di abrogare il primo comma dell'articolo 27-bis del decreto n. 29 del 1993 come modificato dall'articolo 19 del provvedimento.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE dichiara di apporre la propria firma all'emendamento Caveri 60.

Ritirato dal presentatore l'emendamento Gubert 59, la Commissione approva l'emendamento Caveri 60, su cui il relatore esprime parere favorevole: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 61.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 62, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Marchetti 63 su cui il relatore esprime parere contrario, dopo le dichiarazioni del deputato Franco BONATO che, illustrando l'emendamento di cui è cofirmatario, fa presente che l'espressione «dichiarino» implica la possibilità per le amministrazioni di contestare il giudizio a differenza dell'espressione «rilevino» che indica un giudizio neutrale.

In relazione all'emendamento Marchetti 64, su cui il relatore esprime parere contrario, il deputato Franco BONATO fa presente che il comma 2 dell'articolo 20 rischia di attenuare la tutela dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che occupino più di quindici dipendenti.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che la formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del provvedimento offra maggiori garanzie a tutela dei lavoratori.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché verifichi se il comma 2 dell'articolo 20 sia da ritenersi più o meno cautelativo dei lavoratori in questione.

Preso atto della proposta del relatore, il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 64.

La Commissione approva la proposta del relatore; approva l'emendamento Marchetti 65, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge gli emendamenti Marchetti 66, 67 e 68, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 69, su cui il relatore esprime parere contrario dopo l'intervento del deputato Franco BONATO che rileva come il comma 8 dell'articolo 20 del provvedimento riduca una serie di garanzie che, invece, sono ravvisabili nel settore del lavoro privato.

Dopo le dichiarazioni del ministro BASSANINI, secondo cui l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 20 comporta l'applicabilità nel settore del pubblico impiego della legge n. 223 del 1991, che offre sicuramente minori garanzie per i lavoratori, il deputato Franco BONATO precisa che l'emendamento 69 mira ad abrogare il comma 8 dell'articolo 20 e non a consentire l'applicabilità della legge n. 223 del 1991 al settore del pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 69; approva l'emendamento Magnalbò 70, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge, quindi, gli emendamenti Marchetti 71 e Bonato 72, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 73, su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto all'emendamento Marchetti 74, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere favorevole, precisando che ritiene più opportuno collocarlo al comma 5 dell'articolo 21 del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 74, nella collocazione precisata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 75, su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Garra 76, su cui il relatore esprime parere contrario e dopo le dichiarazioni del deputato Giacomo GARRA, secondo cui la previsione dell'emendamento non è da ritenersi in contrasto con il codice di comportamento dei dipendenti.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 77. Quanto agli emendamenti Gubert 78, 80 e 81, il senatore Renzo Gubert fa presente la necessità di distinguere la fattispecie di conferimento di incarico da quella di autorizzazione a svolgere incarichi per conto di terzi.

Dopo le precisazioni del ministro BASSANINI sulla configurazione, all'articolo 42, di un'anagrafe finalizzata a consentire esclusivamente la conoscenza degli incarichi, la Commissione approva l'emendamento Gubert 80.

Il senatore Renzo GUBERT ritira i suoi emendamenti 78, 79 e 81.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 82.

Il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 83.

Relativamente all'emendamento Mazzocchi 84, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, fa presente l'opportunità per la Presidenza del Consiglio di evitare una difficile gestione del personale, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega n. 59 del 1997.

Il deputato Marianna LI CALZI constata l'opportunità di un assetto particolare del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorre, pertanto, introdurre tale assetto in sede di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, propone, a tal proposito, di inserire nel parere una riformulazione dal seguente tenore: *all'articolo 43, comma 9 si ritiene opportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsto dalla legge n. 400 del 1988 ancor prima del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri che determinerà l'intero assetto degli uffici e del personale in relazione alle autonome funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in rapporto alle quali sarà determinata la contrattazione integrativa.*

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti Li Calzi 85 e Pistelli 86.

Il senatore Antonio DUVA ritira il suo emendamento 87, preso atto della formulazione proposta dal relatore relativamente all'emendamento Di Bisceglie 57, già approvata.

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 88.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 89.

Il deputato Lapo PISTELLI ritira il suo emendamento 90.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Frattini 91 nella formulazione proposta dal relatore relativamente all'emendamento Di Bisceglie 57, già approvata.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 92, su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Pinggera 93, su cui il relatore esprime parere favorevole.

Relativamente all'emendamento Carrara 94, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, propone di inserire al punto 20, alla fine del terzo capoverso, della proposta di parere le seguenti parole: escluse le autonomie speciali.

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 95.

La Commissione approva gli emendamenti Massa 96, Frattini 97 e Giaretta 98, su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Mundi 99, su cui il relatore esprime parere contrario, ritenendolo fuori delega.

La Commissione passa alle dichiarazioni di voto finali sullo schema di parere del relatore.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, parere contrario, ritenendo che il provvedimento del Governo si ponga a conclusione di un processo non condiviso, avviato già con il Governo Amato e proseguito dai Governi successivi. Fa presente che la contrarietà al principio di omogeneizzazione del lavoro privato con il lavoro pubblico era stata manifestata già in sede di esame della legge delega n. 59 del 1997.

Conclude, facendo presente che il provvedimento indica un indirizzo del Governo che non agevola i rapporti all'interno della maggioranza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI chiede di essere autorizzato al coordinamento del testo del parere come risulta dal complesso delle deliberazioni effettuate.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione lo schema di parere del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,20.

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.*

La seduta inizia alle ore 20,45.

Parere su atti del Governo**Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^e, 0005^e)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA formula in relazione agli articoli 39 e 40 del provvedimento, alcuni rilievi ricollegandosi ad osservazioni già svolte dal relatore.

Gli articoli in questione presentano alcune incongruenze in materia di attribuzione della funzione della pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale.

Ritiene che da ciò possano derivare complicazioni interpretative e rischi di contenzioso pericolosi per la funzionalità delle manifestazioni stesse particolarmente nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

Sulla base di tali considerazioni fa presente l'opportunità per gli enti fieristici che già esprimono potenzialità internazionale, di prevedere non già il mero trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni ma la individuazione di un regime misto – attraverso la previsione di un processo di trasformazione in s.p.a – che assicuri la possibilità di esplicare contemporaneamente e coordinatamente funzioni di rilevanza internazionale (per le quali l'articolo 39 prevede la competenza dello Stato) e funzioni di rilevanza nazionale (le cui funzioni andrebbero trasferite alle Regioni, con un ruolo significativo anche per i Comuni ove hanno sede gli enti in questione e cioè Bari, Milano e Verona).

Tali considerazioni sono legate anche alla valutazione che le soluzioni proposte nello schema di decreto di conferimento non sembrano tener conto delle più recenti determinazioni in materia di fiere assunte dalla Commissione dell'Unione Europea.

Ricorda che con atto 16 aprile 1996, notificato al Governo, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione 94/5095 nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 169 del Trattato.

La Commissione ha infatti ritenuto incompatibile, con i principi fondamentali della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, sostanzialmente l'intero complesso della normativa nazionale e regionale in materia fieristica, in particolare per quanto riguarda la riserva legale allo svolgimento di attività in questo campo solo ad enti pubblici appositamente costituiti.

Tale impostazione quindi andrebbe prevedibilmente incontro alle medesime censure ove nel decreto di conferimento non fosse esplicitamente prevista una norma di adeguamento alla normativa comunitaria tanto per le manifestazioni che rientrano nell'ambito delle funzioni che si prevede di conservare allo Stato quanto di quelle per le quali è ipotizzato il trasferimento alle Regioni.

Si riserva in proposito di formulare una proposta emendativa anche considerando che risulta, altresì, essere stata di recente predisposta per la Commissione da parte del Commissario competente Professor Mario Monti una «Interpretative Communication concerning the application of the single market rules to the sector of trade fairs and exhibition» dalla quale emerge una posizione non modificata rispetto ai primi chiarimenti forniti dal Governo.

Al contrario da tale testo appare emergere una esplicita riconferma della linea che la Commissione intende seguire in materia di fiere.

Poichè la «Interpretative Communication» senza avere la forza di una direttiva va comunque considerata come un importante atto di «slow law» risulta opportuno adeguare l'ordinamento nazionale e regionale italiano in materia a tale impostazione.

Ciò dovrebbe avvenire sia nel Decreto in esame a livello di principi sia con ulteriori atti di legislazione ordinaria.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,15.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente modificazioni
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

PARERE APPROVATO

La Commissione,

a) verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) valutato che viene proseguita la riforma del lavoro pubblico iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993, che viene modificato al fine di renderlo conforme alle disposizioni della legge n. 59, del 1997;

c) valutato che viene riaffermato e rafforzato il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione;

d) valutato che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro viene estesa alla dirigenza, contestualmente al rafforzamento dell'autonomia gestionale delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi indicati dal Governo e della responsabilizzazione dei dirigenti in ordine al conseguimento dei risultati;

e) valutato che si addivene alla sostanziale parificazione della disciplina di lavoro pubblico e privato attraverso l'applicazione al lavoro pubblico delle norme di diritto comune, rafforzando il valore del contratto collettivo di lavoro, affrontando e normando la materia dell'attribuzione di mansioni e della mobilità con l'estensione della legge n. 223 del 1991 ai dipendenti pubblici;

f) rilevato come coerentemente vengano devolute al giudice ordinario le controversie, relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

g) richiamata la necessità che le modificazioni al Dpr n. 29/93 non comportino alcun differimento della decadenza dagli effetti delle norme legislative a scapito della normativa di fonte contrattuale, per le parti che il contratto collettivo dovrà disciplinare.

h) premesso che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e di impiego con la pubblica amministrazione rende necessario attuare la devoluzione al giudice ordinario del lavoro della giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego, già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993;

i) premesso che a fronte della ragionevole preoccupazione di evitare un forte impatto della riforma sull'organizzazione della magistratura del lavoro, è stato necessario individuare, da un lato, procedure di raffreddamento dei conflitti idonee a prevenire il ricorso al giudice; d'altro lato, sono state devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad alcune materie di particolare rilevanza, come ad esempio le procedure di gara per la gestione di servizi pubblici;

j) ritenuta altresì l'opportunità che il Governo, alla scadenza del primo anno di applicazione della riforma, riferisca al Parlamento circa l'attuazione della nuova disciplina, indicando in particolare l'andamento della durata media in ambito nazionale di esaurimento dei processi dinanzi ai giudici del lavoro nonchè i tempi medi di trattazione delle controversie nelle quindici città con il maggior numero di abitanti;

k) considerato che lo schema di decreto legislativo introduce il criterio del riparto della giurisdizione in base a materie specifiche anzichè alla natura della posizione giuridica soggettiva che il privato ritenga lesa; che, inoltre, viene attribuita al giudice amministrativo il potere di condanna al risarcimento a carico della pubblica amministrazione che abbia, con atti illegittimi, arrecato danno ad un privato;

l) ritenuto che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione introduce una modifica di grande importanza nell'ordinamento, poichè consente ai cittadini una più ampia ed efficace tutela delle proprie posizioni giuridiche contro gli atti delle amministrazioni pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

all'articolo 1, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità dell'azione amministrativa;

all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle capacità di diritto privato»;

all'articolo 2, comma 4, aggiungere il riferimento alla legge 12 agosto 1982 n. 576, chiarendo così che i dipendenti dell'ISVAP sono assoggettati esclusivamente alle norme della propria legge istitutiva, come peraltro affermato all'articolo 9 del D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186;

all'articolo 4, comma 2, precisare che la previsione di assunzione di familiari di personale appartenente alle forze dell'ordine, deceduto in servizio, deve intendersi esteso ai Vigili del Fuoco, ai soggetti di cui alla legge n. 466 del 1980, all'articolo 21 della legge n. 521 del 1998 nonchè al personale dei corpi e servizi di polizia municipale di cui alla legge n. 65/1986;

all'articolo 4 comma 6, dopo le parole «di polizia e di giustizia» aggiungere le parole «sia ordinaria che amministrativo-contabile»;

all'articolo 4 comma 8 dopo le parole «applicazione del presente comma» inserire le seguenti parole: «ove sia comprovato che egli non abbia conseguito redditi di lavoro nel periodo di mancata assunzione»;

l'articolo 6 riproduce norme già previste dalla legge n. 127 del 1997;

all'articolo 7 si rileva che la mobilità qui delineata non deve essere applicata per i passaggi ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco;

all'articolo 9, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a)»;

all'articolo 9 comma 2 sostituire la parola «superiori» con le seguenti «della qualifica immediatamente superiore»;

all'articolo 9, comma 5, si ritiene necessario precisare che si tratta di «danno» quantificabile con la differenza di trattamento economico della qualifica superiore;

all'articolo 11, comma 1, lettera b), è opportuno precisare il meccanismo dell'assegnazione delle risorse nel senso che «il Ministro effettua l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti generali i quali assegnano risorse agli altri dirigenti compresi nell'ufficio generale»;

all'articolo 11, comma 2, è opportuno rendere esplicito che gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, che si ritiene debbano essere fissati con precisi e limitati limiti numerici onde evitare che possa essere costituita una struttura parallela, sostituiscono quelli previsti dal Regio Decreto Legge 10 luglio 1924, n. 1100, Decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735, Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, Decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 (relativi a Gabinetti, Uffici legislativi, Segreterie particolari, ecc.);

all'articolo 11, comma 3, si propone la riscrittura del secondo periodo nei termini seguenti: «In caso di inerzia o ritardo il Ministro può disporre un termine temporale perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga e, altresì in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa contestazione e nei casi di urgenza, può nominare un Commissario *ad acta*»;

si propone la riscrittura del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: «Nelle amministrazioni pubbliche di cui articolo 13, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23» (i numeri degli articoli citati sono riferiti al decreto legislativo n. 29 del 1993);

all'articolo 13 sarebbe opportuno apportare modiche al fine di rendere più chiare alcune funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, e cioè aggiungere la lettera:

l) attribuiscono gli incarichi ai dirigenti assegnati all'Ufficio dirigenziale generale;

alla lettera g) si propone che l'iniziativa della richiesta di parere (facoltativo) non sia attribuita alla competenza del dirigente generale bensì al Ministro;

al comma 5 sarebbe più chiaro dire che «Nelle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, o altro dirigente generale comunque denominato, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali generali, a lui spettano i compiti e i poteri previsti dal rispettivo ordinamento»;

all'articolo 13 comma 1 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica;

all'articolo 14, alla lettera e) si ritiene opportuno prevedere che i dirigenti «provvedano alla gestione del personale» nonchè delle connesse relazioni sindacali;

all'articolo 16, comma 2, si ritiene opportuno determinare meglio i limiti minimo e massimo di durata degli incarichi di funzioni dirigenziali e si invita a portare a 7 anni la durata massima dell'incarico al fine di evitare la eventuale coincidenza con la durata della legislatura, e di fissare un minimo di due anni al fine di consentire al dirigente la prova delle proprie attitudini;

comma 5: andrebbe distinto più chiaramente il potere di assegnare il dirigente alla direzione generale, potere che è del Ministro, dal potere di conferire le funzioni ai dirigenti che costituiscono l'ufficio; tale potere deve essere riconosciuto al dirigente preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale;

comma 8: gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 possono essere rinnovati entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo;

comma 9: la Commissione ritiene opportuno cassare il secondo periodo del comma e inserire, dopo le parole «soggetti prescelti» le seguenti parole: «anche al fine delle eventuali audizioni che le competenti Commissioni parlamentari intendano svolgere a norma dei rispettivi regolamenti»;

all'articolo 17 comma 1, pur condividendo il principio della responsabilità del dirigente per l'inosservanza degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 3, si ritiene che la lettera a) possa essere riformulata nel modo seguente: «... la revoca dell'incarico con destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 16, comma 10». Inoltre la Commissione propone la previsione di un collegio arbitrale di garanzia, un Comitato di garanti, composto in numero ristretto, che garantisca l'imparzialità dell'organo e la rappresentanza delle parti e chiamato a verificare le proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17 nonchè le proposte di collocamento in disponibilità (di cui all'articolo 35 decreto legislativo n. 29 del 1993);

all'articolo 18, comma 1, si propone un richiamo esplicito all'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio delle competenze del Ministro in materia di graduazione delle funzioni e di assegnazione degli incarichi;

al comma 2, non sembra chiara la dizione: «per la corrispondente area dirigenziale»; si propone di cassare la parola «corrispondente»;

al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «L'incentivazione a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile»;

all'articolo 19, comma 1, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

all'articolo 19, comma 2: si suggerisce di cassare il riferimento al ruolo sanitario;

all'articolo 20 comma 3 dopo le parole «viene fatta» aggiungere le parole «alle rappresentanze unitarie del personale ed alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa vigente»;

per la materia regolata all'articolo 20 sembra opportuno prevedere esplicitamente l'abrogazione o la modifica di norme che contraddicono la «privatizzazione» del rapporto di lavoro. La contrattazione sindacale può essere positiva nella rilevazione delle eccedenze. Per quanto riguarda il comma 7, dovrebbe essere prevista una contrattazione dei criteri di individuazione del personale da collocare in disponibilità e di formazione delle liste della relativa mobilità volontaria e d'ufficio, per la quale può essere utile introdurre il limite della provincia. Sembra, inoltre, alla Commissione che la revisione della procedura amministrativa della dichiarazione di eccedenza comporti una riformulazione degli articoli 6, 30, 32 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di determinazione di fabbisogni e di organici;

all'articolo 21: sarebbe opportuno prevedere uno strumento che colleghi gli elenchi di cui al comma 2 con quelli di cui al comma 3 al fine di favorire la ricollocazione del personale dichiarato in disponibilità;

la commissione richiede, con riferimento al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 21 del decreto che le nuove assunzioni, fatta eccezione per il personale tecnico per il quale si richiedano specifiche professionalità, non possano avvenire in presenza di personale in disponibilità;

alla fine del comma 5 aggiungere le parole «e in particolare alla mobilità volontaria»;

al comma 6 si suggerisce di sostituire le parole «nell'esercizio successivo» con le seguenti «per la formazione e la riqualificazione del personale o nell'esercizio successivo»;

all'articolo 41, comma 3, è opportuno chiarire che la contrattazione collettiva può prevedere forme di raccordo tra il codice di comportamento e le disposizioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare;

all'articolo 42 comma 11 la previsione di indicare anche i criteri di scelta dei dipendenti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad un incarico esterno all'amministrazione si presenta incongrua in quanto normalmente l'autorizzazione è data in mancanza del presupposto di una scelta di conferimento dell'incarico da parte della pubblica amministrazione»;

all'articolo 43, comma 9, si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsto dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 1997, che determinerà l'intero assetto degli uffici e del personale in relazione alle autonome funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in rapporto alle quali sarà determinata la contrattazione integrativa.

Sempre nello stesso comma si segnala la necessità di una verifica con il decreto legislativo sugli enti lirici;

all'articolo 43, comma 13, sembra opportuno confermare le disposizioni del decreto legislativo n. 297/94, dell'articolo 21 della legge n. 59/97 nonché le specifiche disposizioni in materia di reclutamento;

all'articolo 43 aggiungere un ulteriore comma: «In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle D'Aosta e del Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto».

Si segnala l'opportunità di modificare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, relativo alle pari opportunità, al fine di:

aggiungere alla dizione «Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica» «e Dipartimento delle Pari Opportunità»;

precisare che la norma contenuta alla lettera a) del comma 1, costituisce norma di principio e come tale va applicata anche agli ordinamenti speciali escluse le regioni a statuto speciale;

stabilire che le pubbliche amministrazioni debbono prevedere capitoli di spesa;

per finanziare il funzionamento e le attività degli organi di pari opportunità nonché i progetti di azioni positive ai sensi della legge n. 125/91;

La commissione ritiene opportuno, nel momento in cui viene completato l'esercizio della delega di cui all'articolo 11 comma 4 della legge n. 59/97, che il Governo aggiorni le disposizioni transitorie della parte della delega già esercitata con il decreto legislativo n. 369 del 1997 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. La commissione ritiene infatti necessario che il nuovo sistema di relazioni sindacali raggiunga quanto prima un assetto stabile e che pertanto il nuovo criterio di misurazione della rappresentatività sindacale – fondato secondo il decreto legislativo 396 del 1997 sulla media delle percentuali delle deleghe per i contributi sindacali e dei voti ottenuti nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale – vada a regime in tutto il settore pubblico in tempi certi, evitando comunque il prolungarsi di discipline transitorie che possono essere fonte di contenzioso sia a livello nazionale che a livello decentrato.

La Commissione propone a tal fine:

a) che nel 1998 si faccia transitoriamente riferimento ai dati delle deleghe conferite alle organizzazioni sindacali al 31 dicembre 1977, anzichè al 31 dicembre 1996, come stabilito dall'articolo 8 lettera *b)* del decreto legislativo n. 369 del 1997;

b) che le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 396 del 1997 si svolgano in tutti i comparti e aree in tempi utili perchè il nuovo sistema di rappresentanza e di rappresentatività entri definitivamente a regime nel 1999;

c) che una verifica definitiva delle percentuali di rappresentatività avvenga nel primo trimestre del 1999, quando saranno disponibili, oltre ai dati relativi alle deleghe del 1998, anche quelli relativi ai voti riportati nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale;

d) che, in attesa della detta verifica al primo trimestre 1999, restino fermi nel 1998 i contingenti di distacchi e permessi attualmente attribuiti alle organizzazioni sindacali in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e agli accordi quadro vigenti, ma che alle nuove rappresentanze unitarie del personale, laddove siano state elette, venga garantita una ulteriore e adeguata quota di permessi per lo svolgimento dell'attività sindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970 n. 300.

La Commissione ritiene altresì necessario, per quanto riguarda la rappresentanza della parte pubblica nei comitati di settore di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, procedere a due integrazioni, che tengano conto della effettiva composizione dei rispettivi settori. Si propone di modificare il comma 3, lettera *a)* prevedendo che al comitato di settore per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale partecipi il Ministero della sanità; e che tra le istanze associative degli enti locali, nell'ambito delle quali viene costituito il comitato di settore, vi sia, oltre all'Anci ed all'Upi, anche l'Unioncamere.

Sembra opportuno che il Governo istituisca, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che cura la tenuta del ruolo unico dirigenziale, una banca dati contenente gli elementi curricolari e professionali di ciascun dirigente, in modo che si possa promuovere la mobilità e l'interscambio della professionalità non solo tra amministrazioni statali, ma anche tra amministrazioni centrale e locali e organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea. Sarebbe infatti estremamente utile la promozione di iniziative che favoriscono una circolazione anche a dimensione sovranazionale dei dirigenti pubblici.

La commissione ritiene opportuno che, per la materia relativa al personale delle qualifiche ad esaurimento, l'articolo 25 del decreto legislativo 29/93 possa essere integrato con due commi di seguito riportati e suscettibili di collocazione nell'esercizio della delega di cui al presente decreto ovvero a quello relativo alla delega riferita all'articolo 12, lettera *s)*, della legge n. 59/97 in rapporto alla più congrua copertura finanziaria:

comma 5: Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto.

Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748);

comma 6: Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono cassate le seguenti parole: «vicarie del dirigente» e sostituite con «dirigenti» e cassate «non riservati al dirigente» e «ad essi delegate dal dirigente».

Consequentemente è così modificato il periodo:

«A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza».

La Commissione ritiene opportuno inserire nel decreto in esame una disposizione che, con riferimento all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 29/93, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 396/97, preveda la presenza dell'UNIONCAMERE all'interno del Comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva di riferimento delle camere di Commercio.

La Commissione raccomanda l'inserimento di un articolo aggiuntivo, che modifichi l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, specificando che al concorso per esami, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo che provengano dall'*ex* carriera direttiva ovvero in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, prescindendo dal fatto che abbiano acquisito tale specifica a seguito di concorso.

La Commissione invita il Governo a verificare – in relazione all'articolo 20, comma 2 – se la norma è di effettiva garanzia per i lavoratori delle amministrazioni con meno di quindici dipendenti.

Valuti l'amministrazione, in rapporto all'articolo 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 29/1993 sostituito dall'articolo 22 dello schema di decreto, se non occorra introdurre una disposizione idonea a consentire la valutazione della legittimità dell'atto organizzativo presupposto da parte del TAR, allorchè venga in discussione dinanzi al giudice ordinario una controversia sul rapporto di lavoro.

Si tratterebbe, in altri termini, di evitare il pericolo di una disapplicazione incidentale in contrasto con una successiva, o contemporanea, sentenza del giudice competente a valutare in via diretta la legittimità dell'atto, che, tra l'altro, per la sua natura è in condizioni di operare come presupposto di una serie indefinita di posizioni individuali. È evi-

dente, peraltro, che in mancanza di modifiche sul punto, continuerebbe ad applicarsi il consolidato principio per cui la disapplicazione, nella singola controversia, di un atto amministrativo presupposto, non ha effetto in altre eventuali controversie di identico oggetto (cui potrebbe perciò essere riservata una diversa soluzione), nè implica la caducazione dell'atto amministrativo organizzativo disapplicato; sembra inoltre opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi.

È opportuno sostituire l'articolo 23 con una disposizione che stabilisca quanto segue: preliminarmente il giudice sospenda il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa. La Commissione ritiene altresì che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione. È altresì opportuno stabilire che in ogni caso il giudice decida sulla questione, e che la sentenza sia impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione, nei casi di cui all'articolo 360 nonchè per violazione e falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi. Si dovrebbe infine stabilire che in pendenza del giudizio di Cassazione, possano essere sospesi i processi, la cui definizione dipenda dalla medesima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

All'articolo 24 occorre, in primo luogo, armonizzare il termine perentorio, stabilito in trenta giorni dal comma 3, con quello – relativo al medesimo onere processuale – stabilito dal successivo articolo 34 del decreto in sessanta giorni.

Con l'occasione, proprio al fine di evitare duplicazioni, sarebbe estremamente utile che si individuasse nel solo codice di procedura civile la normativa concernente il nuovo rito del lavoro pubblico, facendovi confluire le disposizioni – talora di identico tenore – che sono contenute, e ora modificate, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29.

Si tratta, com'è evidente, di una opportunità che la Commissione segnala anche sotto il profilo della semplificazione del quadro normativo e della più esatta ricollocazione delle disposizioni processuali.

È necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 25, in modo che sia esattamente chiarito il carattere transitorio della istituzione dei colle-

gi presso gli uffici provinciali del lavoro. Ciò in quanto la stessa disciplina organizzativa delle strutture periferiche del Ministero del lavoro è stata sottoposta a profonda modifica.

Inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole «direttore dell'ufficio», la parola «e» va sostituita dalla parola «o».

All'articolo 25, comma 7, si ritiene necessario cancellare il secondo periodo.

All'articolo 25, comma 9, non sembra opportuno un generico riferimento al criterio della «compatibilità» in materia procedimentale delicata e di stretta interpretazione. Appare perciò necessario che siano indicate le disposizioni – mediante il richiamo ai commi – applicabili al caso della controversia promossa dall'amministrazione contro il suo dipendente.

Agli articoli 27, ultimo comma, 28 e 29, secondo comma si disciplina la notifica degli atti introduttivi del giudizio alla amministrazione resistente, stabilendo – in modo difforme da quanto sinora è previsto – che l'atto sia notificato direttamente presso l'amministrazione che a sua volta trasmette copia all'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ritiene che la modifica non sia opportuna, considerato il concreto pericolo che un cospicuo numero di ricorsi giunga presso l'Avvocatura – cui spetta decidere se assumere direttamente il patrocinio – soltanto dopo l'invio del processo. In astratto, sarebbe ipotizzabile la sola introduzione, al comma 2 dell'articolo 29 di un brevissimo termine, con sanzioni per l'inosservanza, a carico dell'amministrazione ricevente per la trasmissione dell'Avvocatura e di un secondo termine ugualmente breve per quest'ultima al fine di esprimere le determinazioni di cui al comma 3. Tuttavia, l'estrema difficoltà di ipotizzare una sanzione effettiva e la concreta consapevolezza che la complessità organizzativa di molti apparati burocratici renderebbe una siffatta norma di impossibile osservanza, inducono la Commissione a ritenere preferibile l'attuale regime della notifica degli atti direttamente presso l'Avvocatura dello Stato, cioè nel domicilio legale dell'Amministrazione.

All'articolo 29, sarebbe opportuno, al fine di realizzare economie di gestione, prevedere la possibilità per gli enti locali di utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, cui conferire mandato, nei limiti di quanto stabilito al comma 1.

Occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari.

All'articolo 33, primo capoverso, è opportuna una riformulazione che, in forma positiva, specifichi che il processo verbale in caso di accoglimento parziale, acquista efficacia di titolo esecutivo per il capo accolto della domanda del dipendente.

All'articolo 35, al termine del primo periodo, dopo le parole «- se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro» appare necessario aggiungere: «e comunque limitatamente all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale».

Sembra opportuno specificare, all'ultimo capoverso, che nell'ambito delle spese per la procedura arbitrale sono compresi i compensi da liquidare agli arbitri.

Occorre, infine, aggiungere, al termine dell'articolo, la previsione per cui il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

All'articolo 36, si ritiene opportuno sopprimere la parola «assunto» relativa al difetto di motivazione, nonché sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma dalle parole «nel giudizio di impugnazione» fino alle parole «collegio arbitrale».

All'articolo 38, lettera *a*), è opportuno precisare che tra le controversie tra P.A. e gestore di un pubblico servizio sono comprese quelle relative alle procedure contrattuali, nelle diverse tipologie esistenti, occorrenti per l'affidamento della gestione o comunque per assicurare l'espletamento del servizio.

L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei servizi, appare non opportuno devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicano la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

All'articolo 38, lettera *f*) il Governo consideri l'opportunità di escludere le controversie concernenti il riconoscimento della invalidità civile e le somme da corrispondere agli invalidi civili; si tratta infatti di questioni che si fondano, in modo pressochè esclusivo, su accertamenti tecnici di tipo medico legale cui, per l'organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, si potrebbe provvedere soltanto con estrema difficoltà.

All'articolo 38, comma 2, occorre sopprimere la parola «pubblici» che nell'articolo 5 della legge n. 1034/1971 è riferita anche ai «beni».

All'articolo 40, la Commissione ritiene utile sostituire il primo comma con il seguente:

«Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica ed edilizia, conosce anche delle domande proposte per la rimozione, ove possibile, degli effetti dell'atto illegittimo o del comportamento illecito e di quelle volte ad ottenere, da parte delle pubbliche amministrazioni o dei gestori, una indennità nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti o il risarcimento del danno ove se ne verificano i presupposti di fatto e di diritto. Sono risarcibili tutte le posizioni soggettive direttamente danneggiate da atti o comportamenti assunti dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia».

All'articolo 40, conseguentemente, è opportuno, integrando la disposizione del comma 4, abrogare l'articolo 13, l. 19 febbraio 1992, n. 142.

All'articolo 40, primo comma, la Commissione ritiene auspicabile prevedere che il giudice amministrativo possa disporre il risarcimento

anche in misura inferiore all'entità del danno; non sono infrequenti i casi in cui l'annullamento di atti amministrativi deriva da vizi formali, mentre la parte dispositiva ha una sostanziale giustificazione, sicchè l'interessato che pure afferma di subire un danno non ha in sostanza ragione di affermare la propria pretesa.

Al secondo comma, è necessario espungere l'inciso «qualora lo ritenga opportuno» e sostituire il riferimento all'articolo 24, n. 4 con quello, corretto, all'articolo 27, n. 4.

All'articolo 40, comma 3, è opportuno prevedere che il giudice amministrativo possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, cioè di organi ausiliari certamente non compresi nella nozione di «mezzi di prova».

All'articolo 43, la formulazione del comma 1 non risolve, ad avviso della Commissione, in modo tecnicamente ottimale la delicata questione del «dies a quo» per l'applicazione della giurisdizione ordinaria. Considerato infatti il termine di prescrizione dei diritti in materia, per i cinque anni decorrenti dal 30 giugno 1998 potrebbero essere legittimamente proposti ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole «giugno 1998», le parole «purchè instaurate entro il 15 settembre 2000».

Infine si solleva un problema di valore redazionale: si suggerisce che il testo definitivo del decreto legislativo sia riordinato in modo che gli articoli del decreto legislativo stesso seguano l'ordine numerico degli articoli del decreto legislativo n. 29 del 1993: ciò allo scopo evidente di rendere più chiara e facile la lettura e la comprensione per tutti i soggetti chiamati ad applicarlo.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI DA 47 A 99

Al punto 11 sopprimere l'osservazione relativa al comma 9.

47.

GUBERT

Al punto 11 sostituire quanto previsto per il comma 9 con le parole seguenti: si preveda al secondo periodo del comma 9 che alla richiesta delle competenti commissioni parlamentari di invitare le persone designate agli incarichi ad una seduta pubblica sia dato corso anche qualora essa sia formulata da una minoranza delle commissioni dotata di un minimo di consistenza (per esempio un quarto dei componenti la commissione).

48.

GUBERT

All'articolo 16, comma 11, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, dopo le parole: di polizia e di giustizia aggiungere le parole: sia ordinaria che amministrativo-contabile.

49.

MUNDI

Dopo il punto 11 inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'articolo 16 del presente schema occorre depennare dal comma 10 le parole di consulenze, studio e ricerche.

50.

GARRA

Dopo il punto 11 inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 21 come sostituito dall'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, comma 1: Dopo la locuzione «L'inosservanza» e prima delle parole «da parte» inserire la parola «reiterata».

51.

GARRA

Il secondo periodo del punto 12 (dalle parole inoltre la commissione... sino al termine del punto) è abrogato.

52.

MASSA

In subordine all'abrogazione del secondo periodo del punto 12, l'introduzione di un collegio arbitrale di garanzia venga limitato alla fattispecie di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 21, come modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto.

53.

MASSA

Al punto 12 dello schema di parere presentato dal relatore sostituisce il secondo periodo con il seguente: Inoltre la commissione propone che venga istituito il «Consiglio nazionale della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali» eletto dai dirigenti e funzionari dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, competente a decidere in ordine alle proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17, alle proposte di collocamento e disponibilità, nonché in ogni questione e controversia che riguardi i rapporti tra le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative.

54.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MIGLIORI, MAZZOCCHI

Alla fine del punto 12 inserire le seguenti parole: Sembra opportuno inoltre sopprimere il comma 2.

55.

GUBERT

Art. 18.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: L'incentivazione a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

56.

NIEDDU

Art. 18-bis.

1. *L'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è integrato dai seguenti commi 5 e 6:*

5. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto.

Il personale di cui sopra, fino all'assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguentemente previsto (articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

6. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono cassate le seguenti parole: «...vicarie del dirigente...» e sostituite con «dirigenti» e cassate «...non riservati al dirigente...» e «...ad essi delegati dal dirigente».

Consequentemente è così modificato il periodo: A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza.

57.

DI BISCEGLIE

Dopo il punto 13 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

13-bis) In attuazione dell'ordine del giorno 9/2699/27, approvata dalla Camera dei Deputati il 30 gennaio 1997, parrebbe opportuno inserire una norma che, con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 del 1993, disponga che i funzionari rivestenti le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione, di cui al comma 4 dello stesso articolo 25, sono inquadrati a tutti gli effetti anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. I posti di dirigente che risultassero di conseguenza soprannumerari rispetto alle dotazioni organiche delle singole Amministrazioni interessate saranno riassorbiti nel limite del cinquanta per cento dei posti che, alla fine di ogni anno, si renderanno disponibili in ciascuna Amministrazione.

58.

PISTELLI

Sostituire il punto 14 con le parole seguenti:

Si sopprime l'articolo 19 in quanto lesivo del criterio di sussidiarietà che regge la delega, dato che si presuppone che le regioni e le province autonome non siano in grado di stabilire la propria organizzazione in autonomia.

59.

GUBERT

Al punto 14) aggiungere le seguenti:

All'articolo 19, comma 1, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

60.

CAVERI

Alla fine del punto 14 aggiungere le parole seguenti: Pare opportuno, inoltre, sopprimere il comma 1 in quanto costituisce una evidente lesione del principio di sussidiarietà, criterio fondamentale che regge la delega, dato che assume l'incapacità delle regioni a statuto speciale e province autonome di autoregolare le proprie norme organizzative secondo criteri e principi da esse n autonomia stabiliti.

61.

GUBERT

Dopo il punto 14 della proposta d parere, inserire il seguente punto:

14-bis) Parrebbe opportuno inserire un articolo aggiuntivo, che modifichi l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, specificando che al concorso per esami, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo che provengano dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, prescindendo dal fatto che abbiano acquisito tale qualifica a seguito di concorso.

62.

PISELLI

PUNTO 15

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: rilevino, con la parola: dichiarino.

63.

MARCHETTI, BONATO

All'articolo 20, comma 2, si propone la soppressione.

64.

MARCHETTI, BONATO

All'articolo 20, comma 3, dopo le parole: «vien fatto», aggiungere le parole: alle rappresentanze unitarie del personale ed alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa vigente.

65.

MARCHETTI, BONATO

L'articolo 20, comma 4, va così riarticolato:

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 si procede al confronto sulle effettive sussistenze dell'evidenza dell'eccedenza di personale, delle cause che hanno contribuito a determinarle e sulla diversa utilizzazione del personale eccedente.

Il confronto è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione del personale eventualmente eccedente, che deve avvenire entro l'ambito provinciale. Le organizzazioni sindacali che partecipano al confronto hanno diritto di ricevere tutte le informazioni a disposizione dell'Amministrazione.

66.

MARCHETTI, BONATO

All'articolo 20, comma 6, si propone di sostituire le parole: possono stabilire, con le parole: stabiliscono.

67.

MARCHETTI, BONATO

L'articolo 20, comma 7, va sostituito con il seguente:

Conclusa la procedura di cui ai commi 4 e 65, l'Amministrazione colloca in disponibilità il personale sino al momento della ricollocazione.

68.

MARCHETTI, BONATO

Si propone l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8.

69.

MARCHETTI, BONATO

PUNTO 16

La commissione richiede, con riferimento al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 21 del decreto che le nuove assunzioni, fatta eccezione per il personale tecnico per il quale si richiedano specifiche professionalità, non possano avvenire in presenza di personale in disponibilità.

70. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MIGLIORI, MAZZOCCHI

Al comma 2, articolo 21, nell'ultimo periodo le parole: alla verificata disponibilità di ricollocazione il sono sostituite con le seguenti: alla ricollocazione del.

71. MARCHETTI, BONATO

Si propone l'abrogazione dell'articolo 21, comma 4.

72. BONATO, MARCHETTI

All'articolo 21, comma 5, aggiungere alla fine del comma le parole: e in particolare della mobilità volontaria.

73. MARCHETTI, BONATO

Al comma 6, dell'articolo 21 le parole: del loro bilancio e possono essere utilizzati nell'esercizio successivo sono sostituite dalle seguenti: per la formazione e riqualificazione del personale.

74. MARCHETTI, BONATO

Dopo il punto 16 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

16-bis. All'articolo 29 sarebbe opportuno, al fine di realizzare economie di gestione, prevedere la possibilità per gli enti locali di utilizzare le strutture dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, cui conferire mandato, nei limiti di quanto stabilito al comma 1.

75. PISTELLI

Sostituire il punto 17) della parte dispositiva del pre-Parere come segue:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 41 del presente schema di decreto legislativo che istituisce l'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993, comma 3.

76.

GARRA

Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:

17-bis. L'articolo 42 sia riformulato in coerenza con la natura della delega e con una nuova disciplina privatistica del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Infatti al dipendente privato è fatto divieto di assumere incarichi ulteriori rispetto a quello con il proprio datore di lavoro solo se questi incarichi configurano obiettivamente un danno per il datore di lavoro. Tale fattispecie si applica evidentemente a ogni incarico, tanto meno ad incarichi occasionali.

77.

GUBERT

Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:

17-bis. All'articolo 42 si distinguono la fattispecie di conferimento di incarico da quella di autorizzazione a svolgere incarichi per conto di terzi. Mentre per la prima i criteri stabiliti sembrano congrui meno ciò appare per la seconda, data la disciplina del rapporto di pubblico impiego secondo criteri privatistici.

78.

GUBERT

Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:

17-bis. All'articolo 42 al secondo periodo del nuovo comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si escluda il riferimento all'incarico occasionale, oppure se ne circoscriva l'eventualità ai casi nei quali l'incarico occasionale sia compensato con una somma di rilevante entità. Il mantenere l'attuale previsione data l'estrema varietà possibile di incarichi occasionali, rende indebitamente rigido il rapporto di pubblico impiego.

79.

GUBERT

Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:

17-bis. All'articolo 42 al comma 11 la previsione di indicare anche i criteri di servizi dei dipendenti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad un incarico esterno all'amministrazione si presenta incongruo in quanto normalmente l'autorizzazione è data in mancanza del presupposto di una scelta di conferimento dell'incarico da parte della pubblica amministrazione.

80.

GUBERT

Dopo il punto 17 inserire il punto seguente:

17-bis. All'articolo 42 il comma 12 e il comma 13 presuppongono che i compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 si configurino come attinenti alla loro posizione nel pubblico impiego, mentre possono avere natura del tutto diversa e indipendente. Pertanto la comunicazione dei compensi erogati può non avere alcun rilievo agli effetti fiscali richiamati al comma 13. Si suggerisce di confermare l'attuale normativa che prevede tale comunicazione ai fini fiscali nella sola ipotesi nella quale l'incarico sia attribuito al dipendente pubblico in stretta connessione con le attività che esso svolge come tale, per cui il compenso è assimilato a reddito di lavoro dipendente.

81.

GUBERT

Dopo il punto 17 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

17-bis. All'articolo 43, comma 7, dello schema di decreto legislativo, pare opportuno riformulare il testo prevedendo che per i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione delle norme in materia di stato giuridico e, fino alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il trattamento economico attualmente in vigore.

82.

GIARETTA

PUNTO 18

All'articolo 43, comma 8, si propone l'abrogazione.

83.

MARCHETTI, BONATO

Si propone di stralciare dal punto 18) il periodo: all'articolo 43, comma 9 si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997.

Tale stralcio mantiene in vigore il testo proposto dal Governo.

84. MAZZOCCHI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA, MIGLIORI

Si propone di stralciare dal punto 18) il periodo: all'articolo 43, comma 9 si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997.

Tale stralcio mantiene in vigore il testo proposto dal Governo.

85.

LI CALZI

Al punto 18 della proposta di parere, sopprimere il primo periodo.

86.

PISTELLI

18-bis) All'articolo 43 comma 10 – al fine di dare un chiarimento interpretativo alle questioni concernenti il personale già appartenente al cosiddetto «ruolo ad esaurimento» nel senso già indicato in sede parlamentare – si suggerisce di prevedere che il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 sia inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in soprannumero nella qualifica di dirigente per esercitare le funzioni indicate nell'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Sarebbe altresì opportuno prevedere che una quota predeterminata dei posti di funzione di dirigente disponibili alla fine di ogni anno sia destinata al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. Tali posti andrebbero conferiti secondo i criteri fissati da ciascuna Amministrazione nell'ambito dei contratti collettivi di comparto in parziale deroga dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Per quanto riguarda gli aspetti economici del personale di cui al presente comma essi andrebbero determinati in sede di contrattazione collettiva di comparto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 e escludendo esplicitamente ogni previsione di automatismo economico di carriera.

87.

DUVA

Dopo il punto 18 all'articolo 43, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. – A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di posizione, di cui al comma 10, viene corrisposta, ai soli fini del trattamento pensionistico, ai generali di divisione e di corpo d'armata e corpi corrispondenti delle Forze Armate che si trovino in posizione di ausiliaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura prevista dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 244, e successive modificazioni. L'indennità di posizione viene altresì corrisposta ai Dirigenti Generali cessati dal servizio a decorrenza del 1° gennaio 1994.

88.

NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

Dopo il punto 18 aggiungere il comma 10 dell'articolo 43, si ritiene opportuno aggiungere il seguente comma 11:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 l'indennità di posizione di cui alla legge 2 ottobre 1997, n. 334 è dovuta, ai soli fini del trattamento pensionistico, al personale ivi previsto cessato dal servizio, con effetto dalla data di decorrenza del contratto del personale dirigente statale.

La previsione, ai cui oneri potrà farsi fronte utilizzando in parte l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, legge 28 dicembre 1995, n. 550, evita il pericolo della incostituzionalità, già prospettata dalla Corte dei conti dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge n. 334 che non prevede il collegamento fra trattamento pensionistico e progressione stipendiale dovuta ai contratti succedutisi nel tempo.

89.

FRATTINI

Dopo il punto 18 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

18 bis) All'articolo 43, dopo il comma 10, inserire un comma che disponga che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di posizione di cui al comma 10 viene corrisposta, ai soli fini del trattamento pensionistico, ai generali di divisione e di corpo d'armata e

corpi corrispondenti delle Forze Armate che si trovino in posizione di ausiliaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura prevista dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni.

90.

PISTELLI

Dopo il punto 18, all'articolo 43 dopo il comma 10 inserire il seguente:

10 bis) Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero nella qualifica di dirigente ed esercita le funzioni indicate nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il 50 per cento dei posti di funzione di dirigente disponibili alla fine di ogni anno è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerati. I suddetti posti sono conferiti secondo i criteri fissati da ciascuna amministrazione nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla disciplina di accesso alla dirigenza.

Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

91.

FRATTINI

Il punto 19 del pre-parere è sostituito dal seguente:

All'articolo 43, il comma 13 è così riformulato: «Al personale della scuola si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Fino all'entrata in vigore della proposta organica sulla scuola di cui al comma 5 dell'articolo 8 dello stesso decreto n. 35 per un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e per la ridefinizione degli organi collegiali, al personale medesimo non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ove incompatibili con la delega prevista dal comma 15 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, comunque, con le altre disposizioni dello stesso articolo 21».

92.

GARRA

Inserire il punto 19-bis, inserire un ulteriore comma all'articolo 43 con la seguente previsione normativa:

Per le organizzazioni sindacali che organizzano in misura rilevante lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia autonoma di Bol-

zano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui agli articoli 47, 47-bis e 47-ter del presente decreto si conferiscono esclusivamente ai rispettivi territori ed ai dipendenti ivi impegnati.

93.

PINGGERA

Sopprimere il punto 20).

94.

CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto 20) eliminare i dipartimenti e lasciare esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

95.

CARRARA, MAGNALBÒ, BONATESTA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Aggiungere un punto 20-bis:

20-bis) La Commissione ritiene opportuno, nel momento in cui viene completato l'esercizio della delega di cui all'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 1997, che il Governo aggiorni le disposizioni transitorie della parte della delega già esercitata con il decreto legislativo n. 369 del 1997 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. La Commissione ritiene infatti necessario che il nuovo sistema di relazioni sindacali raggiunga quanto prima un assetto stabile e che pertanto il nuovo criterio di misurazione della rappresentatività sindacale – fondato secondo il decreto legislativo n. 396 del 1997 sulla media delle percentuali delle deleghe per i contributi sindacali e dei voti ottenuti nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale – vada a regime in tutto il settore pubblico in tempi certi, evitando comunque il prolungarsi di discipline transitorie che possono essere fonte di contenzioso sia a livello nazionale che a livello decentrato.

La Commissione propone a tal fine:

a) che nel 1998 si faccia transitoriamente riferimento ai dati delle deleghe conferite alle organizzazioni sindacali al 31 dicembre 1997, anziché al 31 dicembre 1996, come stabilito dall'articolo 8, lettera b) del decreto legislativo n. 369 del 1997;

b) che le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 396 del 1997 si svolgano in tutti i comparti e aree in tempi utili perchè il nuovo sistema di rappresentanza e di rappresentatività entri definitivamente a regime nel 1999;

c) che una verifica definitiva delle percentuali di rappresentatività avvenga nel primo trimestre del 1999, quando saranno disponibili, oltre ai dati relativi alle deleghe 1998, anche quelli relativi

ai voti riportati nella elezione delle rappresentanze unitarie del personale;

d) che, in attesa della detta verifica al primo trimestre 1999, restino fermi nel 1998 i contingenti di distacchi e permessi attualmente attribuiti alle organizzazioni sindacali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770 del 1994 e agli accordi quadro vigenti, ma che alle nuove rappresentanze unitarie del personale, laddove siano state elette, venga garantita una ulteriore e adeguata quota di permessi per lo svolgimento dell'attività sindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La Commissione ritiene altresì necessario, per quanto riguarda la rappresentanza della parte pubblica nei comitati di settore di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, procedere a due integrazioni, che tengano conto della effettiva composizione dei rispettivi settori. Si propone di modificare il comma 3, lettera a) prevedendo che al comitato di settore per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale partecipi il ministero della sanità; e che tra le istanze associative degli enti locali, nell'ambito delle quali viene costituito il comitato di settore, vi sia, oltre all'Anci e all'Upi, anche l'Unioncamere.

96.

MASSA

Dopo il punto 20, aggiungere, infine, il seguente punto 20-bis):

20-bis) Sembra opportuno che il Governo istituisca, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che cura la tenuta del ruolo unico dirigenziale, una banca dati contenente gli elementi curricolari e professionali di ciascun dirigente, in modo che si possa promuovere la mobilità e l'interscambio della professionalità non solo tra amministrazioni statali, ma anche tra amministrazioni centrali e locali e organismi ed enti internazionali e dell'Unione Europea. Sarebbe infatti estremamente utile la promozione di iniziative che favoriscono una circolazione anche a dimensione sovranazionale dei dirigenti pubblici.

97.

FRATTINI

Dopo il punto 21 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

22) Pare opportuno inserire nel decreto in esame una disposizione che, con riferimento all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 396/97, preveda la presenza dell'UNIONCAMERE all'interno del Comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva di riferimento delle Camere di commercio.

98.

GIARETTA

All'articolo 43, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 è aggiunto il seguente comma:

14. Gli idonei dei concorsi per esami indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono assunti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nella qualifica di dirigente nei limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997. Le assunzioni sono subordinate all'indisponibilità, alla stessa data, di idonei dei concorsi per esami di cui all'articolo n. 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

99.

MUNDI

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 MARZO 1998

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sugli atti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3127) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole, con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218): osservazioni favorevoli condizionate.
(R139 b00, C10^a, 0006^o)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Venerdì 20 marzo 1998, ore 12

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

